



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0450/2013**

6.12.2013

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

Commissione per lo sviluppo

Relatore per parere: Thijs Berman

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

### Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION .....	128
MOTIVAZIONE.....	133
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI.....	138
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE.....	167
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI .....	208
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE .....	238
PROCEDURA .....	267



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo  
(COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0840),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0493/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013 di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0450/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo e la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
  3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO\*

alla proposta della Commissione

-----

### **REGOLAMENTO (UE) .../20.. DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

*del*

**che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1 e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

*visto il parere del Comitato delle regioni*<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

---

\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

<sup>1</sup> *GUC* ...

<sup>2</sup> *Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...* .

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento *fa parte della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e rientra tra gli strumenti di sostegno* ■ alle politiche esterne dell'Unione europea. *Esso* sostituisce il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ■ , che scade il 31 dicembre 2013.
- (1 bis) *È opportuno che il presente regolamento stabilisca, per l'intera durata dello strumento, una dotazione finanziaria che costituisca per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto [...] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.*
- (2) La lotta contro la povertà rimane il principale obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione europea, come definito al titolo V, capo 1, del trattato sull'Unione europea e alla parte quinta, titolo III, capo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) ■ , e altri *impegni di sviluppo internazionalmente convenuti nonché obiettivi approvati* dall'Unione e dagli Stati membri *nel contesto delle Nazioni Unite e di altri consessi internazionali competenti.*

- (3) Il consenso europeo, *una dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea e le relative modifiche convenute*, fornisce il quadro politico, gli orientamenti e lo scopo generali che guidano l'esecuzione del presente regolamento.
- (3 nuovo) *Col tempo, l'assistenza dell'Unione dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dagli aiuti.*
- (4) *L'azione dell'Unione sulla scena internazionale dovrebbe essere guidata dai principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità e rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il dialogo e la cooperazione, l'Unione cerca di promuovere e consolidare l'impegno dei paesi, dei territori e delle regioni partner a favore di questi principi. Perseguendo tali principi, l'Unione dimostra il suo valore aggiunto in qualità di attore nelle politiche di sviluppo.*

*Nell'attuazione del regolamento in questione, e in particolare nel corso del processo di programmazione, occorre che l'Unione tenga in debita considerazione le priorità, gli obiettivi e i parametri di riferimento in materia di diritti umani e di democrazia stabiliti dall'Unione per i paesi partner, in particolare le sue strategie in materia di diritti umani per ciascun paese.*

- (4 bis) L'Unione riconosce che il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali, la promozione dello stato di diritto, i principi democratici, la trasparenza, il buon governo, la pace e la stabilità nonché la parità di genere sono essenziali per lo sviluppo dei paesi partner e che tali questioni devono essere integrate nella politica di sviluppo dell'Unione, in particolare nell'ambito della programmazione e della conclusione di accordi con paesi partner.*
- (5) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso un approccio globale per ciascun paese, basato sulla complementarità, la creazione di sinergie e il rafforzamento reciproco dei programmi concepiti nel quadro del presente regolamento e degli altri strumenti esterni dell'Unione. L'Unione, impegnandosi per garantire la coerenza complessiva della sua azione esterna in conformità dell'articolo 21 del TUE, dovrebbe assicurare la coerenza delle politiche di sviluppo come previsto dall'articolo 208 del TFUE.*

- (6) ***Efficacia degli aiuti***, maggiori ***trasparenza, cooperazione***, complementarità e armonizzazione, ulteriore allineamento con i paesi partner e miglior coordinamento delle procedure, non solo tra l'Unione e gli Stati membri ma anche nei rapporti con altri donatori e attori dello sviluppo, sono fattori essenziali a garanzia della coerenza e della pertinenza degli aiuti e permettono al tempo stesso di contenere i costi che ricadono sui paesi partner. L'Unione è impegnata, nell'ambito della politica di sviluppo, ad attuare le conclusioni della dichiarazione sull'efficacia degli aiuti adottata dal Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Parigi il 2 marzo 2005, del programma d'azione di Accra adottato il 4 settembre 2008 e della successiva dichiarazione di Busan del 1° dicembre 2011. ■ Questi impegni hanno portato ad una serie di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, quali il Codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo ■ e il quadro operativo sull'efficacia degli aiuti ■. ***Occorre potenziare gli sforzi e le procedure per conseguire la programmazione congiunta.***
- (7) È necessario che l'assistenza dell'Unione offra sostegno alla strategia comune Africa-UE ■ ***adottata al vertice di Lisbona del dicembre 2007, comprese le successive modifiche e integrazioni, sulla base della visione, dei principi e degli obiettivi condivisi su cui si fonda il partenariato strategico Africa-Unione europea.***

- (8) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la coerenza, **il coordinamento** e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto in risposta alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente **e per assicurare aiuti efficienti in termini di costi evitando nel contempo sovrapposizioni e divari**, è opportuno **e urgente** prevedere procedure di programmazione congiunta cui ricorrere laddove possibile e opportuno.
- (9) La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale quello di eliminare la povertà estrema e la fame, comprese eventuali modifiche successive, e agli obiettivi, ai principi **e agli impegni in materia di** sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nel contesto della loro cooperazione nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e di altri **consessi** internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo. **La politica e l'azione internazionale dell'Unione si richiamano inoltre ai suoi impegni e obblighi in materia di diritti umani e di sviluppo, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo e la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo.**

- (9 bis) *L'Unione europea è fortemente impegnata a favore della parità di genere in quanto diritto umano, questione di giustizia sociale e valore fondamentale della politica di sviluppo dell'Unione; la parità di genere è fondamentale nel conseguimento di tutti gli OSM; il Consiglio ha adottato il piano d'azione dell'UE sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile nello sviluppo (2010-2015).*
- (10) È necessario che l'Unione promuova **con elevata priorità** un approccio globale in risposta a crisi, catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di transizione e **post-crisi**. Un tale approccio dovrebbe basarsi in particolare sulle **conclusioni del Consiglio su sicurezza e sviluppo**, sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità<sup>1</sup>, sulla prevenzione dei conflitti<sup>2</sup> e su eventuali conclusioni successive in questo ambito. <sup>3</sup>

*Segnatamente nelle situazioni in cui le necessità sono più urgenti e la povertà è più diffusa e radicata, occorre che il sostegno dell'Unione sia teso a rafforzare la resilienza dei paesi e delle popolazioni agli eventi avversi. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso una adeguata combinazione di approcci, risposte e strumenti, soprattutto garantendo l'equilibrio, la coerenza e un efficace coordinamento delle impostazioni orientate alla sicurezza, <sup>4</sup> umanitarie e in materia di sviluppo, creando così un collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo (LRRD).*

- (11) È necessario che l'assistenza dell'Unione europea si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la capacità dell'Unione di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello stato di diritto, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di differenziazione dovrebbe essere applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo si rivolga ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati con una capacità limitata di accesso ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale. ***L'Unione dovrebbe sviluppare nuovi partenariati con i paesi che vengono esclusi dai programmi di aiuti bilaterali, basandosi soprattutto sui programmi regionali e tematici previsti da detti strumenti e su altri strumenti finanziari tematici dell'azione esterna dell'UE, in particolare il nuovo strumento di partenariato.***
- (11 bis) ***È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra il presente strumento, gli altri strumenti dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti.***

- (12) Il presente regolamento *dovrebbe consentire una* maggiore coerenza tra le politiche dell'Unione *rispettando nel contempo la coerenza delle politiche per lo sviluppo*. Dovrebbe permettere il pieno allineamento con i paesi e le regioni partner *facendo ricorso*, ove possibile, a piani di sviluppo nazionali o simili documenti che definiscono le grandi linee della strategia di sviluppo, *adottati con il coinvolgimento degli organismi nazionali e regionali interessati, quale base per la programmazione dell'azione dell'Unione*, e ottenere, grazie alla programmazione congiunta, un maggior coordinamento dei donatori, soprattutto tra l'Unione e gli Stati membri.
- (13) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (14) In un contesto mondiale globalizzato, diverse politiche dell'Unione a valenza interna, in materia di ambiente, cambiamenti climatici, **promozione delle energie rinnovabili**, lavoro (anche di un lavoro dignitoso per tutti), parità di genere, energia, risorse idriche, trasporti, sanità, istruzione, giustizia, sicurezza, **cultura**, ricerca, innovazione, società dell'informazione, migrazione, agricoltura e pesca, fanno sempre più parte dell'azione esterna dell'UE. ■

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **ossia modelli di crescita che migliorino la coesione sociale, economica e territoriale e consentano agli indigenti di incrementare il loro contributo alla ricchezza nazionale e di beneficiarne maggiormente**, ribadisce l'impegno dell'Unione a promuovere questo tipo di crescita nell'ambito delle sue politiche interne e esterne coniugando tre pilastri: economico, sociale e ambientale.

- (15) Tra le grandi sfide che l'Unione **e i paesi in via di sviluppo devono** affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento **nazionale e** internazionale. **Il** presente regolamento dovrebbe **pertanto** contribuire a realizzare l'obiettivo di destinare almeno il 20% del bilancio dell'UE alla transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, mentre il programma su beni pubblici e sfide globali dovrebbe destinare almeno il 25% dei fondi ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Per raggiungere un impatto maggiore è necessario che, nella misura del possibile, le azioni in questi ■ ambiti si sostengano a vicenda.

**(16)** *Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di contribuire al rispetto dell'impegno congiunto dell'Unione volto a fornire sostegno continuato ■ allo sviluppo umano per il miglioramento della vita delle persone. Per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, almeno il 25% dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali dovrebbe essere destinato a questo settore dello sviluppo.*

*Almeno il 20% dell'assistenza assegnata a norma del presente regolamento dovrebbe essere assegnato a servizi sociali di base, con particolare attenzione alla sanità e all'istruzione, nonché all'istruzione secondaria, riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio nei casi in cui è prevista un'assistenza eccezionale. I dati relativi all'osservanza dovrebbero essere inclusi nella relazione annuale di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione comune.*

**(16 bis)** *Nel programma d'azione di Istanbul, i paesi meno sviluppati si sono impegnati a integrare gli scambi e le politiche di sviluppo delle capacità commerciali nelle strategie di sviluppo nazionali. Inoltre, nell'8ª conferenza ministeriale dell'OMC, i ministri hanno convenuto di mantenere, dopo il 2011, livelli di aiuti al commercio che riflettano almeno la media del periodo 2006-2008. Tali sforzi devono essere accompagnati da aiuti al commercio e da una facilitazione degli scambi migliori e più mirati.*

- (16 ter) *Anche se i programmi tematici dovrebbero sostenere in primo luogo i paesi in via di sviluppo, occorre che siano ammissibili a tali programmi tematici, alle condizioni definite nel presente regolamento, anche alcuni paesi beneficiari nonché i paesi e territori d'oltremare (PTOM) che non presentano i caratteri per essere qualificati come destinatari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e che sono disciplinati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).*
- (17) *I dati particolareggiati riguardanti i settori di cooperazione e l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie per zona geografica e settore di cooperazione sono elementi non essenziali del presente regolamento. Pertanto occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per aggiornare elementi degli allegati del presente regolamento comprendenti i dati particolareggiati relativi ai settori di cooperazione nell'ambito dei programmi geografici e tematici e le assegnazioni finanziarie indicative per zona geografica e settore di cooperazione. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

- (18) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.
- (19) Le competenze di esecuzione relative ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>1</sup>. Tenuto conto della loro natura, soprattutto di orientamento politico e dell'incidenza sul bilancio, in linea generale tali atti di esecuzione dovrebbero essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi di urgenza.

- (20) Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione sono definite nel regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... ("regolamento di esecuzione comune").
- (21) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# TITOLO I INTRODUZIONE

## Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. In forza del presente regolamento l'Unione può finanziare:
  - a) programmi geografici miranti a sostenere la cooperazione ***allo sviluppo*** con i paesi in via di sviluppo ***che*** figurano nell'elenco dei beneficiari di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC), ***eccettuati***:
    - i) ***i paesi firmatari dell'accordo di partenariato ACP-UE di Cotonou del 23 giugno 2000, escluso il Sud Africa;***
    - ii) ***i paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo;***
    - iii) ***i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento europeo di vicinato;***
    - iv) ***beneficiari ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento di assistenza preadesione.***

- b) i programmi tematici su beni pubblici e sfide globali **connessi allo sviluppo** e sul sostegno alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nei paesi **partner ai sensi dal paragrafo 1, lettera a) e i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo degli strumenti menzionati al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), nonché i paesi e i territori contemplati dalla** decisione del Consiglio ■ relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare ■ .
  - c) un programma panafricano a sostegno del **partenariato strategico tra l'Unione e l'Africa comprese modifiche e aggiunte successive, per coprire le attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa.**
2. Ai fini del presente regolamento, per regione si intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo.
  3. **I paesi e territori di cui al paragrafo 1, lettera a), paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 1, lettera c) sono denominati in appresso, a seconda dei casi, "paesi partner" o "regioni partner" nell'ambito del pertinente programma geografico, tematico o panafricano.**

## TITOLO II

### OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 2 Obiettivi e criteri di ammissibilità

1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e del consenso europeo in materia di sviluppo e modifiche convenute ad esso:
  - a) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a termine, eliminare la povertà;
  - b) *coerentemente con tale obiettivo primario*, la cooperazione nell'ambito del presente *regolamento* contribuisce anche a **■** :
    - i) promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile;
    - ii) *consolidare e sostenere* la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, **■**, i diritti umani *e i pertinenti principi del diritto internazionale*.

***1 bis. la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuisce a realizzare gli impegni e gli obiettivi internazionali nel campo dello sviluppo che l'Unione ha accettato, in particolare gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), e i nuovi obiettivi di sviluppo post 2015 .***

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite rilevanti indicatori, ***tra cui indicatori di sviluppo umano***, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), e, ***dopo il 2015***, altri indicatori convenuti dall'Unione e dagli Stati membri ***in ambito internazionale***.

2. Le azioni nell'ambito dei programmi geografici sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

Le azioni nell'ambito del programma panafricano e dei programmi tematici sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC, tranne se:

***a) si applicano a un paese o a un territorio beneficiario che non è considerato paese o territorio beneficiario degli APS dall'OCSE/DAC, oppure***

b) l'azione è intesa a realizzare un'iniziativa globale, una priorità politica dell'Unione o a rispettare un obbligo o impegno internazionale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 6, **paragrafo 2**, e non ha le caratteristiche per soddisfare i criteri per gli APS.

**2 bis.** Fatta salva la lettera a), almeno il 90 % della spesa prevista dal programma panafricano e **almeno il 95 % della spesa prevista dai** programmi tematici deve rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

3. Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario<sup>1</sup> e ammissibili al finanziamento in forza di quel regolamento non possono, in linea di principio, essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. ***In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame effettivo tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo.***

Articolo 3  
Principi generali

1. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.
2. Nel dare esecuzione al presente regolamento e al fine di rendere quanto più incisiva l'assistenza dell'Unione, è adottato un approccio differenziato ai paesi partner atto a garantire una cooperazione specifica e su misura che tenga conto, per ciascun paese:
  - a) delle esigenze, *sulla base di criteri quali la popolazione, il reddito pro capite, l'estensione della povertà, la ripartizione del reddito e il livello di sviluppo umano;*
  - b) della capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento; e
  - c) degli impegni e delle prestazioni, *sulla base di criteri e indicatori quali i progressi a livello politico, economico e sociale, la parità di genere, i progressi in materia di buon governo e diritti umani, e l'assorbimento efficace dell'aiuto, in particolare il modo in cui un paese sfrutta risorse limitate ai fini dello sviluppo, cominciando dalle proprie;*

***d) l'impatto potenziale degli aiuti allo sviluppo dell'UE.***

L'approccio differenziato è inoltre perseguito tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner.

Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post crisi, fragilità e vulnerabilità.

***Si tiene conto di criteri quali l'indice di sviluppo umano, l'indice di vulnerabilità economica e altri indici pertinenti, anche per misurare la povertà e la disuguaglianza interne, a sostegno dell'analisi e dell'individuazione dei paesi più bisognosi.***

3. ***Le problematiche trasversali quali definite nel consenso europeo vengono integrate in tutti i programmi. Vengono inoltre integrati, ove opportuno, la prevenzione dei conflitti, il lavoro dignitoso e i cambiamenti climatici.***

*Si intende che le problematiche trasversali di cui al comma precedente comprendono le seguenti dimensioni, a cui si presta particolare attenzione se le circostanze lo richiedono: la non discriminazione, i diritti di persone che appartengono a minoranze, i diritti di persone con disabilità, i diritti di persone con malattie potenzialmente letali e altri gruppi vulnerabili, i diritti fondamentali dei lavoratori e l'inclusione sociale, l'emancipazione delle donne, lo stato di diritto, lo sviluppo di capacità per i parlamenti e la società civile, e la promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, nonché il rafforzamento istituzionale, anche a livello locale e regionale.*

5. Nell'esecuzione del presente regolamento *si garantisce la coerenza politica per lo sviluppo* e l'omogeneità con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate, *conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

A tale *proposito*, le misure finanziate dal presente regolamento, comprese quelle gestite dalla BEI, si basano sulle politiche di cooperazione *allo sviluppo* definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie *pertinenti* dell'Unione.

6. L'**Unione** e gli Stati membri cercano di attivare frequenti e sistematici scambi di informazioni, anche con altri donatori, e incoraggiano un coordinamento e una complementarità maggiori tra i donatori, puntando su programmazioni pluriennali congiunte ■ imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie di **sviluppo** equivalenti dei paesi partner. **Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese**, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso ad accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.
7. **L'Unione** promuove un approccio multilaterale alle sfide globali e **coopera con gli Stati membri a tal fine**. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.
- 7 bis. **Le relazioni tra l'Unione e gli Stati membri e i paesi partner hanno come fondamento e mirano a promuovere i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, nonché i principi della titolarità e della responsabilità reciproca.**
- Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'UE.**

8. L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, conformemente alle migliori prassi internazionali, e allinea il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali e regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner, *ove possibile e sostiene la titolarità democratica e la responsabilità interna e reciproca*. A tal fine promuove:

a) un processo di sviluppo *trasparente e* sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, *mirato anche a incentivare le competenze locali*;

*a bis) (nuovo) un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani, sia civili che politici, economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi dei diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, aiutare i paesi partner ad ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani e sostenere i detentori di diritti, con particolare attenzione per i gruppi poveri e vulnerabili, nel far valere i loro diritti*;

b) *la partecipazione alle decisioni della popolazione dei paesi partner*, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico. *Particolare attenzione è accordata ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, anche in materia di partecipazione, supervisione e responsabilità*;

- c) modalità e strumenti di cooperazione efficaci **■** *in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC*, come previsto all'articolo 4 del regolamento *di esecuzione* comune, *compreso il ricorso a strumenti innovativi* quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, *tenendo debitamente conto delle questioni della sostenibilità del debito, del numero di tali meccanismi e dell'obbligo di valutazione sistematica dell'impatto in conformità degli obiettivi del presente regolamento, in particolare la riduzione della povertà.*

*Tutti i programmi, gli interventi e le modalità e gli strumenti di cooperazione, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sulla concessione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese ■ ;*

- c bis) (nuovo) la mobilitazione delle entrate nazionali tramite il rafforzamento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti;*

- d) *un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori;*
- e) *il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner improntato ad orientamenti e principi di migliori prassi concordati in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti;*
- e bis) *(nuovo) approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri di riferimento trasparenti condotti dai paesi e basati, ove opportuno, su traguardi e indicatori internazionalmente convenuti, quali quelli degli OSM, per valutare e comunicare i risultati, compresi realizzazioni, esiti e ripercussioni degli aiuti allo sviluppo.*



9. L'Unione sostiene, *ove opportuno*, la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, *la dimensione di sviluppo degli* accordi di partenariato, e la cooperazione triangolare. *L'Unione promuove la cooperazione sud-sud.*

- 9 bis.** *La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.*
- 9 ter.** *Nelle sue attività di cooperazione allo sviluppo l'Unione si avvale, ove opportuno, delle esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e degli insegnamenti tratti e li condivide.*
10. La Commissione *intrattiene* scambi sistematici di informazioni con la società civile *e le autorità locali.*
- 10 bis.** *L'assistenza dell'Unione a titolo del presente regolamento non viene utilizzata per finanziare l'acquisto di armi o munizioni o operazioni che hanno obiettivi militari o di difesa.*

## **TITOLO III**

### **OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI**

#### Articolo 4 Attuazione dell'*assistenza* dell'Unione

Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l'assistenza dell'Unione è posta in essere tramite i programmi geografici e tematici e il programma panafricano e in conformità del regolamento *di esecuzione* comune.

#### Articolo 5 Programmi geografici

1. La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente articolo riguarda azioni di natura nazionale, regionale, transregionale e continentale.
2. I programmi geografici comprendono attività di cooperazione, nei settori di pertinenza ■ :
  - a) a livello regionale con i paesi partner *di cui all'articolo 1, paragrafo 1 bis, in particolare al fine di attenuare l'impatto della modulazione nei paesi partner in cui si registrano diseguaglianze marcate o in aumento, e*

- b) a livello bilaterale con i paesi partner *che non sono a reddito medio-alto secondo l'elenco dei paesi in via di sviluppo dell'OCSE/DAC o il cui PIL non è superiore all'1% del PIL mondiale.*
- c) *In casi eccezionali, anche in vista dell'eliminazione graduale delle sovvenzioni per lo sviluppo, la cooperazione bilaterale può essere intrapresa anche con un numero limitato di paesi, laddove ciò sia debitamente giustificato alla luce dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2. L'eliminazione graduale ha luogo in stretto coordinamento con altri donatori; la conclusione di questo tipo di cooperazione sarà accompagnata, laddove opportuno, da un dialogo politico con il paese interessato incentrato sulle esigenze dei gruppi più poveri e vulnerabili.*

3. I programmi geografici *sono* elaborati in base ai settori di cooperazione previsti dal **■** consenso europeo *in materia di sviluppo e successive modifiche convenute nonché in base ai seguenti settori di cooperazione*, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

*I. Diritti umani, democrazia e buon governo:*

- a) democrazia, diritti umani e stato di diritto;*
- b) parità di genere, emancipazione e parità di opportunità per le donne;*
- c) gestione del settore pubblico a livello centrale e locale;*
- d) politica e amministrazione fiscale;*
- e) lotta contro la corruzione;*
- f) società civile e autorità locali;*
- g) promozione e tutela dei diritti dei minori.*

**II. Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano:**

- a) sanità, istruzione, protezione sociale, occupazione e cultura;*
- b) clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali;*
- c) agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizionale;*
- c bis) energia sostenibile;*
- d) gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terrestri, forestali e idriche;*
- e) cambiamenti climatici e ambiente.*

**III. Altri settori significativi per lo sviluppo:**

- a) *migrazione e asilo;*
- b) *collegamento tra aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo;*
- c) *resilienza e riduzione del rischio di catastrofi;*
- d) *sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti.*

**3 bis.** *Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione qui sopra* ■ *figurano all'allegato IV.*

4. *Nell'ambito di ciascun programma nazionale, l'assistenza dell'Unione si concentra in linea di principio su tre settori* ***al massimo, da convenire ove possibile con il paese partner.***

Articolo 6  
Programmi tematici

1. Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, le azioni intraprese tramite i programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate dai programmi geografici e ■ sono complementari *e coerenti* con queste.
2. La programmazione delle azioni tematiche è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) gli obiettivi politici dell'Unione stabiliti dal presente regolamento non possono essere conseguiti in modo adeguato e efficace tramite programmi geografici, *ivi comprese eventualmente azioni nel caso in cui il programma geografico non esiste o è stato sospeso o nel caso in cui non è stato raggiunto un accordo con il paese partner interessato*;
  - b) le azioni riguardano iniziative mondiali a sostegno di obiettivi *di sviluppo* internazionalmente convenuti ■ o beni pubblici e sfide globali ■ ;

■

- c) le azioni *hanno natura* multiregionale, *multinazionale* e/o trasversale;
- d) *le azioni sono intese a realizzare* politiche innovative ■ o iniziative volte ad indirizzare azioni future;

*oppure*

- e) *le azioni* ■ rispecchiano una priorità politica dell'Unione o un obbligo o un impegno internazionale dell'Unione *pertinente al settore della cooperazione allo sviluppo*.

■

- 3. *Se non diversamente previsto dal presente regolamento, le azioni tematiche vanno a beneficio diretto dei paesi o territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e vengono realizzate in tali paesi o territori. Tali azioni possono essere realizzate al di fuori di detti paesi o territori se ciò consente di conseguire gli obiettivi del rispettivo programma nel modo più efficace.*

Articolo 7  
Beni pubblici e sfide globali

1. *L'obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali è sostenere azioni in settori da trarre da:*
  - a) ambiente e cambiamenti climatici;*
  - b) energia sostenibile;*
  - c) sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura;*
  - d) sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile nonché*
  - e) migrazione e asilo.*
  
2. *Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione qui sopra figurano all'allegato V, Parte A.*

## Articolo 8

### **Organizzazioni della società civile e autorità locali**

1. Obiettivo del programma è **consolidare** le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei **paesi partner e, ove previsto dal presente regolamento, nell'Unione e nei beneficiari ammissibili ai sensi del regolamento IPA. Le iniziative da finanziare vengono realizzate in primo luogo dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali. Ove opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, le iniziative possono essere realizzate da altri attori a vantaggio delle** organizzazioni della società civile e **delle** autorità locali **interessate.**
2. **Ulteriori dettagli sui** settori di **cooperazione** di cui al presente articolo ■ figurano all'allegato V, **Parte B.**

Articolo 9  
Programma panafricano

1. L'assistenza dell'Unione **finanzia un programma panafricano a** sostegno del **partenariato strategico tra l'Unione e l'Africa comprese modifiche e aggiunte successive**, per coprire le attività di natura transregionale, continentale o mondiale **in e con l'Africa**.
2. Il programma panafricano **provvede alla complementarietà e alla coerenza con altri programmi di cui al presente regolamento, nonché con altri** strumenti **di finanziamento** dell'azione esterna dell'Unione, nello specifico il Fondo europeo di sviluppo e lo strumento europeo di vicinato.
- 
3. **Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione di cui al presente articolo figurano all'allegato VI.**

## **TITOLO IV**

### **PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI**

#### Articolo 10

Quadro generale della programmazione e dell'assegnazione dei fondi

1. Nel caso dei programmi geografici, i programmi indicativi pluriennali per i paesi e le regioni partner sono elaborati partendo da un documento di strategia, come previsto all'articolo 11.

Nel caso dei programmi tematici, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati conformemente all'articolo 13.

***Il programma indicativo pluriennale panafricano è elaborato conformemente all'articolo 13bis.***

La Commissione adotta le misure di esecuzione ***in conformità dell'***articolo 2 del regolamento di ***esecuzione*** comune in base ai documenti di programmazione di cui agli articoli ***11, 13 e 13bis.***

Il sostegno dell'Unione può essere erogato anche tramite misure non previste da questi documenti, come stabilito *dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione* comune.

*La programmazione ai sensi del presente regolamento tiene nella debita considerazione i diritti umani e la democrazia nei paesi partner.*

2. In una prima fase *e durante tutto* il processo di programmazione, l'Unione e i suoi Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri. *L'Unione consulta inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, la società civile e le autorità regionali e locali, ivi compresi i rappresentanti della società civile, le autorità locali e altri organismi di esecuzione. Il Parlamento europeo è informato.*
3. Nell'ambito di ciascun programma geografico, la Commissione *adotta* le assegnazioni indicative pluriennali conformemente ai principi generali del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tenendo presente la specificità dei diversi programmi e le difficoltà particolari dei paesi o delle regioni in situazioni di crisi, vulnerabilità, fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di catastrofi.

4. I fondi possono rimanere non assegnati *al fine di assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di circostanze impreviste, soprattutto in situazioni fragili, di crisi e post-crisi, nonché per consentire la sincronizzazione con i cicli strategici dei paesi partner e l'adeguamento delle assegnazioni indicative a seguito delle revisioni effettuate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 13bis, paragrafo 3*. L'impiego di tali fondi, che possono essere successivamente assegnati o riassegnati secondo le procedure previste all'*articolo 14*, è deciso in seguito conformemente al regolamento di *esecuzione* comune.

*La quota di fondi che resta non assegnata a livello di ciascun tipo di programma non supera il 5%, eccetto a fini di sincronizzazione e per i paesi di cui all'articolo 12, paragrafo 1.*

5. *Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2 la Commissione può prevedere uno specifico stanziamento di fondi al fine di assistere i paesi e le regioni partner nel rafforzamento della loro cooperazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione.*
- 5bis. *(nuovo) Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione comune tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni della stessa.*

## Articolo 11

### Documenti di programmazione per i programmi geografici

- 1. *I documenti dell'Unione di cui al presente articolo sono considerati documenti di programmazione strategica ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune.*
  
- 1a. *La preparazione, l'attuazione e il riesame di tutti i documenti di programmazione ai sensi del presente articolo rispettano i principi della coerenza strategica dello sviluppo e quelli dell'efficacia degli aiuti: titolarità democratica, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento con i paesi partner o i sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca, orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 3, paragrafi da 5 a 8. Ove possibile, il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici del paese partner.*

*I documenti di programmazione per i programmi geografici, compresi i documenti di programmazione congiunta, si basano, per quanto possibile, su un dialogo tra l'Unione, gli Stati membri interessati e il paese o la regione partner, compresi i parlamenti nazionali e regionali, e coinvolge la società civile, le autorità locali e altre parti, così da migliorare la titolarità del processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare quelle volte alla riduzione della povertà.*

1. I documenti di strategia elaborati dall'Unione definiscono un quadro coerente per la cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e i paese o le regioni partner interessati, in linea con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi, i principi e le **disposizioni d'intervento di cui al presente regolamento**.

1. █

2. I documenti di strategia *sono* soggetti a revisione intermedia o █ a revisioni ad hoc, *secondo* necessità, conformemente agli opportuni principi e procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner.

3. I documenti di strategia sono elaborati per i █ paesi o le regioni partner █ .  
I documenti di strategia non sono richiesti:

- a) quando il paese ha elaborato una strategia di sviluppo nazionale sotto forma di piano di sviluppo nazionale, o simile documento di sviluppo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

***a bis) nel caso di paesi o regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto che definisce una strategia globale dell'Unione, comprensivo di un capitolo specifico sulla politica di sviluppo;***

b) nel caso di paesi o regioni per i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;

c) per le regioni che hanno una strategia convenuta di concerto con l'Unione;

***d) nel caso di paesi in cui l'Unione intende sincronizzare la propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi anteriormente al 1° gennaio 2017; in tali casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale contiene la risposta dell'Unione per tale paese;***

e) per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il periodo 2014-2020 ■ .

***Nei casi a bis) ed e) il programma indicativo pluriennale per tale paese o regione contiene la strategia di sviluppo dell'Unione per tale paese o regione.***

5. Programmi indicativi pluriennali sono elaborati per ciascun paese o regione che riceve un'assegnazione indicativa di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. Ad eccezione dei paesi e delle regioni di cui alla **lettera d) del secondo comma del paragrafo 3 e** al paragrafo 4, questi documenti sono elaborati in base a documenti di strategia o documenti **equivalenti** di cui al **paragrafo 3**.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al paragrafo 3, lettera b), può sostituire il programma indicativo pluriennale se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi, e le procedure di cui all'articolo 14.

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di rendimento chiari, specifici e trasparenti e **le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per priorità e, in caso, le modalità di aiuto**. Se necessario, le **assegnazioni finanziarie** possono essere indicate sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati. **Non può essere prevista alcuna assegnazione finanziaria indicativa dopo il periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, a meno di non essere specificamente soggetta alla disponibilità di risorse oltre tale periodo.**

I programmi indicativi pluriennali *possono* essere se necessario *riesaminati anche ai fini di un'efficace attuazione*, in funzione di revisioni intermedie o ad hoc del documento di strategia su cui si basano.

*Le assegnazioni indicative, le priorità, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e, in caso, le modalità di aiuto. possono parimenti essere adattate in esito a revisioni, in particolare in seguito a situazioni di crisi o post crisi*

*Tali revisioni dovrebbero contemplare le esigenze nonché l'impegno e i progressi in relazione agli obiettivi convenuti in materia di sviluppo, anche per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto e il buon governo.*

*5bis. La Commissione riferisce sulla programmazione congiunta con gli Stati membri nell'ambito della relazione di cui all'articolo 16 delle norme di esecuzione comuni, presentando anche raccomandazioni nei casi di programmazione congiunta non pienamente realizzata*

## Articolo 12

### Programmazione per i paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità

1. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi *e le regioni* in situazioni di crisi, post crisi, ■ fragilità, *o esposti alle catastrofi naturali*, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati.

Occorre prestare la debita attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post conflitto, *nonché al ruolo delle donne e ai diritti dei minori in tali processi.*

Quando un paese o *una regione* partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo *tra tutti i pertinenti attori* per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni, *affrontano il problema della vulnerabilità agli shock e rafforzano la resilienza.*

2. *Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali* crisi o minacce *immediate* per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, ■ i documenti di cui all'articolo 11 possono essere modificati utilizzando la ■ procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Queste revisioni possono proporre una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti di politica umanitaria a quelli di politica di sviluppo.

## Articolo 13

### Documenti di programmazione per i programmi tematici

- 1. ***I documenti dell'Unione di cui al presente articolo sono considerati documenti di programmazione strategica ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune.***
  
- 1. I programmi indicativi ***pluriennali*** per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione sul tema interessato ***e, in ordine al programma su beni pubblici e sfide globali, per ciascun settore di cooperazione***, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di prestazione ***chiari, specifici e trasparenti***, la situazione internazionale e le attività dei principali partner ***e, in caso, le modalità di aiuto***.

Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione ad iniziative globali. I programmi indicativi pluriennali sono ***complementari rispetto ai programmi geografici e*** coerenti con i documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2. I programmi indicativi pluriennali specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, ***per settore di cooperazione*** e per priorità. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati.

I programmi indicativi pluriennali sono riesaminati, se necessario, per garantire un'attuazione efficace, tenendo presenti le revisioni intermedie o ad hoc.

***Le assegnazioni indicative, le priorità, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e, in caso, le modalità di aiuto possono parimenti essere adattate in esito a revisioni.***

*Articolo 13bis*  
*Documenti di programmazione per il programma panafricano*

- 1. I documenti dell'Unione di cui al presente articolo sono considerati documenti di programmazione strategica ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune.*
- 2. La preparazione, l'attuazione e la revisione dei documenti di programmazione ai sensi del presente articolo rispettano i principi dell'efficacia degli aiuti come previsto all'articolo 3, paragrafi da 5 a 8.*

*La programmazione si basa su un dialogo che coinvolga tutte le parti interessate pertinenti, ad esempio il Parlamento panafricano.*

*Il programma indicativo pluriennale per il programma panafricano definisce le priorità individuate ai fini del finanziamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di prestazione chiari, specifici e trasparenti e, in caso, le modalità di aiuto.*

*Il programma indicativo pluriennale è coerente con i programmi geografici e tematici di cui al presente regolamento.*

3. *Il programma indicativo pluriennale specifica l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo. Il programma indicativo pluriennale può essere soggetto a una revisione, se necessario, per rispondere a sfide impreviste o a problemi di attuazione, nonché per tenere conto di eventuali revisioni del partenariato strategico.*

## Articolo 14

### Approvazione dei documenti di strategia e adozione dei programmi indicativi pluriennali

1. La Commissione approva i documenti di strategia e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di *esecuzione* comune. Questa procedura si applica anche a revisioni aventi come effetto modifiche significative della strategia o della relativa programmazione.
- 2.
3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, riguardanti le circostanze di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può *riesaminare* i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di *esecuzione* comune.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 15

Partecipazione di paesi terzi non ammissibili in forza del presente regolamento

In circostanze *eccezionali* e debitamente giustificate e *fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2*, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere *nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali conformemente all'articolo 14 o degli atti di esecuzione pertinenti conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune*, di estendere l'ammissibilità delle azioni a paesi e territori che non potrebbero altrimenti beneficiare dei finanziamenti in forza dell'articolo 1, laddove l'azione da realizzare è di portata mondiale, regionale, transregionale o transfrontaliera. ■

### Articolo 16

Sospensione degli aiuti

■

Articolo 17  
Delega di poteri alla Commissione

- I.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare **■** :
- a) i dettagli sui settori di cooperazione menzionati:**
- *all'articolo 5, paragrafo 3 di cui all'allegato IV, Parti A e B*
  - *all'articolo 7, paragrafo 2 di cui all'allegato V, Parte A*
  - *all'articolo 8, paragrafo 2 di cui all'allegato V, Parte B*
  - *all'articolo 9, paragrafo 3 di cui all'allegato VI, in particolare nel seguito da riservare ai vertici Africa-UE*
- b) le assegnazioni finanziarie indicative nell'ambito dei programmi geografici e del programma tematico su beni pubblici e sfide globali di cui all'allegato VII. Le modifiche non producono l'effetto di diminuire l'importo iniziale per oltre il 5% ad eccezione delle assegnazioni nell'ambito dell'allegato VII, 1 b.**

2. ***In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione comune e in base alle raccomandazioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato che modifica gli elementi elencati al paragrafo 1.***

Articolo 18  
Esercizio della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 17 è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.
2. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. ***Un*** atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



Articolo 19  
Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato DCI. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. ***Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la Banca.***

Articolo 20  
Importo finanziario di riferimento

1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a **19 662 milioni** EUR. ***Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio quale parte della procedura annuale di bilancio, entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.***
2. Gli importi indicativi ■ assegnati a ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono riportati nell'allegato VII. ■
3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus +", per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 **680 milioni** EUR proveniente da vari strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, ***strumento*** europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato ■ ) sarà assegnato ad azioni sulla mobilità a scopo di apprendimento da e verso paesi terzi, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni o le organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus +" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

Il finanziamento è reso disponibile attraverso *due* assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi *quattro* anni e ai *tre* anni rimanenti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale dei relativi strumenti, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze imprevedute o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione.

4. *Il finanziamento in forza del presente regolamento non supera, in totale, 707 milioni EUR dell'importo finanziario di riferimento assegnato al presente strumento. I fondi provengono dalle assegnazioni finanziarie per i programmi geografici, ed è specificata la distribuzione regionale attesa e il tipo di azioni da finanziare. I fondi derivati dal presente strumento per il finanziamento delle azioni previste dal regolamento "Erasmus +" sono utilizzati per le azioni nei paesi partner contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi più poveri. L'azione per la mobilità degli studenti e del personale tra paesi partecipanti e paesi terzi, finanziata mediante assegnazioni dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo, si concentra su ambiti rilevanti per lo sviluppo inclusivo e sostenibile dei paesi in via di sviluppo.*

*La Commissione include nella relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento un elenco di tutte le azioni di "Erasmus +" finanziate mediante lo strumento in questione e indica la loro conformità con gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.*

#### Articolo 21

#### Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 22  
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica dal 1° gennaio **2014 fino al 31 dicembre 2020**.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*    *Per il Consiglio*  
*Il presidente*    *Il presidente*

## ALLEGATO IV<sup>3</sup>

### SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI

#### A. SETTORI COMUNI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI

I programmi geografici *sono* elaborati in base alle aree di cooperazione di seguito riportate, che non vanno intese come settori. Le priorità sono stabilite in linea con *gli impegni internazionali nel settore della politica di sviluppo cui partecipa l'Unione, in particolare gli OSM e i nuovi obiettivi di sviluppo post 2015 convenuti a livello internazionale, che modificano o sostituiscono gli OSM e sulla base di un dialogo politico con ciascun paese o regione ammissibile.*

##### I. Diritti umani, democrazia e buon governo

##### a) Democrazia, diritti umani e stato di diritto

- *sostenere la democratizzazione e rafforzare le istituzioni democratiche, compreso il ruolo dei parlamenti;*

---

<sup>3</sup> NB: Gli allegati I, II e III sono stati soppressi.

- *rafforzare lo stato di diritto e l'indipendenza dei sistemi giudiziari e di protezione nonché garantire un accesso equo e agevole alla giustizia per tutti;*
- *sostenere il funzionamento trasparente e responsabile delle istituzioni e del decentramento; promuovere un dialogo sociale interno partecipativo e altri tipi di dialogo su governance e diritti umani;*
- *promuovere la libertà dei media, compresi i moderni mezzi di comunicazione;*
- *promuovere il pluralismo politico, la tutela dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali e la protezione delle persone appartenenti a minoranze e ai gruppi più vulnerabili;*
- *sostenere le lotta alla discriminazione e alle pratiche discriminatorie di qualsiasi natura, comprese quelle fondate su origine razziale o etnica, casta, religione o credo, sesso, identità di genere o orientamento sessuale, appartenenza sociale, disabilità, stato di salute o età;*
- *promuovere la registrazione civile, soprattutto la registrazione delle nascite e dei decessi.*

b) Parità di genere ■ , empowerment e *parità di opportunità per le donne* ■

- *promuovere la parità di genere e l'equità;*
- *tutelare i diritti delle donne e delle ragazze, anche tramite azioni contro i matrimoni di minori e altre pratiche tradizionali dannose, come la mutilazione genitale femminile e qualsiasi forma di violenza contro donne e ragazze e sostegno per le vittime della violenza di genere;*
- *promuovere l'empowerment delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace.*

c) Gestione del settore pubblico a livello centrale e locale

- *sostenere lo sviluppo del settore pubblico per migliorare l'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base, in particolare nei settori di sanità e istruzione;*
- *sostenere i programmi volti a migliorare la formulazione delle politiche, la gestione delle finanze pubbliche, compresi l'istituzione e il potenziamento di organismi e misure di audit, controllo e antifrode, e lo sviluppo istituzionale, compresa la gestione delle risorse umane;*

- *rafforzare la competenza tecnica dei parlamenti, consentendo loro di valutare la formulazione e il controllo dei bilanci nazionali e di contribuirvi, anche in materia di entrate nazionali provenienti dall'estrazione di risorse e questioni fiscali.*

d) **Politica e amministrazione fiscale**

- *sostenere la costituzione o il rafforzamento di sistemi fiscali nazionali equi, trasparenti, efficaci, progressivi e sostenibili;*
- *rafforzare le capacità di controllo nei paesi in via di sviluppo nella lotta contro l'evasione fiscale e i flussi finanziari illegali;*
- *sostenere la produzione e la diffusione di attività sulla frode fiscale e i suoi effetti, in particolare da parte di organi di vigilanza, parlamenti e organizzazioni della società civile;*
- *sostenere le iniziative multilaterali e regionali in materia di amministrazione fiscale e riforme fiscali;*

- *sostenere i paesi in via di sviluppo ai fini della loro partecipazione più efficace alle strutture e ai processi in materia di cooperazione tributaria internazionale;*
- *sostenere l'inclusione di relazioni in base al paese e al progetto nelle legislazioni dei paesi partner al fine di migliorare la trasparenza finanziaria.*

e) ***Lotta alla corruzione***

- *assistere i paesi partner nella lotta contro ogni forma di corruzione, anche mediante la promozione, la sensibilizzazione e le notifiche;*
- *aumentare la capacità degli organismi di controllo e vigilanza e della magistratura.*

f) **Società civile e autorità locali**

- *sostenere lo sviluppo di capacità delle organizzazioni della società civile al fine di rafforzarne la voce e la partecipazione attiva nel processo di sviluppo e portare avanti il dialogo politico, sociale ed economico;*

- *sostenere lo sviluppo di capacità delle autorità locali e mobilitare le loro competenze per promuovere un approccio territoriale allo sviluppo, compresi i processi di decentramento;*
- *promuovere un ambiente favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile.*

g) *Promozione e tutela dei diritti dei minori*

- *promuovere il rilascio di documenti legali;*
- *sostenere un livello di vita adeguato e sano e una crescita sana verso l'età adulta;*
- *garantire che tutti ottengano un'istruzione di base.*

2. ■

## II. Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano

### a) *Sanità, istruzione, protezione sociale, occupazione e cultura*

- *sostenere le riforme settoriali che migliorano l'accesso ai servizi sociali di base, in particolare ai servizi di qualità per la sanità e l'istruzione, con un'attenzione particolare agli OSM correlati e all'accesso a tali servizi da parte dei poveri e dei gruppi emarginati e vulnerabili;*
- *rafforzare le capacità locali di risposta alle sfide globali, regionali e locali, anche avvalendosi di un sostegno al bilancio settoriale con un maggiore dialogo politico,*
- *rafforzare i sistemi sanitari, facendo i conti tra l'altro con la mancanza di fornitori di servizi sanitari qualificati, l'equo finanziamento per la sanità e la riduzione dei prezzi dei farmaci e dei vaccini per i poveri;*

- *promuovere la piena ed efficace attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, nonché dei risultati delle relative conferenze di revisione e, in tale contesto, della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito;*
- *garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile economicamente accessibile e di buona qualità, strutture sanitarie e igiene adeguate;*
- *migliorare il sostegno e l'accesso equo all'istruzione di qualità;*
- *sostenere una formazione professionale che aumenti la capacità di occupazione e la capacità di condurre ricerche e utilizzarne i risultati a favore dello sviluppo sostenibile;*
- *sostenere i regimi e le piattaforme nazionali di protezione sociale, compresi i regimi sanitari e pensionistici, rivolgendo particolare attenzione a ridurre le disuguaglianze;*
- *sostenere l'agenda per il lavoro dignitoso e la promozione del dialogo sociale;*

- *promuovere il dialogo interculturale, la diversità culturale e il rispetto per la pari dignità di tutte le culture;*
- *promuovere la cooperazione internazionale per stimolare il contributo dell'industria culturale alla crescita economica nei paesi in via di sviluppo al fine di sfruttare pienamente il suo potenziale ai fini della lotta contro la povertà, anche affrontando problematiche quali l'accesso al mercato e i diritti di proprietà intellettuale.*

b) **Clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali**

- *sostenere lo sviluppo di un settore privato locale competitivo, anche sviluppando la capacità istituzionale e imprenditoriale locale;*
- *sostenere lo sviluppo di sistemi di produzione locali e di imprese locali, anche imprese "verdi";*
- *promuovere PMI, microimprese, cooperative e il commercio equo;*
- *promuovere lo sviluppo di mercati locali, nazionali e regionali, compresi i mercati per i beni e servizi ambientali;*

- *sostenere le riforme del quadro legislativo e normativo e la loro applicazione;*
- *facilitare l'accesso all'imprenditoria e ai servizi finanziari, come il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti;*
- *sostenere l'attuazione dei diritti del lavoro convenuti a livello internazionale;*
- *istituire e migliorare le leggi e i catasti per proteggere i diritti di proprietà terriera e di proprietà intellettuale;*
- *promuovere politiche di ricerca e innovazione che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e inclusivo;*
- *promuovere investimenti che generano occupazione sostenibile, anche tramite combinazioni di meccanismi, rivolgendo particolare attenzione al finanziamento delle società nazionali e all'utilizzo dei capitali nazionali, in particolare a livello di PMI, e al sostegno dello sviluppo delle risorse umane;*

- *migliorare le infrastrutture nel pieno rispetto delle norme sociali e ambientali;*
- *promuovere approcci settoriali ai trasporti sostenibili, rispondendo alle esigenze dei partner, assicurando la sicurezza, l'accessibilità economica e l'efficienza dei trasporti e riducendone al minimo gli effetti negativi sull'ambiente;*
- *coinvolgere il settore privato al fine di migliorare lo sviluppo socialmente responsabile e sostenibile, promuovere la responsabilità sociale e ambientale delle imprese e il dialogo sociale;*
- *assistere i paesi in via di sviluppo negli sforzi per l'integrazione regionale, continentale nonché commerciale, fornire assistenza ai fini della loro integrazione armoniosa e progressiva nell'economia mondiale;*
- *sostenere un accesso più generalizzato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per colmare il divario digitale.*

c) *Agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizionale*

- *aiutare a sviluppare la capacità di reazione dei paesi in via di sviluppo di fronte a shock (quali la scarsità di risorse e di approvvigionamenti, la volatilità dei prezzi) e affrontare le disuguaglianze, consentendo ai poveri un miglior accesso alla terra, agli alimenti, all'acqua, all'energia e alla finanza senza pregiudicare l'ambiente;*
- *favorire prassi agricole sostenibili e la relativa ricerca nel settore agricolo, concentrandosi sulle piccole proprietà agricole e sulle condizioni di vita nelle zone rurali;*
- *sostenere le donne nel settore agricolo;*
- *incoraggiare l'impegno dei governi per favorire gli investimenti privati responsabili in termini sociali ed ecologici;*
- *sostenere approcci strategici alla sicurezza alimentare, riguardanti in particolare la disponibilità alimentare, l'accesso, le infrastrutture, lo stoccaggio e la nutrizione;*
- *affrontare l'insicurezza alimentare e la malnutrizione tramite interventi di base in situazioni di transizione e fragilità;*

- *sostenere lo sviluppo territoriale condotto dai paesi, partecipativo, decentrato e sostenibile da un punto di vista ambientale.*

**d) Energia sostenibile**

- *migliorare l'accesso a servizi energetici moderni, economicamente accessibili, sostenibili ed efficienti e a servizi di energia pulita e rinnovabile;*
- *promuovere soluzioni energetiche sostenibili a livello locale e regionale e la produzione energetica decentrata.*

**e) Gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terrestri, forestali e idriche, in particolare:**

- *sostenere i processi e gli organi di vigilanza e appoggiare riforme della governance che promuovano la gestione sostenibile e trasparente nonché la conservazione delle risorse naturali;*
- *promuovere un accesso equo all'acqua, nonché una gestione integrata delle risorse idriche e dei bacini idrografici;*
- *promuovere la tutela e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici;*

- *promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e una gestione sicura e sostenibile delle sostanze chimiche e dei rifiuti, tenendo conto del loro impatto sulla salute.*

*f) Cambiamenti climatici e ambiente*

- *promuovere l'uso di tecnologie più pulite, l'energia sostenibile e l'efficienza delle risorse con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo a basso impiego di carbonio rafforzando al contempo le norme ambientali;*
- *migliorare la resilienza dei paesi in via di sviluppo alle conseguenze dei cambiamenti climatici sostenendo l'adeguamento ai cambiamenti climatici basato sull'ecosistema e le misure di mitigazione e di riduzione del rischio di catastrofi;*
- *sostenere l'attuazione di pertinenti accordi multilaterali in materia ambientale, in particolare rafforzando la dimensione ambientale del quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile e la promozione della protezione della biodiversità;*
- *aiutare i paesi partner a gestire la sfida degli sfollamenti e delle migrazioni dovute agli effetti dei cambiamenti climatici e ripristinare le condizioni di vita dei rifugiati per ragioni climatiche.*

III. Altri settori significativi per lo *sviluppo*

3. █

a) *Migrazione e asilo*

- *sostenere sforzi mirati a sfruttare pienamente l'interrelazione tra la migrazione, la mobilità, l'occupazione e la riduzione della povertà, al fine di rendere la migrazione una forza positiva per lo sviluppo e ridurre il fenomeno della fuga di cervelli;*
- *sostenere i paesi in via di sviluppo nell'adozione di politiche a lungo termine per la gestione dei flussi migratori, nel rispetto dei diritti umani dei migranti e delle loro famiglie e migliorarne la protezione sociale.*

b) Collegamento tra *aiuti* umanitari e █ cooperazione allo sviluppo █

- *ricostruire e riabilitare, a medio e lungo termine, le regioni e i paesi colpiti da conflitti, da catastrofi naturali o provocate dall'uomo;*
- *svolgere attività a medio e lungo termine volte all'autosufficienza e all'integrazione o alla reintegrazione delle popolazioni sradicate, collegando aiuti d'emergenza, ricostruzione e sviluppo.*

c) ***Resilienza e riduzione del rischio di catastrofi***

- ***in situazioni di fragilità, sostenere la fornitura di servizi di base e la creazione di istituzioni statali legittime, efficaci e resilienti e di una società civile attiva e organizzata, in collaborazione con il paese interessato;***
- ***contribuire a un approccio preventivo alla fragilità statale, ai conflitti, alle catastrofi naturali e ad altri tipi di crisi assistendo i paesi partner e le organizzazioni regionali negli sforzi volti a rafforzare i sistemi di allarme preventivo, la governance democratica e lo sviluppo di capacità istituzionali;***
- ***sostenere la riduzione del rischio, la preparazione e la prevenzione delle catastrofi e la gestione delle conseguenze delle catastrofi.***

**d) Sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti**

- *gestire le cause profonde dei conflitti, compresa la povertà, il degrado, lo sfruttamento, la distribuzione e l'accesso iniqui ai terreni e alle risorse naturali, la governance debole, le violazioni dei diritti umani e la disuguaglianza di genere al fine di sostenere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti nonché la costruzione della pace;*
- *promuovere il dialogo, la partecipazione e la riconciliazione con l'obiettivo di promuovere la pace e prevenire episodi di violenza, in linea con le migliori pratiche internazionali;*
- *promuovere la cooperazione e le riforme politiche nei settori di sicurezza e giustizia, lotta agli stupefacenti e ad altri traffici, tra cui quello di esseri umani, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.*

## **B. SETTORI DI COOPERAZIONE SPECIFICI PER REGIONE**

L'assistenza dell'Unione europea sostiene azioni e dialoghi settoriali conformi *a quelli indicati* all'articolo 5, all'allegato IV, capo A e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. I settori di seguito sono tenuti *in particolare* considerazione, alla luce di strategie comunemente concordate.

### **I. America latina**

- a) Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere e empowerment delle donne;
- b) affrontare questioni di governance e sostenere le riforme politiche, soprattutto in materia di politiche sociali, gestione delle finanze pubbliche e fiscalità, sicurezza (anche per quanto riguarda droga, criminalità e corruzione), potenziamento del buon governo e delle istituzioni pubbliche *a livello locale, nazionale e regionale* (anche attraverso meccanismi innovativi per fornire cooperazione tecnica, ad es. TAIEX e gemellaggi), tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle *minoranze*, delle popolazioni indigene e di origine africana, *rispetto delle norme basilari in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)*, ambiente, lotta alla discriminazione, lotta alla violenza *sessuale*, basata sul genere *e contro i minori*, lotta alla produzione, al consumo e al traffico di droga;

- c) *sostenere una società civile organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno ai partner sociali;*
- d) *rafforzare la coesione sociale, in particolare introducendo o rafforzando sistemi sostenibili di protezione sociale, compresa l'assicurazione sociale e la riforma fiscale, potenziando la capacità del sistema tributario e la lotta contro le frodi e l'evasione fiscale, onde aumentare l'uguaglianza e la distribuzione della ricchezza;*
- e) *sostenere gli Stati latinoamericani nell'adempiere il loro obbligo di debita diligenza nella prevenzione, nelle indagini, nelle azioni legali, nelle sanzioni e nella riparazione in materia di femminicidio e nell'attenzione rivolta a questo problema;*
- f) sostenere diversi processi di integrazione regionale e interconnessione di infrastrutture di rete, assicurando al tempo stesso la complementarità con le attività sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre istituzioni;
- g) affrontare il nesso sviluppo-sicurezza;
- h) *rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione;*

- i) sostenere politiche di istruzione e lo sviluppo di uno spazio comune dell'istruzione superiore in America latina;
- j) affrontare la vulnerabilità economica e contribuire alla trasformazione strutturale dando vita a forti partenariati imperniati su relazioni commerciali eque e aperte, investimenti produttivi per posti di lavoro migliori e più numerosi nell'economia verde e inclusiva, trasferimento delle conoscenze e cooperazione nella ricerca, innovazione e tecnologia, e promuovendo la crescita sostenibile e inclusiva sotto tutti gli aspetti, con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, sicurezza alimentare (tra cui agricoltura e pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili e tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche, del suolo e forestali comprese; ***sostenere lo sviluppo di microimprese e di piccole e medie imprese di (MPMI) quale fonte principale di crescita inclusiva, sviluppo e occupazione; promuovere gli aiuti allo sviluppo per il commercio per assicurare che le MPMI latinoamericane possano beneficiare di opportunità commerciali internazionali; tenere conto dei cambiamenti nel SPG;***
- k) ***mitigare l'impatto negativo che l'esclusione dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate avrà per le economie di molti paesi della regione;***
- l) garantire un seguito adeguato a misure di emergenza a breve termine mirate alla ripresa post catastrofe o post crisi e realizzate tramite altri strumenti finanziari.

**2.**      **Asia meridionale**

**1)**      ***Promuovere la governance democratica***

- a) Sostenere i processi democratici, promuovere una governance effettivamente democratica, rafforzare le istituzioni e gli organismi pubblici (anche a livello locale), sostenere un decentramento efficiente, la ristrutturazione statale e i processi elettorali;***
- b) sostenere lo sviluppo di una società civile attiva, organizzata e indipendente, compresi i media, e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno alle parti sociali;***
- c) sviluppare e rafforzare istituzioni pubbliche legittime, democratiche, efficaci e responsabili, promuovere riforme istituzionali e amministrative, buon governo, lotta alla corruzione, gestione delle finanze pubbliche, sostenere lo stato di diritto;***
- d) rafforzare la tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, dei migranti, delle popolazioni indigene e dei gruppi vulnerabili, la lotta alla discriminazione, lotta alla violenza sessuale, basata sul genere e contro i minori e al traffico di esseri umani;***

*e) tutelare i diritti umani tramite la promozione di riforme istituzionali (mirate anche al buon governo, alla lotta alla corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e degli ordinamenti in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili e nei paesi in situazioni di conflitto e post conflitto.*

**2) *Promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano in tutti i suoi aspetti***

a) incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere tramite politiche di istruzione, sanitarie e altre politiche sociali;

3.

■

*b) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; migliorare l'accesso all'istruzione per tutti con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, le competenze e la capacità di occupazione nel mercato del lavoro, affrontando inoltre, ove opportuno, la disuguaglianza e la discriminazione sulla base del lavoro dell'origine, in particolare la discriminazione basata sulle caste;*

- c) promuovere la protezione sociale, l'occupazione dignitosa e norme basilari in materia di lavoro, equità e parità di genere tramite politiche di istruzione, sanitarie e altre politiche sociali;*
- d) promuovere servizi di istruzione/formazione professionale e sanitari accessibili a tutti (donne/ragazze comprese);*
- e) con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la violenza di genere e di origine, la sottrazione di minori, la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti;*
- f) creare partenariati orientati allo sviluppo in base a sviluppo agricolo e del settore privato, scambi, investimenti, aiuti, migrazione, ricerca, innovazione e tecnologia, nonché fornitura di beni pubblici, mirando alla riduzione della povertà e all'inclusione sociale.*

- 3) ***Sostenere lo sviluppo sostenibile, aumentare la resilienza delle società dell'Asia meridionale ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali***
- a) ***promuovere una crescita e condizioni di vita sostenibili e inclusive, lo sviluppo rurale integrato, l'agricoltura e la selvicoltura sostenibili, la sicurezza alimentare e la nutrizione;***
  - b) ***promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e le energie rinnovabili, la protezione della biodiversità, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti e la protezione dei suoli e delle foreste;***
  - c) ***contribuire ad affrontare i cambiamenti climatici sostenendo le misure di adeguamento, mitigazione e di riduzione del rischio di catastrofi;***
  - d) ***sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica, la competitività e gli scambi, lo sviluppo del settore privato concentrandosi in particolare su PMI, microimprese e cooperative;***
  - e) **promuovere il consumo e la produzione sostenibili, gli investimenti in tecnologie pulite, energie sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, la tutela e il potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici (comprese le risorse idriche e forestali) e la creazione di posti di lavoro dignitosi in un'economia verde;**

f) *sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate.*

4) *Sostenere l'integrazione e una cooperazione regionali*

a) incoraggiare l'integrazione e la cooperazione regionali secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo l'integrazione e dialogo regionali, segnatamente tramite la Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale (AASCR) e promuovere gli obiettivi di sviluppo del processo di Istanbul ("Cuore dell'Asia");

b) *sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; combattere la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di droghe;*

c) *sostenere le iniziative regionali volte a contrastare le principali malattie trasmissibili;* contribuire a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali;

**3. Asia settentrionale e sudorientale**

**1) Promuovere la governance democratica**

- a) contribuire alla democratizzazione; creare e potenziare istituzioni e organi pubblici legittimi, efficaci e responsabili e proteggere i diritti umani promuovendo le riforme istituzionali (mirate anche al buon governo, alla lotta alla corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e degli ordinamenti in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili e nei paesi in situazioni di conflitto e post conflitto;**
- b) rafforzare la tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze e delle popolazioni indigene, il rispetto delle norme basilari in materia di lavoro, la lotta alla violenza sessuale, basata sul genere e contro i minori, compresi i minori coinvolti in conflitti armati, e affrontare la questione del traffico di esseri umani;**
- c) sostenere l'architettura in materia di diritti umani dell'ASEAN, in particolar modo la commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani;**

- d) *sviluppare e rafforzare istituzioni e organismi pubblici, legittimi, efficaci e responsabili;*
- e) *sostenere una società civile attiva, organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno alle parti sociali;*
- f) *sostenere gli sforzi della regione finalizzati a migliorare la democrazia, lo stato di diritto e la sicurezza dei cittadini, anche tramite la riforma dei settori della sicurezza e della giustizia, e la promozione del dialogo interetnico e interreligioso e il processo di pace;*
- g) *con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti, e sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile nelle regioni confinanti; sostegno alle attività di sminamento.*

- 2) ***Promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano in tutti i suoi aspetti***
- a) ***incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di genere;***
  - b) ***rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; migliorare l'accesso all'istruzione per tutti con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, le competenze e la capacità di occupazione nel mercato del lavoro, affrontando inoltre, ove opportuno, la disuguaglianza e la discriminazione sulla base del lavoro e dell'origine, in particolare la discriminazione basata sulle caste;***
  - c) ***creare partenariati orientati allo sviluppo in base a sviluppo agricolo e del settore privato, scambi, investimenti, aiuti, migrazione, ricerca, innovazione e tecnologia, nonché fornitura di beni pubblici, mirando alla riduzione della povertà e all'inclusione sociale;***

- d) *sostenere gli sforzi della regione volti a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali;*
- e) *promuovere l'istruzione inclusiva, l'apprendimento permanente e la formazione (comprese istruzione superiore e istruzione e formazione professionale) e migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro;*
- f) *promuovere un'economia più verde e la crescita sostenibile e inclusiva, in particolare in agricoltura, sicurezza alimentare e nutrizione, energie sostenibili e la tutela e il potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici;*
- g) *con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la violenza basata sul genere e sull'origine e la sottrazione di minori.*

- 3) ***Sostenere lo sviluppo sostenibile e aumentare la resilienza delle società dell'Asia sudorientale ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali***
- a) ***sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la promozione del consumo e della produzione sostenibili;***
  - b) ***Sostenere la regione nell'integrazione dei cambiamenti climatici nelle strategie di sviluppo sostenibile, nell'elaborazione di politiche e strumenti di adattamento e mitigazione, nell'affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e nel potenziare iniziative di cooperazione di lungo termine e nella riduzione della vulnerabilità alle catastrofi e nel sostegno al quadro plurisettoriale sui cambiamenti climatici dell'ASEAN: agricoltura e selvicoltura verso la sicurezza alimentare;***
  - c) ***In considerazione dell'espansione demografica e delle esigenze dei consumatori in mutamento, sostenere il consumo e la produzione sostenibili e gli investimenti in tecnologie pulite, soprattutto a livello regionale, in energie sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, comprese le risorse idriche e forestali, e creazione di posti di lavoro dignitosi in un'economia verde;***
  - d) ***collegare aiuti d'urgenza, ricostruzione e sviluppo garantendo un seguito adeguato a misure di emergenza a breve termine mirate alla ripresa post catastrofe o post crisi e realizzate tramite altri strumenti finanziari; sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate.***

- 4) *Sostenere l'integrazione e la cooperazione regionali nell'Asia settentrionale e sudorientale*
- a) *incoraggiare un'integrazione e una cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo integrazione e dialogo regionali;*
  - b) *sostenere l'integrazione e la connettività dell'ASEAN, compresa l'attuazione degli obiettivi correlati allo sviluppo della Comunità economica ASEAN, il piano sulla connettività e la visione post 2015;*
  - c) *promuovere l'assistenza in campo commerciale e lo sviluppo di aiuti per il commercio, anche al fine di garantire che le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI) traggano benefici dalle opportunità offerte dagli scambi internazionali;*
  - d) *utilizzare i finanziamenti per le infrastrutture sostenibili e le reti che facilitano l'integrazione regionale, l'inclusione e la coesione sociale e la crescita sostenibile, garantendo al contempo la complementarità con le attività sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e da altre istituzioni finanziarie dell'UE e da altre istituzioni in questo settore;*
  - e) *incoraggiare il dialogo tra le istituzioni e i paesi dell'ASEAN e l'UE;*
  - f) *sostenere le iniziative regionali volte a contrastare le principali malattie trasmissibili; contribuire a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali.*

#### 4. Asia centrale

- a) *come obiettivi generali, contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, alla coesione sociale e alla democrazia;*
- b) *sostenere la sicurezza alimentare, l'accesso alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, idrico e i servizi igienico-sanitari per le popolazioni locali; promuovere e sostenere la preparazione alle catastrofi e l'adattamento ai cambiamenti climatici;*
- c) *sostenere parlamenti rappresentativi e democraticamente eletti, promuovere e sostenere il buon governo e i processi di democratizzazione; sana gestione delle finanze pubbliche; stato di diritto, con istituzioni ben funzionanti e rispetto effettivo dei diritti umani e della parità di genere; sostenere una società civile attiva, organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno alle parti sociali;*
- d) *promuovere la crescita economica inclusiva e sostenibile, affrontando le disuguaglianze sociali e regionali, e sostenere ■ innovazione e tecnologia, ■ lavoro dignitoso, ■ agricoltura, sviluppo rurale, **promuovere la diversificazione economica sostenendo le MPMI**, stimolando al tempo stesso lo sviluppo di un'economia *sociale* di mercato **regolamentata**, del commercio e degli investimenti **aperti ed equi**, comprese le riforme degli ordinamenti;*

- e) sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; nel contesto del nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico, compresa la lotta contro la produzione e il consumo di droghe e dei relativi effetti, tra cui l'HIV/AIDS;
- f) promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione bilaterali e regionali, anche con i paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato e da altri strumenti dell'Unione, per sostenere le riforme politiche, ricorrendo tra l'altro alla costruzione istituzionale, *ove opportuno*, l'assistenza tecnica (ad es. TAIEX), lo scambio di informazioni e il gemellaggio, e agli investimenti chiave tramite meccanismi adeguati atti a mobilitare le risorse finanziarie in materia di istruzione, ambiente, energia, ■ sviluppo a basse emissioni/resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici.
- (g) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; sostenere l'accesso delle popolazioni, soprattutto di giovani e donne, all'impiego tra l'altro sostenendo il miglioramento dell'istruzione generale, professionale e superiore.*

## 5. Medio Oriente

- a) affrontare i temi della *democratizzazione* e della governance (anche in ambito fiscale), **dello stato di diritto**, dei diritti umani, *della parità di genere, delle libertà fondamentali* e dell'uguaglianza politica *al fine di stimolare le riforme politiche, la lotta alla corruzione, la trasparenza del processo giudiziario* e lo sviluppo di istituzioni pubbliche legittime, democratiche, efficaci e responsabili e di una società civile attiva, *indipendente* e organizzata; *rafforzare il dialogo sociale attraverso il sostegno delle parti sociali;*
- b) *sostenere la società civile nella lotta in difesa delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dei principi democratici;*
- c) *promuovere la crescita inclusiva* e incoraggiare la coesione e *lo sviluppo* sociale, soprattutto in termini di *creazione di posti di lavoro*, inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di genere; *rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione;* *affrontare, ove opportuno, la disuguaglianza e la discriminazione sulla base del lavoro e dell'origine, e in particolare la discriminazione basata sulle caste;*
- d) *sostenere lo sviluppo di una cultura civica, in particolare mediante la formazione, l'istruzione e la partecipazione dei bambini, dei giovani e delle donne;*

- e) promuovere la riforma e la diversificazione verso un'economia sostenibile, relazioni commerciali *aperte ed eque*, lo sviluppo di un'economia sociale di mercato *regolamentata e sostenibile*, investimenti produttivi e sostenibili nei settori principali (ad esempio in quello energetico, con un accento sulle energie rinnovabili) ;
- f) promuovere *le buone relazioni di vicinato*, la cooperazione, il dialogo e l'integrazione regionali, anche con i paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato, gli Stati del Golfo interessati dallo strumento di partenariato e da altri strumenti dell'Unione, sostenendo gli sforzi di integrazione all'interno della regione, ad esempio in materia di economia, energia, politica delle acque, trasporti e rifugiati;
- g) *promuovere una gestione equa e sostenibile delle risorse idriche nonché la protezione delle stesse;*
- h) completare le risorse mobilitate dal presente strumento operando in modo coerente e prevedendo il sostegno di altri strumenti *e politiche* dell'Unione che possono mirare a un *accesso al mercato interno dell'Unione, alla mobilità del lavoro e* ad un'integrazione regionale su più ampia scala;
- i) *con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo*, contrastare la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti;
- j) con riferimento al nesso tra sviluppo e *migrazione* gestire la migrazione e aiutare gli sfollati e i rifugiati;

**6.**     **Altri paesi**

- a)     ***sostenere*** il consolidamento di una società democratica, il buon governo, ***il rispetto dei diritti umani, l'uguaglianza di genere***, lo stato di diritto e contribuire alla stabilità e all'integrazione regionali e continentali; sostenere una società civile attiva, organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale attraverso il sostegno delle parti sociali;
- b)     sostenere gli sforzi di adeguamento conseguenti alla creazione di diverse zone di libero scambio;
- c)     ■ sostenere la lotta contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione, anche rispondendo ai bisogni fondamentali delle comunità ■ svantaggiate e ***promuovere la coesione sociale e le politiche redistributive volte a ridurre le disuguaglianze***;
- d)     ***rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione***;
- e)     ***migliorare le condizioni di vita e di lavoro, con un'enfasi particolare sulla promozione del programma dell'OIL per il lavoro dignitoso***

- f) *affrontare* la vulnerabilità economica e *contribuire* alla trasformazione strutturale, dando centralità al lavoro dignitoso, grazie ad una crescita economica *sostenibile* e inclusiva e a *un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente da un punto di vista energetico e basata sulle energie rinnovabili, creando partenariati forti imperniati su relazioni commerciali eque, investimenti produttivi per posti di lavoro migliori e più numerosi nell'economia verde e inclusiva, trasferimento delle conoscenze e cooperazione nella ricerca, innovazione e tecnologia, e promuovendo* lo sviluppo *sostenibile e inclusivo* sotto tutti gli aspetti, *con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, alloggio, sicurezza alimentare (tra cui agricoltura e pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili e tutela* e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, *risorse idriche e del suolo comprese*;
- g) combattere la violenza sessuale e di genere e affrontare le questioni sanitarie, compresa la diffusione dell'HIV/AIDS e relative implicazioni sociali.

## ALLEGATO V

### SETTORI DI *COOPERAZIONE* NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI TEMATICI

#### A. PROGRAMMA SU BENI PUBBLICI E SFIDE GLOBALI

Conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6, il programma su beni pubblici e sfide globali mira a potenziare la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la capacità dei paesi partner *con l'obiettivo di adottare politiche che contribuiscono all'eliminazione della povertà e allo sviluppo sostenibile*. Il programma viene elaborato in base ai seguenti settori di cooperazione, garantendo la massima sinergia essendo questi settori fortemente interconnessi .

#### **Ambiente e cambiamenti climatici**

- a) *contribuire a realizzare la dimensione esterna delle politiche in materia di ambiente e di cambiamenti climatici dell'Unione nel pieno rispetto del principio della coerenza strategica dello sviluppo e di altri principi sanciti dal trattato;*
- b) lavorare a monte nell'assistere i paesi in via di sviluppo a conseguire gli OSM *o eventuali successivi quadri convenuti dall'Unione e dagli Stati membri* riguardanti l'uso sostenibile delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale;

- c) **realizzare** le iniziative dell'Unione e gli impegni da questa convenuti a livello internazionale e regionale e/o di carattere transfrontaliero, soprattutto in materia di cambiamenti climatici, promuovendo strategie resilienti ai cambiamenti **a basse emissioni di carbonio**, dando la priorità a strategie mirate a promuovere la biodiversità, **la protezione degli ecosistemi e delle risorse naturali, la gestione sostenibile anche di oceani, terreni, acque, pesca e foreste (per esempio, mediante meccanismi quali il FLEGT)**, desertificazione, gestione integrata delle risorse idriche, **■** sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti, efficienza delle risorse ed economica verde;
- d) **■** migliorare l'integrazione e la centralità degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambiente nella cooperazione dell'Unione in materia di **sviluppo**, fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca svolto dai paesi in via di sviluppo, condotto su tali paesi e in tali paesi, anche tramite meccanismi di monitoraggio, relazioni e verifica, mappatura degli ecosistemi, esame e valutazione, potenziare le competenze ambientali e promuovere le azioni innovative e la coerenza delle politiche;

- e) potenziare la governance ambientale e sostenerne lo sviluppo di politiche internazionali **■ per migliorare la coerenza ■ e l'efficienza** della governance *globale* in materia di sviluppo sostenibile, prestando assistenza al monitoraggio e alla valutazione ambientali in ambito regionale e internazionale e promuovendo misure efficaci di rispetto ed esecuzione degli accordi multilaterali in materia di ambiente *nei paesi in via di sviluppo*;
- f) *inserire la gestione del rischio di catastrofi e l'adattamento ai cambiamenti climatici nella pianificazione dello sviluppo e nei relativi investimenti e promuovere l'attuazione di strategie mirate a ridurre i rischi di catastrofi nonché a proteggere gli ecosistemi e a ripristinare le zone umide*;
- g) *riconoscere il ruolo determinante dell'agricoltura e dell'allevamento di bestiame nelle politiche in materia di cambiamenti climatici promuovendo l'agricoltura e l'allevamento su piccola scala in quanto strategie autonome di adattamento e mitigazione nel Sud visto il loro uso sostenibile delle risorse naturali come l'acqua e il pascolo*;

## **Energia sostenibile**

- a) Promuovere l'accesso a servizi energetici *affidabili*, sicuri, abordabili, *rispettosi del clima* e sostenibili quale motore principale dell'eliminazione della povertà e della crescita *e dello sviluppo* inclusivi ponendo in particolare l'accento sull'impiego di fonti energetiche *rinnovabili* locali *e regionali e sulla garanzia dell'accesso dei poveri nelle regioni remote*;
- b) favorire un maggior ricorso alle tecnologie energetiche rinnovabili, *in particolare schemi decentrati, nonché* l'efficienza energetica e promuovere strategie di sviluppo *sostenibile* a basse emissioni;
- c) promuovere la sicurezza energetica *per i paesi partner e le comunità locali*, diversificando, ad esempio, le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici *e, in particolare, di elettricità*.

## **Sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura**

### a) **Salute**

#### 4. ■

- i) Migliorare la salute e il benessere delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo *sostenendo* l'accessibilità *inclusiva e universale* e la qualità delle ■ *strutture, dei beni e dei servizi* sanitari pubblici di base e garantendone una fornitura *paritaria, con un'assistenza continua dalla prevenzione al trattamento successivo e particolare attenzione per le esigenze delle persone che appartengono a gruppi vulnerabili e svantaggiati;*
- ii) sostenere e disegnare l'agenda politica delle iniziative mondiali aventi benefici significativi diretti per i paesi partner, prendere in considerazione l'orientamento ai risultati, l'efficacia e gli effetti degli aiuti sui sistemi sanitari, e fornire sostegno ai paesi partner perché possano impegnarsi meglio in queste iniziative;

- iii) sostenere iniziative specifiche a livello locale, regionale e mondiale, atte a potenziare i sistemi sanitari e aiutare i paesi a elaborare e realizzare politiche sanitarie nazionali sane e statisticamente fondate *e sostenibili*, in settori prioritari *quali la salute materna e dei bambini, comprese le vaccinazioni e la risposta alle minacce sanitarie mondiali (quali l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, nonché altre malattie trascurate e legate alla povertà)*;
- (iii bis) *promuovere la piena ed efficace attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, nonché dei risultati delle relative conferenze di revisione e, in tale contesto*, della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito;
- iii ter) *promuovere, prestare e ampliare i servizi di base e l'assistenza psicologica alle vittime della violenza, in particolare le donne e i bambini.*

**b) Istruzione, conoscenze e competenze:**

- i) Sostenere la realizzazione di obiettivi internazionalmente convenuti in materia di istruzione tramite iniziative e partenariati mondiali, promuovendo in particolare le conoscenze, le competenze e i valori dello sviluppo sostenibile e inclusivo;
- ii) promuovere scambi di esperienze, buone pratiche e innovazione, seguendo un approccio equilibrato alla messa a punto di sistemi d'istruzione;
- iii) migliorare la qualità dell'istruzione e garantirne l'accesso paritario, ***in particolare*** per ***le persone che appartengono a*** gruppi vulnerabili, ***i migranti***, le donne e le ragazze, ***le persone che appartengono a minoranze religiose, le persone con disabilità, le persone che vivono in contesti fragili e in*** paesi più lontani dal raggiungimento dei traguardi mondiali, ***e migliorare il completamento dell'istruzione di base e della transizione all'istruzione secondaria inferiore.***

c) *Parità di genere, emancipazione delle donne e protezione dei diritti delle donne e delle ragazze:*

- i) *Sostenere programmi locali, regionali e nazionali che promuovano l'emancipazione economica e sociale, la leadership e la partecipazione politica su un piano di parità delle donne e delle ragazze;*
- ii) *sostenere iniziative nazionali, regionali e mondiali atte a favorire l'integrazione della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze nelle politiche, nei programmi e nei bilanci, anche nei quadri di riferimento per lo sviluppo internazionale, regionale e nazionale, e nell'agenda sull'efficacia degli aiuti; sostenere l'eliminazione di pratiche di selezione prenatale in funzione del genere;*
- iii) *affrontare la violenza sessuale e di genere e sostenerne le vittime.*

d) Minori e giovani

- i) *Combattere il traffico di minori e ogni forma di violenza e abuso sui minori, nonché ogni forma di lavoro minorile e il matrimonio tra minori, e promuovere le politiche che tengano in conto la particolare vulnerabilità e le potenzialità dei giovani e dei minori; tutelare i loro diritti, compresa la registrazione alla nascita, e i loro interessi, l'istruzione, la salute e il tenore di vita, a cominciare dalla partecipazione e responsabilizzazione;*
- ii) *migliorare l'attenzione e la capacità dei paesi in via di sviluppo di elaborare politiche a beneficio dei minori e dei giovani e promuovere il ruolo dei minori e dei giovani come attori dello sviluppo;*
- iii) *sostenere l'elaborazione di strategie e interventi concreti per affrontare problemi e sfide specifici che interessano i giovani e i minori, specialmente nei settori sanitario, scolastico e occupazionale, tenendo conto dei loro interessi in tutte le azioni pertinenti.*

e) **Non discriminazione**

- i) *Sostenere iniziative locali, regionali, nazionali e mondiali per promuovere la non discriminazione sulla base del sesso, dell'identità di genere, dell'origine razziale o etnica, della casta, della convinzione o della professione religiosa, della disabilità, della malattia, dell'età e dell'orientamento sessuale con l'elaborazione di politiche, piani e bilanci, nonché con lo scambio di buone prassi e di esperienze;*
- ii) *assicurare un dialogo esteso sulla non discriminazione e la protezione dei sostenitori dei diritti umani;*

f) **Lavoro, competenze, protezione sociale e inclusione sociale:**

- i) *Sostenere livelli elevati di occupazione produttiva e dignitosa, favorendo soprattutto politiche e strategie occupazionali e dell'istruzione sane, una formazione professionale che aumenti le capacità di occupazione tenendo presente il fabbisogno e le prospettive del mercato del lavoro locale, le condizioni di lavoro (anche nell'economia informale), la promozione del lavoro dignitoso sulla base delle norme di base in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (compresa la lotta al lavoro minorile), e il dialogo sociale, e facilitare la mobilità dei lavoratori nel rispetto dei diritti dei migranti e promuovendo tali diritti;*

ii) *rafforzare la coesione sociale, in particolare introducendo e rafforzando sistemi sostenibili di protezione sociale, compresi sistemi di assicurazione sociale per coloro che vivono in povertà, e con la riforma fiscale, potenziando la capacità del sistema tributario e la lotta contro le frodi e l'evasione fiscale, onde aumentare l'uguaglianza e la distribuzione della ricchezza;*

iii) *potenziare l'inclusione sociale e la parità di genere mirando la cooperazione per un accesso equo ai servizi di base, il lavoro per tutti, il conferimento di responsabilità e il rispetto dei diritti di determinati gruppi sociali, soprattutto migranti, minori e giovani, disabili, donne e popolazioni indigene e persone appartenenti a minoranze, così da garantire che tali gruppi possano e vogliano partecipare alla creazione di ricchezza e alla diversità culturale e possano trarne beneficio.*

g) *Crescita, occupazione e impegno del settore privato*

i) *Promuovere azioni intese a creare posti di lavoro più numerosi e migliori, sviluppando la competitività e la resistenza delle MPMI locali e la loro integrazione nell'economia locale, regionale e mondiale, assistere l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nel sistema multilaterale degli scambi;*

- ii) *sviluppare l'artigianato locale, che serve a preservare il patrimonio culturale locale;*
- iii) *sviluppare un settore privato locale responsabile in termini sociali ed ecologici e migliorare l'ambiente imprenditoriale;*
- iv) *promuovere politiche economiche efficaci a sostegno dello sviluppo dell'economia locale e delle industrie locali, mirando a un'economia verde e inclusiva, l'efficienza delle risorse e la sostenibilità dei consumi e dei processi di produzione;*
- v) *promuovere il ricorso alle comunicazioni elettroniche, come strumento in grado di sostenere la crescita a favore dei poveri in tutti i settori, al fine di colmare il divario digitale tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo e all'interno di questi ultimi e realizzare in questo settore un quadro politico e regolamentare adeguato, e incentivare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie e l'uso di servizi e applicazioni basati sulle TIC;*
- vi) *promuovere l'inclusione finanziaria incentivando l'accesso e l'impiego efficace di servizi finanziari quali il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti da parte delle MPMI e delle famiglie, in particolare i gruppi svantaggiati e vulnerabili.*

**h) Cultura**

- i) *Promuovere il dialogo interculturale, la diversità culturale e il rispetto per la pari dignità di tutte le culture;***
- ii) *promuovere la cooperazione internazionale per stimolare il contributo dell'industria culturale alla crescita economica nei paesi in via di sviluppo al fine di sfruttare pienamente il suo potenziale ai fini della lotta contro la povertà, anche affrontando problematiche quali l'accesso al mercato e i diritti di proprietà intellettuale;***
- iii) *promuovere il rispetto dei valori sociali, culturali e spirituali delle popolazioni indigene e delle minoranze al fine di rafforzare l'eguaglianza e la giustizia nelle società multi-etniche nel rispetto dei diritti umani universali che devono essere riconosciuti a chiunque, incluse le popolazioni indigene e le persone che appartengono a minoranze;***
- iv) *sostenere la cultura come promettente settore economico di sviluppo e crescita.***

## **Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile**

Il programma *potenzierà* la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la capacità dei paesi partner rispetto ai quattro pilastri della sicurezza alimentare *con un approccio sensibile alle tematiche di genere*: disponibilità alimentare (produzione), accesso al cibo (tra cui *suolo, infrastruttura per il trasporto di alimenti dalle zone con eccedenze a quelle con penuria, mercati, costituzione di riserve alimentari interne, reti di sicurezza*), *uso degli alimenti* (interventi alimentari secondo modalità socialmente responsabili) e stabilità alimentare, *dando priorità*, al tempo stesso, a *cinque* dimensioni: piccola agricoltura e *allevamento di bestiame, trasformazione degli alimenti per creare valore aggiunto*, governance, integrazione regionale e meccanismi di assistenza alle popolazioni vulnerabili. *Affronterà inoltre la questione del commercio equo*

- a) promuovendo lo sviluppo della piccola agricoltura sostenibile *e dell'allevamento di bestiame* garantendo l'accesso a tecnologie basate sugli ecosistemi, a basse emissioni di carbonio e resistenti ai cambiamenti climatici (tra cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione), *tramite il riconoscimento, la promozione e il rafforzamento delle strategie di adattamento locali e autonome in relazione al cambiamento climatico* e tramite servizi tecnici e di divulgazione, regimi di sviluppo rurale, misure di investimento produttivo *e responsabile, in linea con gli orientamenti internazionali*, gestione *sostenibile* delle terre e delle risorse naturali, *protezione dei diritti terrieri e dell'accesso alla terra nelle varie modalità per le popolazioni locali*, tutela della diversità genetica, il tutto in un clima economico favorevole;

- b) sostenere in ciascun settore processi decisionali e di governance responsabili in termini ambientali e sociali, il ruolo degli attori pubblici e non governativi nella regolamentazione e nell'uso dei beni pubblici, la capacità organizzativa, le organizzazioni professionali e le istituzioni;
- c) potenziare la sicurezza alimentare e nutrizionale tramite politiche adeguate, che comprendano la tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici, strategie di **adattamento** al clima, sistemi di informazione, prevenzione e gestione delle crisi, e strategie nutrizionali rivolte alle popolazioni vulnerabili, **attivando le risorse necessarie al fine di predisporre gli interventi basilari atti a prevenire la maggior parte dei casi di malnutrizione**;
- d) promuovere pratiche sicure e sostenibili lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare e foraggero.

## **Migrazione e asilo**

*Il programma è volto al potenziamento del dialogo politico, della cooperazione, dello scambio di conoscenze ed esperienze e delle capacità dei paesi partner, delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali, al fine di sostenere la mobilità umana come elemento positivo dello sviluppo umano. Il programma, basato su un approccio basato sui diritti che abbraccia tutti i diritti umani, siano essi civili e politici, economici, sociali e culturali, affronterà le sfide dei flussi migratori, e in particolare della migrazione Sud-Sud, la situazione dei migranti vulnerabili come i minori non accompagnati, le vittime di traffici, i richiedenti asilo, le donne migranti e la condizione dei bambini, delle donne e delle famiglie rimasti nei paesi di origine.*

- a) *Promuovere la governance della migrazione a tutti i livelli, con particolare attenzione sulle conseguenze sociali ed economiche della migrazione e riconoscere il ruolo centrale delle organizzazioni della società civile, anche nella diaspora, e degli enti locali nella gestione della migrazione in quanto elemento essenziale della strategia per lo sviluppo;*

- b) garantire una migliore gestione dei flussi migratori sotto tutti gli aspetti, ***anche migliorando le capacità dei governi e di altre parti interessate dei paesi partner in settori quali: migrazione regolare e mobilità; prevenzione della migrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani; agevolazione del rimpatrio sostenibile di migranti clandestini e sostegno al rimpatrio volontario e al reinserimento; capacità di gestione integrata delle frontiere nonché protezione internazionale e asilo.***
- c) fare in modo che l'accresciuta mobilità demografica regionale e mondiale abbia il massimo impatto in termini di sviluppo, ***e in particolare di una gestione efficace dell'emigrazione di manodopera, migliorando l'integrazione dei migranti nei paesi di destinazione***, promuovendo e tutelando i diritti dei migranti ***e delle loro famiglie***, fornendo sostegno all'elaborazione e all'attuazione di sane politiche di migrazione e asilo regionali e nazionali e garantendo che la dimensione della migrazione sia presente in altre politiche regionali e nazionali ***e mediante il sostegno alla partecipazione delle organizzazioni dei migranti e delle autorità locali nella formulazione delle politiche e nel monitoraggio dei processi di attuazione delle politiche;***

d) diffondere una migliore comprensione comune del nesso tra migrazione e sviluppo, anche per quanto riguarda le conseguenze socio-economiche delle politiche governative, siano esse in materia di migrazione/asilo o in altri ambiti;

e) *migliorare la capacità di asilo e accoglienza dei paesi partner.*

*Il programma sarà gestito in modo coerente con il fondo per la migrazione e l'asilo e con il fondo per la sicurezza interna, nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo.*

## **B. PROGRAMMA SULLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE E LE AUTORITÀ LOCALI**

Coerentemente con *le conclusioni dell'iniziativa per il dialogo strutturato e con* il sostegno alla democrazia, ai diritti umani e al buon governo da parte dell'Unione, *l'obiettivo del programma è consolidare* le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei *paesi partner e, ove previsto dal presente regolamento, nell'Unione, nei paesi candidati e potenziali candidati. Esso è inteso a promuovere un ambiente favorevole alla partecipazione dei cittadini, all'azione della società civile e* alla cooperazione, allo scambio di conoscenze e esperienze e alle capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali dei paesi partner a supporto di obiettivi di sviluppo internazionalmente convenuti.

In linea con le condizioni di cui all'articolo 6, il programma contribuisce:

- a) allo sviluppo nei paesi partner di società inclusive e partecipative, potenziando le organizzazioni della società civile, le autorità locali e i servizi di base rivolti alle popolazioni bisognose;
- b) a rendere i cittadini europei più consapevoli delle problematiche dello sviluppo e mobilitare il sostegno attivo dell'opinione pubblica dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali a favore delle strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi partner;

- c) a potenziare la capacità delle reti, **piattaforme e alleanze** di organizzazioni della società civile e di autorità locali europee e del sud del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo **e per promuovere la governance democratica.**

**Le possibili attività che saranno** finanziate dal programma ■ :

- a) interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati ■ fornendo servizi di base tramite organizzazioni della società civile e autorità locali;
- b) lo sviluppo della capacità di complementarità degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate nell'ambito del programma nazionale miranti a:
- i) **creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile e** la capacità delle organizzazioni della società civile di partecipare efficacemente **alla formulazione delle politiche e al controllo dei processi di attuazione delle politiche;**
  - ii) **facilitare un migliore dialogo e** una migliore interazione tra le organizzazioni della società civile, **le autorità locali**, lo Stato e altri attori che partecipano allo sviluppo;

- iii) sviluppare la capacità delle autorità locali di partecipare efficacemente al processo di sviluppo riconoscendone il ruolo particolare e le specificità;
- c) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle problematiche dello sviluppo, **la possibilità delle persone di diventare cittadini attivi e responsabili** e la promozione, nell'Unione e nei paesi candidati e candidati potenziali, di formazioni formali e informali sui temi dello sviluppo per permettere alla politica di sviluppo di radicarsi nelle società europee, ampliare il sostegno pubblico in favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, far conoscere le questioni e le difficoltà fronteggiate da questi paesi e dalle loro popolazioni e promuovere **il diritto a un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali** e la dimensione sociale della globalizzazione;
- d) il coordinamento, lo sviluppo della capacità e il potenziamento istituzionale di reti della società civile e di autorità locali, all'interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito pubblico europeo sullo sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di organizzazioni della società civile, di autorità locali e di organizzazioni ombrello sud del mondo.

Le organizzazioni della società civile sono attori non statali, che non perseguono scopi di lucro e operano in modo indipendente e responsabile. Tra queste figurano: organizzazioni non governative, organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, di minoranze nazionali e/o etniche, **organizzazioni per la diaspora, associazioni dei migranti nei paesi partner**, associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, associazioni di datori di lavoro e associazioni sindacali (parti sociali), organizzazioni che rappresentano interessi economici e sociali, organizzazioni che combattono la corruzione e la frode e promuovono il buon governo, organizzazioni per i diritti civili e organizzazioni che combattono le discriminazioni, organizzazioni locali (comprese le reti) attive nella cooperazione e nell'integrazione regionali decentralizzate, associazioni di consumatori, associazioni femminili e giovanili, organizzazioni ambientali, di insegnanti, culturali, di ricerca e scientifiche, università, chiese e associazioni o comunità religiose, mass-media e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono contribuire a realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

Le autorità locali comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, ad es. comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni, ecc.

\*\*\*

## ALLEGATO VI

### SETTORI DI *COOPERAZIONE* NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PANAFRICANO

Il programma panafricano sostiene gli obiettivi e i principi generali del *partenariato strategico tra l'UE e l'Africa. Promuove i principi di un partenariato basato sulle persone e di "una visione dell'Africa nel suo insieme", nonché la coerenza tra il livello regionale e quello continentale. Si concentra su attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa e sostiene le iniziative congiunte Africa-UE sulla scena mondiale. Il programma fornisce sostegno in particolare nei seguenti settori del partenariato:*

- pace e sicurezza,
- governance democratica e diritti umani,
- commercio, integrazione regionale e infrastruttura (comprese *le materie prime*),
- *obiettivi di sviluppo del Millennio e nuovi obiettivi di sviluppo post 2015 internazionalmente convenuti,*
- energia,
- cambiamenti climatici e ambiente,
- migrazione, mobilità e occupazione,
- scienza, società dell'informazione e spazio, █
- questioni trasversali.

6. █

## 7. ALLEGATO VII

### ASSEGNAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2014-2020

(milioni di EUR)

<b>Totale</b>	<b>19 662</b>
<b>I) Programmi geografici</b>	<b>11 809<sup>1</sup></b>
<b>I</b>	
<b>a) Per zona geografica</b>	
• <i>America latina</i>	<b>2500</b>
• <i>Asia meridionale</i>	<b>3813</b>
• <i>Asia settentrionale e sudorientale</i>	<b>2870</b>
• <i>Asia centrale</i>	<b>1072</b>
• <i>Medio Oriente</i>	<b>545</b>
• <i>Altri paesi</i>	<b>251</b>
<b>b) Per settore di cooperazione</b>	
• <i>Diritti umani, democrazia e buon governo 15% almeno</i>	
• <i>Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano 45% almeno</i>	

---

<sup>1</sup> di cui 758 milioni di EUR di fondi non assegnati

2)	<b>Programmi tematici</b>	<b>7 008</b>
a)	<b>Beni pubblici e sfide globali</b>	<b>5 101</b>
	• <b>Ambiente e cambiamenti climatici <sup>1</sup></b>	<b>27 %</b>
	• <b>Energia sostenibile</b>	<b>12 %</b>
	• <b>Sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura</b>	<b>25 %</b>
	<u>Di cui:</u>	
	- <b>Salute</b>	<b>almeno 40 %</b>
	- <b>Istruzione, conoscenze e competenze</b>	<b>almeno 17,5 %</b>
	- <b>Parità di genere, emancipazione femminile e protezione dei diritti delle donne e delle ragazze; minori e giovani, non discriminazione; lavoro, competenze, protezione sociale e inclusione sociale; crescita, occupazione e impegno del settore privato, cultura</b>	<b>almeno 27,5 %</b>

---

<sup>1</sup> *In linea di principio, i fondi sono equamente distribuiti tra ambiente e cambiamenti climatici.*

- *Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile* **29 %**
- *Migrazione e asilo* **7 %**

*Almeno il 50% dei fondi è destinato alle azioni per il clima e agli obiettivi ambientali, prima del ricorso ai marcatori basati sulla metodologia OCSE ("marcatori di Rio").*

- |           |   |              |
|-----------|---|--------------|
|           | <i>b)</i> Organizzazioni della società civile e autorità locali | <b>1 907</b> |
| <b>3)</b> | Programma panafricano   | <b>845</b>   |

## ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION

### STATEMENTS and DECLARATIONS

Draft Statement by the Commission on the strategic dialogue with the European Parliament<sup>1</sup>

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of [add the name of the corresponding ENI, DCI, IPA II, EIDHR, ISP, PI Regulation] and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities\*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities\*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

---

<sup>1</sup> The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

**CIR, IPA II, ENI, PI, DCI**

**Draft Statement by the European Parliament on the suspension of assistance granted under the financial instruments**

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights.

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

**Draft**

**DECLARATION BY THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMISSION ON ARTICLE 5.2(c) OF THE DCI**

With regard to the application of Article 5.2.c) of Regulation (EU) Nr. .../xxxx at the time of entry into force of that Regulation, the following partner countries are considered eligible for bilateral cooperation, as exceptional cases, including in view of phasing out development grant aid: Cuba, Colombia, Ecuador, Peru and South Africa.

**Draft**

**DECLARATION BY THE COMMISSION ON ARTICLE 5 OF THE DCI**

The Commission will seek the views of the European Parliament before changing the application of Article 5.2.c).

## **Draft Declaration by the Commission**

This Regulation should enable the Union to contribute to fulfilling the joint Union commitment of providing continued support for human development to improve people's lives in line with the MDGs. At least 20% of allocated assistance under this Regulation will be allocated to basic social services, with a focus on health and education, and to secondary education, recognising that a degree of flexibility must be the norm, such as cases where exceptional assistance is involved. Data concerning the respect of this declaration will be included in the annual report referred to in Article 13 of the Common Implementing Regulation.

## MOTIVAZIONE

### 1. Contesto generale

Il 7 dicembre 2011, è stata pubblicata la proposta della Commissione europea di istituire uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo con la quale ha avuto inizio la procedura che porterà a una nuova base giuridica per le politiche di sviluppo dell'Unione. La proposta conteneva diversi nuovi elementi. La differenziazione è forse l'elemento più importante, la distinzione tra i paesi meno sviluppati e quelli che sono diventati paesi a reddito medio-alto. Di pari importanza è la riduzione del numero di programmi tematici da cinque a due, che ha abbreviato il corpo del testo lasciando agli allegati il compito di specificare le priorità per i programmi geografici e tematici. La semplificazione è un altro obiettivo della proposta, che beneficia a pieno dell'obiettivo generale dell'allineamento alle politiche dei paesi partner. I documenti di strategia nazionali non saranno più necessari se il paese partner dispone di un proprio piano di sviluppo.

Il relatore condivide i principi e gli obiettivi esposti dalla Commissione nella sua proposta, ma suggerisce diversi emendamenti, molti dei quali rispecchiano le priorità precedentemente espresse dal Parlamento per quanto concerne la futura politica di sviluppo dell'Unione e la sua attuazione.

### 2. Principali aspetti del progetto di relazione

#### a) Coordinamento e valore aggiunto

Le politiche di sviluppo dell'Unione devono trarre il massimo vantaggio dal valore aggiunto dell'UE, unendo il peso degli Stati membri e aggiungendo la loro volontà politica comune per raggiungere il massimo effetto leva che può ottenere l'Unione. Non è solo una questione di uso efficiente delle risorse finanziarie. In effetti, il coordinamento e un'intelligente divisione del lavoro tra gli Stati membri e la Commissione porterà a un migliore utilizzo dei fondi e questo dovrebbe essere una priorità. Pertanto, il relatore accoglie con favore la formulazione nella proposta del DCI su "maggiori complementarità e armonizzazione, ulteriore allineamento con i paesi partner e miglior coordinamento delle procedure, non solo tra l'Unione e gli Stati membri ma anche nei rapporti con altri donatori e attori dello sviluppo" al fine di evitare sovrapposizioni e omissioni e per assicurare una fornitura di aiuti efficienti in termini di costi. Il relatore auspica che la programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri diventi una realtà laddove possibile.

Nel frattempo, l'Unione in qualità di donatore di aiuti allo sviluppo non deve ricoprire solo il ruolo di ventottesimo donatore europeo né solo di coordinatore. Il peso potenziale dell'Unione può essere più utile nei settori di carattere politico: la promozione della democrazia, la buona governance, lo Stato di diritto e i diritti umani.

#### b) Differenziazione

Un importante nuovo elemento della proposta della Commissione è il concetto di differenziazione. Dal momento che alcuni paesi a reddito medio sono entrati nel G20

(BRICS) e forniscono essi stessi aiuti allo sviluppo (Cina), sembra essere diminuita la necessità di mantenere programmi di aiuti bilaterali con tali paesi. Se il sostegno al bilancio fornito dall'UE rappresenta solo una piccola porzione del bilancio complessivo di un paese partner, l'impatto è limitato. E se un paese è sufficientemente ricco da costruire strade nell'Africa subsahariana dovrebbe essere in grado di fornire assistenza sanitaria ai suoi cittadini. Tuttavia, non può essere ignorato il fatto che circa il 70% dei poveri a livello mondiale vive in questi paesi a reddito medio e che l'obiettivo generale degli aiuti allo sviluppo dell'UE è ridurre tale povertà.

Nella sua proposta, la Commissione sceglie correttamente di concentrare il suo bilancio per i programmi geografici sui paesi meno sviluppati e su altri paesi a basso reddito, affermando che l'UE deve indirizzare le sue risorse dove sono più necessarie e dove hanno il maggiore impatto. Pertanto, la Commissione propone di escludere 19 paesi dalla ricezione di aiuti in base ai programmi geografici bilaterali, utilizzando l'RNL pro capite come il criterio (piuttosto solido). Tali paesi, tuttavia, saranno ancora ammissibili per i programmi tematici.

Sebbene il relatore concordi con il principio secondo cui gli aiuti devono essere indirizzati dove sono più necessari e dove hanno l'impatto maggiore, non ritiene che la decisione per la promozione possa essere basata sul solo criterio dell'RNL pro capite, dal momento che il solo RNL non riflette le disuguaglianze sociali. Inoltre, è necessaria una maggiore flessibilità nell'abolizione graduale dei programmi geografici.

Pertanto, sono stati introdotti i seguenti adeguamenti: mentre il PIL pro capite rimane il punto di partenza della differenziazione, vengono proposti ulteriori indicatori che misurano la portata della povertà, la disuguaglianza e lo sviluppo umano. Inoltre, devono essere applicati criteri qualitativi per quanto riguarda tutti i paesi a reddito medio: gli aiuti bilaterali dovrebbero continuare solo se l'UE garantisce un significativo effetto leva potenziale e può offrire un valore aggiunto.

Viene consentita l'abolizione graduale dei programmi geografici con la quale dovrebbe essere cercato lo stretto coordinamento con altri donatori e con il paese partner. Nel corso del periodo di transizione, dovrebbero essere interessati solo settori specifici, come i sistemi fiscali, la coesione sociale, la buona governance e i diritti umani.

### **c) Semplificazione**

Una delle priorità della Commissione per questo QFP è la semplificazione del contesto normativo. Per il DCI questo significa che, ove possibile, l'Unione allineerà i programmi di sviluppo nazionali dei paesi partner ai loro cicli di programmazione. Laddove esista un piano di sviluppo nazionale adeguato, non saranno elaborati documenti di strategia nazionale per tale paese partner.

Il relatore concorda con questo concetto. Tuttavia, non concorda con la proposta della Commissione secondo cui un "documento quadro congiunto" deve essere utilizzato come base per la programmazione, dal momento che tali documenti non sono soggetti ad alcun controllo parlamentare, né a livello dell'UE né dei paese partner.

### **d) Sviluppo umano**

Nella sua proposta, la Commissione afferma che almeno il 20% del programma tematico su

"beni pubblici e sfide globali" deve sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano. Il relatore è del parere che l'espressione "inclusione sociale e sviluppo umano" sia troppo vaga. Propone pertanto di rafforzare tale valore di riferimento specificando che: *"almeno il 20% dei fondi del presente regolamento devono essere impiegati a sostegno della fornitura di servizi sociali di base, come stabilito dagli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU"*. Questo mantiene la proposta in linea con la precedente posizione del Parlamento europeo e con l'impegno assunto nell'attuale DCI.

#### **e) Coerenza delle politiche per lo sviluppo**

Il relatore ha accolto con stupore il fatto che la coerenza delle politiche per lo sviluppo non fosse menzionata come tale nella proposta della Commissione. È stato presentato solo un riferimento all'articolo 21 del TFUE sulla coerenza generale dell'azione esterna dell'UE. Pertanto, è stato aggiunto un riferimento specifico alla coerenza delle politiche per lo sviluppo in diverse parti del testo per sottolineare l'importanza di tale requisito: il conseguimento del principale obiettivo della politica di sviluppo dell'UE (la riduzione della povertà) non deve essere ostacolata da altre azioni dell'Unione.

#### **f) Collegare aiuti d'urgenza, ricostruzione e sviluppo**

Il divario tra gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo, tra l'urgenza e l'azione a lungo termine, rimane ancora un'importante sfida. I due approcci hanno una prospettiva diversa e procedure diverse ed è necessario un forte impegno politico per creare un migliore legame. La Commissione dimostra tale impegno, ma è necessario nel nuovo DCI un chiaro messaggio circa il legame tra aiuti d'urgenza, ricostruzione e sviluppo. Nella sua proposta, la Commissione ha dedicato a tale argomento uno specifico articolo (12), modificato leggermente dal relatore. Viene specificata la definizione di crisi e aggiunta una formulazione sulle catastrofi naturali e sul potenziamento della resilienza delle popolazioni.

#### **g) Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti**

La proposta sostiene l'obiettivo della Commissione di dedicare almeno il 20% del bilancio dell'UE a una società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici. Tuttavia, il relatore ha aggiunto un riferimento al fatto che l'UE e i suoi Stati membri hanno assunto l'impegno di fornire un finanziamento aggiuntivo per le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo oltre allo 0,7% dell'RNL agli APS, dal momento che il finanziamento per i cambiamenti climatici nell'ambito dei DCI non deve pregiudicare o mettere a rischio la lotta contro la povertà.

#### **h) Programma panafricano**

Un nuovo elemento nella proposta è il programma panafricano che sostiene l'attuazione della strategia comune Africa-UE a livello regionale, continentale e mondiale. Sebbene il relatore comprenda l'esigenza di tale programma, sono state apportate alcune modifiche per assicurare la complementarità e la coerenza con il regolamento DCI. Inoltre, viene definito il coinvolgimento del Parlamento europeo e del parlamento panafricano.

#### **i) Allegato IV**

Al fine di assicurare il legame tra gli obiettivi generali del regolamento DCI, i settori di cooperazione per i programmi geografici devono essere definiti chiaramente, fornendo al

contempo spazio sufficiente per la scelta delle priorità sulla base del dialogo con i paesi partner. Per tale ragione, i tre temi e i relativi sottotemi proposti dalla Commissione sono ulteriormente chiariti nell'allegato IV A.

### **3. Elementi orizzontali correlati agli strumenti finanziari per l'azione esterna dell'UE (2014-2020)**

Il Parlamento europeo, in quanto deciso sostenitore di una politica estera dell'Unione ambiziosa, globale e coerente, invita a predisporre un insieme organico di strumenti di finanziamento per l'azione esterna dell'UE. In questo modo si dovrebbe assicurare la promozione degli obiettivi e dei valori dell'Unione nel mondo sulla base della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, al fine di realizzare pace, sicurezza, stabilità e prosperità economica. Gli strumenti di finanziamento geografici e tematici proposti dalla Commissione per il periodo 2014-2020 costituiscono mezzi essenziali per l'attuazione di questo approccio.

L'azione del Parlamento europeo è improntata alla responsabilità, sulla scorta del principio fondamentale della rendicontabilità dell'Unione nei confronti dei suoi cittadini per quanto concerne la distribuzione delle risorse e la definizione degli obiettivi e delle strategie. Il nuovo quadro per l'azione esterna dovrebbe essere non solo efficace ed efficiente sul piano delle risorse, ma anche democraticamente legittimo. È pertanto essenziale garantire che la futura generazione di strumenti di finanziamento disponga di risorse adeguate nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale e consenta di rispecchiare e sostenere le ambizioni e le priorità strategiche in relazione alle specificità di ciascuno degli strumenti e delle relative politiche.

Sulla base delle prerogative e dei poteri conferitigli dal trattato di Lisbona, nonché in qualità di colegislatore per tali strumenti e di autorità di bilancio, il Parlamento europeo auspica che detti strumenti:

- producano effetti palesi e risultati visibili sul terreno per consentire il conseguimento di obiettivi chiari concordati a livello politico;
- siano preparati, attuati, monitorati e valutati in modo trasparente e inclusivo, coinvolgendo per quanto possibile i paesi partner, ove applicabile e appropriato, a livello nazionale, regionale e locale, nonché la società civile;
- siano concepiti secondo una logica che prevede coordinamento e sinergie tra loro e con le altre politiche strategiche per l'azione esterna dell'Unione, come pure con i programmi degli Stati membri dell'UE e dei donatori internazionali rivolti alle stesse aree tematiche o geografiche nel quadro di obiettivi politici condivisi, evitando in tal modo le sovrapposizioni e gli sprechi di risorse e sforzi e aumentando invece l'impatto positivo dei programmi dell'Unione;
- forniscano meccanismi in grado di assicurare una rapida reazione agli sviluppi imprevedibili, quali la transizione politica nei paesi terzi o la comparsa di nuove sfide globali che richiedono risposte adeguate e tempestive da parte dell'Unione, garantendo al contempo un livello appropriato di prevedibilità a vantaggio dei paesi partner.

Questo approccio generale si riflette negli emendamenti presentati nei progetti di relazione. In particolare, le relazioni propongono che i due colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio, deleghino i loro poteri alla Commissione per la preparazione di tutti i documenti strategici di programmazione nei quali sono definiti gli obiettivi, le priorità, i risultati attesi e le dotazioni finanziarie in termini generali, e adottino detti documenti come atti delegati, in modo da consentire la flessibilità e garantire al tempo stesso la legittimità democratica e la trasparenza attraverso l'equa partecipazione di entrambi i colegislatori a questa fase strategica.

Tali strumenti rimangono in vigore per sette anni, il che rende ancora più importante il controllo democratico. In qualità di colegislatore, il Parlamento europeo ha il compito di garantire che la programmazione e l'attuazione di detti strumenti sia conforme allo spirito dell'atto di base. Ciò non richiede il coinvolgimento nella microgestione, giacché il Parlamento ha fiducia nella professionalità e nella competenza della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna. Tuttavia, al fine di conseguire uno dei principali obiettivi del trattato di Lisbona, ossia superare il deficit democratico dell'UE, il coinvolgimento del Parlamento europeo nelle decisioni di programmazione strategica mediante la procedura per gli atti delegati costituisce un'assoluta necessità.

12.7.2012

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI**

destinato alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo  
(COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

Relatore: Ana Gomes

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Oltre all'obiettivo generale di riduzione della povertà, lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) è un importante dispositivo per promuovere il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto, la trasparenza, la democratizzazione e il buon governo nei paesi partner interessati.

Il Parlamento deve essere tempestivamente e pienamente informato delle azioni condotte dal Servizio europeo per l'azione esterna in caso di violazioni dei diritti umani in paesi beneficiari del DCI. Violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani dovrebbero far avviare revisioni ad hoc del documento di strategia e, eventualmente, portare a rivalutare la portata, le priorità e le modalità di finanziamento nonché, in casi estremi, a considerare la possibilità di sospendere gli aiuti al titolo del DCI.

Il Parlamento dovrebbe essere strettamente associato alle decisioni relative alle priorità bilaterali, geografiche e tematiche, agli obiettivi perseguiti, ai risultati attesi e alla ripartizione delle dotazioni finanziarie tra settori e in percentuale per ciascun settore. Affinché questi aspetti possano essere trattati in modo più flessibile ed efficace, dovrebbe essere delegato alla commissione il potere di adottare e rivedere le disposizioni in proposito.

Le organizzazioni della società civile forniscono preziose risposte sulle esigenze dei diversi gruppi di singoli, comunità locali, organizzazioni del settore privato, sindacati e altri elementi della società, così come la società civile internazionale. Anche i parlamenti nazionali devono essere associati. Essi dovrebbero essere sistematicamente e strettamente impegnati in consultazioni a partire dalla fase di programmazione sino a quella delle valutazioni e revisioni.

## EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### **Proposta di regolamento Considerando 4**

##### *Testo della Commissione*

(4) L'Unione si fonda sui valori della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità, dell'indivisibilità e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il dialogo e la cooperazione, l'Unione cerca di promuovere e consolidare l'impegno dei paesi e delle regioni partner a favore di questi valori.

##### *Emendamento*

(4) L'Unione si fonda sui valori della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità, dell'indivisibilità e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, **sulla parità di genere**, sui principi di uguaglianza e solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il dialogo e la cooperazione, l'Unione cerca di promuovere e consolidare l'impegno dei paesi e delle regioni partner a favore di questi valori.

### Emendamento 2

#### **Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(4 bis) L'Unione riconosce che il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali, la promozione dello Stato di diritto, i principi democratici, la trasparenza, il buon governo, la pace e la stabilità nonché la parità di genere sono essenziali per lo sviluppo dei paesi partner e che tali aspetti devono essere integrati nella politica per lo sviluppo dell'Unione, in particolare nell'ambito della programmazione e della conclusione di accordi con paesi partner. L'Unione è impegnata a garantire che i risultati di un paese in materia di diritti umani,***

*democrazia e Stato di diritto abbiano un impatto più diretto sulla programmazione, le modalità e i canali di aiuto, nonché sulla revisione del bilancio generale degli aiuti.*

Emendamento 3

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) L'Unione mira inoltre ad assicurare la coerenza con altri settori dell'azione esterna, condizione che va garantita all'atto di formulare la politica di **cooperazione allo sviluppo** dell'Unione e la relativa pianificazione strategica e di programmare e attuare le misure.

*Emendamento*

(5) L'Unione mira inoltre ad assicurare la coerenza con altri settori dell'azione esterna, condizione che va garantita all'atto di formulare la **dimensione esterna, segnatamente della politica di sicurezza, del commercio, degli investimenti, dell'agricoltura e della pesca dell'Unione** e la relativa pianificazione strategica e di programmare e attuare le misure.

Emendamento 4

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(5 bis) L'Unione e gli Stati membri riconoscono che i programmi di aiuto allo sviluppo devono essere accompagnati da sforzi congiunti a livello multilaterale per creare un efficace quadro giuridico capace di fronteggiare i flussi finanziari illeciti provenienti dai paesi in via di sviluppo, i meccanismi per la divulgazione dei pagamenti da parte delle multinazionali ai paesi in via di sviluppo, lo scambio di informazioni e la lotta contro le giurisdizioni segrete, che favoriscono la corruzione e minano gravemente le capacità interne dei paesi in via di sviluppo di finanziare il proprio sviluppo. I programmi per lo sviluppo dovrebbero pertanto includere ed essere**

*completati da iniziative volte a rafforzare le misure di lotta contro il riciclaggio del denaro, affrontare l'evasione fiscale e creare quadri giuridici e accordi istituzionali per rintracciare, congelare e recuperare i proventi illeciti, sia nei paesi donatori che nei paesi partner.*

Emendamento 5

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) Tenendo conto della coerenza delle politiche per lo sviluppo, è importante che le politiche esterne dell'Unione non contrastino i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi volti a raggiungere gli OSM conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Emendamento 6

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) È necessario che l'assistenza dell'Unione offra sostegno alla strategia comune Africa-UE, e successivi piani d'azione, che definisce il quadro di una cooperazione estesa e reciprocamente benefica nell'ambito di un partenariato strategico mirante a perseguire obiettivi comuni su un piano di uguaglianza.

(7) È necessario che l'assistenza dell'Unione offra sostegno alla strategia comune Africa-UE, e successivi piani d'azione, che definisce il quadro di una cooperazione estesa e reciprocamente benefica nell'ambito di un partenariato strategico mirante a perseguire obiettivi comuni su un piano di uguaglianza. ***Il consolidamento delle istituzioni e della governance multilaterali costituisce un fattore importante per contribuire significativamente al rafforzamento del ruolo e del posto dell'Unione e dei paesi e delle regioni partner nel mondo.***

## Emendamento 7

### **Proposta di regolamento** **Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) L'Unione e gli Stati membri devono migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto in risposta alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente, è opportuno prevedere procedure di programmazione congiunta cui ricorrere laddove possibile e opportuno.

#### *Emendamento*

(8) L'Unione e gli Stati membri devono migliorare la coerenza, la complementarità **e l'efficienza** delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto in risposta alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente, è opportuno prevedere procedure di programmazione congiunta cui ricorrere laddove possibile e opportuno.

## Emendamento 8

### **Proposta di regolamento** **Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale quello di eliminare la povertà estrema e la fame, comprese eventuali modifiche successive, e agli obiettivi e ai principi dello sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo.

#### *Emendamento*

(9) La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale quello di eliminare la povertà estrema e la fame, comprese eventuali modifiche successive, e agli obiettivi e ai principi dello sviluppo approvati dall'Unione, dagli Stati membri **e dal Parlamento europeo**, anche nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo.

## Emendamento 9

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) È necessario che l'Unione promuova un approccio globale in risposta a crisi, catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di transizione. Un tale approccio dovrà tener conto in particolare delle conclusioni del Consiglio su sicurezza e sviluppo, sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità, sulla prevenzione dei conflitti e su eventuali conclusioni future in questo ambito e dovrà provvedere alla necessaria combinazione di approcci, risposte e strumenti, soprattutto garantendo il giusto equilibrio tra le impostazioni orientate alla sicurezza e allo sviluppo e le impostazioni umanitarie e collegando le reazioni a breve termine con il sostegno a lungo termine.

*Emendamento*

(10) È necessario che l'Unione promuova un approccio globale in risposta a crisi, catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di transizione. Un tale approccio dovrà tener conto in particolare delle conclusioni del Consiglio su sicurezza e sviluppo, sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità, sulla prevenzione dei conflitti e su eventuali conclusioni future in questo ambito e dovrà provvedere alla necessaria combinazione di approcci, risposte e strumenti, soprattutto garantendo il giusto equilibrio tra le impostazioni orientate alla sicurezza e allo sviluppo e le impostazioni umanitarie e collegando le reazioni a breve termine con il sostegno a lungo termine.  
***Ogni analisi e programmazione nazionale deve contenere un'analisi dei conflitti.***

Emendamento 10

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) È necessario che l'assistenza dell'Unione europea si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la capacità dell'Unione di agire su scala mondiale per rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di differenziazione va applicato tanto all'assegnazione dei

*Emendamento*

(11) È necessario che l'assistenza dell'Unione europea si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la capacità dell'Unione di agire su scala mondiale per rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo, ***la salvaguardia dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi***, la promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento

fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo si rivolga ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati che non possono accedere facilmente ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale, e tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. La programmazione bilaterale si rivolge quindi soprattutto a questi paesi, applicando criteri obiettivi fondati sulle esigenze e sulle capacità dei paesi interessati e sull'impatto dell'assistenza dell'Unione.

con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di differenziazione va applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo si rivolga ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati che non possono accedere facilmente ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale, e tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. La programmazione bilaterale si rivolge quindi soprattutto a questi paesi, applicando criteri obiettivi fondati sulle esigenze e sulle capacità dei paesi interessati e sull'impatto dell'assistenza dell'Unione. ***Per garantire il massimo impatto degli aiuti dell'Unione nel mondo, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere strettamente coordinata con i programmi e le azioni finanziati a titolo di altri regolamenti che istituiscono strumenti di finanziamento esterni, nella fattispecie il regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità, il regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo e il regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi.***

Emendamento 11

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) Il presente regolamento definisce un quadro favorevole alla programmazione,

PE491.264

*Emendamento*

(12) Il presente regolamento definisce un quadro favorevole alla programmazione,

144/267

RR\1012725IT.doc

che assicura maggiore coerenza tra le politiche dell'Unione, partendo da un documento quadro congiunto. Lo scopo è garantire il pieno allineamento con i paesi e le regioni partner, facendo affidamento, dove possibile, su piani di sviluppo nazionali o simili documenti che definiscono le grandi linee della strategia di sviluppo, e ottenere, grazie alla programmazione congiunta, un maggior coordinamento dei donatori, soprattutto tra l'Unione e gli Stati membri.

che assicura maggiore coerenza **della politica per lo sviluppo** dell'Unione, partendo da un documento quadro congiunto. Lo scopo è garantire il pieno allineamento con i paesi e le regioni partner, facendo affidamento, dove possibile, su piani di sviluppo nazionali o simili documenti che definiscono le grandi linee della strategia di sviluppo **adottati dai parlamenti dei paesi o delle regioni partner, previa consultazione delle proprie società civili**, e ottenere, grazie alla programmazione congiunta, un maggior coordinamento dei donatori, soprattutto tra l'Unione e gli Stati membri.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) La comunicazione della Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" prevede di continuare a sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano destinando a tal fine almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo dell'Unione. Per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, almeno il 20% dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a questo settore dello sviluppo.

*Emendamento*

(16) La comunicazione della Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" prevede di continuare a sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano destinando a tal fine almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo dell'Unione. Per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, almeno il 20% dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a questo settore dello sviluppo, **con particolare attenzione alla sanità e all'istruzione di base**.

Emendamento 13

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

(17) Gli elenchi dei paesi partner di cui al presente regolamento dovranno essere

*Emendamento*

(17) Gli elenchi dei paesi partner di cui al presente regolamento dovranno essere

aggiornati alla luce di eventuali cambiamenti dello status di questi paesi stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e di importanti mutamenti in termini di sviluppo umano, dipendenza dagli aiuti, situazioni di crisi, vulnerabilità e altri aspetti, tra cui le dinamiche del processo di sviluppo. Detti aggiornamenti, le revisioni dei paesi partner ammissibili alla cooperazione bilaterale allo sviluppo, le modifiche delle definizioni dei settori di cooperazione e delle attività dettagliati e l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie indicative per programma sono elementi non essenziali del presente regolamento. Pertanto, al fine di adattare la portata del presente regolamento alle realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per aggiornare gli allegati del presente regolamento comprendenti l'elenco dei paesi e delle regioni partner ammissibili ai finanziamenti dell'Unione, la definizione dei settori di cooperazione dettagliati nell'ambito dei programmi geografici e tematici e le assegnazioni indicative per programma. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve garantire contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

aggiornati alla luce di eventuali cambiamenti dello status di questi paesi stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e di importanti mutamenti in termini di sviluppo umano, dipendenza dagli aiuti, situazioni di crisi, vulnerabilità e altri aspetti, tra cui le dinamiche del processo di sviluppo. Detti aggiornamenti, le revisioni dei paesi partner ammissibili alla cooperazione bilaterale allo sviluppo, le modifiche delle definizioni dei settori di cooperazione e delle attività dettagliati e l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie indicative per programma sono elementi non essenziali del presente regolamento. Pertanto, al fine di adattare la portata del presente regolamento alle realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per aggiornare gli allegati del presente regolamento comprendenti l'elenco dei paesi e delle regioni partner ammissibili ai finanziamenti dell'Unione, la definizione dei settori di cooperazione dettagliati nell'ambito dei programmi geografici e tematici e le assegnazioni indicative per programma. È particolarmente importante che la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche di esperti, ***associando pienamente e tempestivamente le organizzazioni della società civile***. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve garantire contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 14

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

**(19) Le competenze di esecuzione relative ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tenuto conto della loro natura, soprattutto di orientamento politico e dell'incidenza sul bilancio, in linea generale questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi di urgenza.**

Emendamento 15

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19) Per poter conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento devono essere considerati elementi non essenziali del regolamento ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

*Emendamento*

**(19 bis) Le competenze di esecuzione derivanti dal presente regolamento dovrebbero essere esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di**

*esecuzione attribuite alla Commissione.*

---

<sup>1</sup> OJ L 55, 28.2.2011, p. 13

Emendamento 16

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

(ii) promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani.

*Emendamento*

(ii) promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, **la trasparenza, la parità di genere** e il rispetto dei diritti umani.

Emendamento 17

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite **rilevanti** indicatori, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), oltre ad altri indicatori convenuti dall'Unione e gli Stati membri.

*Emendamento*

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite indicatori **di sviluppo umano**, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), oltre ad altri indicatori convenuti **dalle Nazioni Unite**, dall'Unione e dai suoi Stati membri.

Emendamento 18

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni

*Emendamento*

1. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani, **tra cui i diritti sociali, economici e culturali**, e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento,

partner.

tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner. ***Ciò richiede un approccio basato sui diritti che promuova, in particolare, il diritto di accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base, la partecipazione ai processi democratici, la trasparenza e la responsabilità.***

Emendamento 19

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) degli impegni e delle prestazioni.

*Emendamento*

(c) degli impegni e delle prestazioni, ***in particolare dell'impegno e del progresso nel conseguimento degli obiettivi e delle priorità convenuti in materia di diritti umani, trasparenza e democratizzazione.***

Emendamento 20

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Tutti i programmi affrontano le seguenti problematiche trasversali: promozione dei diritti umani, parità di genere, empowerment delle donne, lotta alla discriminazione, democrazia, buon governo, diritti dei minori, diritti delle popolazioni indigene, inclusione sociale, diritti delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici e lotta contro l'HIV/AIDS.

*Emendamento*

3. Tutti i programmi affrontano le seguenti problematiche trasversali: promozione dei diritti umani, parità di genere, empowerment delle donne, lotta alla discriminazione, democrazia, buon governo, ***lotta contro la corruzione***, diritti dei minori, diritti delle popolazioni indigene, inclusione sociale, diritti delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici, ***prevenzione dei conflitti*** e lotta contro l'HIV/AIDS.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Viene data particolare attenzione ai seguenti temi: rafforzamento dello Stato di diritto, miglioramento dell'accesso alla giustizia, sostegno alla società civile, commercio e sviluppo sostenibile, accesso alle TIC, salute e sicurezza alimentare, promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, sviluppo istituzionale.

*Emendamento*

4. Viene data particolare attenzione ai seguenti temi: rafforzamento dello Stato di diritto, miglioramento dell'accesso alla giustizia, sostegno alla società civile, **sostegno alla decentralizzazione**, commercio e sviluppo sostenibile, accesso alle TIC, salute e sicurezza alimentare, promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, sviluppo istituzionale, **anche a livello regionale e locale**.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. In particolare, le attività di programmazione a titolo del presente regolamento dovranno tenere debitamente in considerazione i documenti di strategia nazionali elaborati dall'Unione, che stabiliscono priorità specifiche per paese, obiettivi e parametri di riferimento in materia di diritti umani e democratizzazione. I documenti di strategia nazionali in materia di diritti umani sono integrati nei programmi per lo sviluppo, mirando a definire un approccio comune e coerente dell'Unione ai diritti umani.***

Emendamento 23

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 8 – alinea**

*Testo della Commissione*

8. L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, in linea con le migliori prassi internazionali, e allinea sempre più il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali e regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner. L'Unione, che contribuisce a potenziare il processo di responsabilità **reciproca** tra i governi e le istituzioni dei paesi partner e i donatori e incoraggia **le competenze** e l'occupazione **locali**, promuove a tal fine:

*Emendamento*

8. L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, in linea con le migliori prassi internazionali, e allinea sempre più il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali e regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner. L'Unione, che contribuisce a potenziare il processo **di responsabilità dei paesi partner nei confronti dei propri cittadini, nonché** di responsabilità reciproca tra i governi e le istituzioni dei paesi partner e i donatori, **rafforzando la capacità dell'amministrazione locale**, e incoraggia l'occupazione **locale**, promuove a tal fine:

Emendamento 24

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico;

*Emendamento*

(b) approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico; **il coinvolgimento di tutti i segmenti della società nei processi di sviluppo deve essere raggiunto mediante un'ampia consultazione in particolare delle organizzazioni della società civile ma anche dei parlamenti nazionali, delle autorità locali, del settore privato e dei sindacati, cui deve essere data la possibilità di fornire il proprio contributo in modo tempestivo e garantito l'accesso a informazioni dettagliate sui progetti per lo sviluppo;**

Emendamento 25

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 10**

*Testo della Commissione*

10. La Commissione provvede ad attivare scambi sistematici di informazioni con la società civile.

*Emendamento*

10. La Commissione provvede ad attivare scambi sistematici **e tempestivi** di informazioni con la società civile **e le autorità locali e regionali**.

Emendamento 26

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Nell'ambito di ciascun programma nazionale, l'assistenza dell'Unione si concentra in linea di principio su tre settori.

*Emendamento*

4. Nell'ambito di ciascun programma nazionale, l'assistenza dell'Unione si concentra in linea di principio su tre settori **individuati con il coinvolgimento della società civile, al fine di rispondere alle reali esigenze del paese e della comunità**.

Emendamento 27

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile e autorità locali originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte.

*Emendamento*

1. Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile e autorità locali originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte. **E' opportuno prestare particolare attenzione alle organizzazioni della società civile che forniscono servizi di base, quali l'istruzione e i servizi sanitari**.

Emendamento 28

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Nel caso dei programmi geografici, i programmi indicativi pluriennali per i paesi e le regioni partner sono elaborati partendo da un documento di strategia, come previsto all'articolo 11.

Nel caso dei programmi tematici, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati conformemente all'articolo 13.

***La Commissione adotta le misure di esecuzione di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune in base ai documenti di programmazione di cui all'articolo 11 e all'articolo 13.***

***Tuttavia in determinate circostanze il sostegno dell'Unione può essere erogato anche tramite misure non previste da questi documenti, come stabilito dal regolamento di esecuzione comune.***

*Emendamento*

1. Nel caso dei programmi geografici, i programmi indicativi pluriennali per i paesi e le regioni partner sono elaborati partendo da un documento di strategia, come previsto all'articolo 11.

Nel caso dei programmi tematici, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati conformemente all'articolo 13.

Emendamento 29

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri e con altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri.

*Emendamento*

***2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 per approvare i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali per i programmi geografici e tematici.*** Al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri e con altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le

autorità regionali e locali. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri.

Emendamento 30

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. I fondi possono rimanere non assegnati. L'impiego dei fondi non assegnati, che possono essere successivamente assegnati o riassegnati, come previsto all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 13, è deciso **conformemente al regolamento di esecuzione comune.**

*Emendamento*

4. I fondi possono rimanere non assegnati. L'impiego dei fondi non assegnati, che possono essere successivamente assegnati o riassegnati, come previsto all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 13, è deciso **mediante l'adozione di atti delegati, in applicazione dell'articolo 18 del presente regolamento.**

Emendamento 31

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I documenti di strategia elaborati dall'Unione definiscono un quadro coerente per la cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e i paese o le regioni partner interessati, in linea con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica dell'Unione.

La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia rispettano i principi di efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese ricevente o ai sistemi regionali, responsabilità reciproca, orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

A tal fine i documenti di strategia si

*Emendamento*

1. I documenti di strategia elaborati dall'Unione definiscono un quadro coerente per la cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e i paese o le regioni partner interessati, in linea con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica dell'Unione.

La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia rispettano i principi di efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese ricevente o ai sistemi regionali, responsabilità reciproca, orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

A tal fine i documenti di strategia si

basano, in linea di principio, su un dialogo tra l'Unione e il paese o la regione partner, coinvolgendo, *ove necessario*, gli Stati membri interessati, il paese o la regione partner, la società civile e le autorità regionali e locali, onde garantire che i paesi o le regioni interessati possano impadronirsi sufficientemente del processo e al fine di promuovere il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare alle strategie di riduzione della povertà.

basano, in linea di principio, su un dialogo tra l'Unione e il paese o la regione partner, coinvolgendo gli Stati membri interessati, il paese o la regione partner, *in consultazione con i parlamenti nazionali/regionali, così come* la società civile e le autorità regionali e locali, *attraverso una piena consultazione*, onde garantire che i paesi o le regioni interessati possano impadronirsi sufficientemente del processo e al fine di promuovere il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare alle strategie di riduzione della povertà. *Questo dialogo ha luogo dopo una fase di consultazione e di informazione per le autorità locali e regionali e la società civile.*

Emendamento 32

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Programmi indicativi pluriennali sono elaborati per ciascun paese o regione che riceve un'assegnazione indicativa di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. Ad eccezione dei paesi e delle regioni di cui al paragrafo 4, questi documenti sono elaborati in base a documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al paragrafo 3, lettera b), può sostituire il programma indicativo pluriennale se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi, e le procedure di cui all'articolo 14.

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione,

*Emendamento*

5. Programmi indicativi pluriennali sono elaborati per ciascun paese o regione che riceve un'assegnazione indicativa di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. Ad eccezione dei paesi e delle regioni di cui al paragrafo 4, questi documenti sono elaborati in base a documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al paragrafo 3, lettera b), può sostituire il programma indicativo pluriennale se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi, e le procedure di cui all'articolo 14.

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione,

gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento *e* l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati.

Se necessario, i programmi indicativi pluriennali vengono adeguati in funzione di eventuali revisioni intermedie o ad hoc del documento di strategia su cui si basano.

In linea con il principio della responsabilità reciproca, nel perseguire e realizzare gli obiettivi convenuti, anche relativi a buon governo, democrazia e rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, le assegnazioni indicative possono essere aumentate o diminuite in esito a revisioni, soprattutto alla luce di esigenze speciali che possono emergere in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, o in caso di prestazioni eccezionali o insoddisfacenti.

gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento, ***gli impegni che i paesi partner devono soddisfare in materia di diritti umani e riforme democratiche***, l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario ***e le condizioni che disciplinano la sospensione dell'assistenza o la riassegnazione dei fondi***. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati.

Se necessario, i programmi indicativi pluriennali vengono adeguati in funzione di eventuali revisioni intermedie o ad hoc del documento di strategia su cui si basano. ***Violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani portano all'avvio automatico di una revisione ad hoc dei documenti di strategia. Le revisioni intermedie e ad hoc sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, rese pubbliche e messe a disposizione delle parti interessate locali.***

In linea con il principio della responsabilità reciproca, nel perseguire e realizzare gli obiettivi convenuti, anche relativi a buon governo, democrazia e rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, le assegnazioni indicative possono essere aumentate o diminuite in esito a revisioni, soprattutto alla luce di esigenze speciali che possono emergere in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, o in caso di prestazioni eccezionali o insoddisfacenti. ***Il processo di revisione prevede la consultazione di organizzazioni locali e internazionali della società civile. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti pienamente informati.***

Emendamento 33

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali dei paesi e delle regioni interessati.

Viene data la debita attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post conflitto.

Quando un paese o un gruppo di paesi partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni.

*Emendamento*

1. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali dei paesi e delle regioni interessati.

Viene data la debita attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post conflitto.

Quando un paese o un gruppo di paesi partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. ***Tali sforzi sono coordinati con altre iniziative eventualmente avviate dal Unione e dagli Stati membri, in particolare a titolo del regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità.*** I programmi per i paesi e le regioni in situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni.

Emendamento 34

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. In situazioni di crisi, post crisi e fragilità o in presenza di minacce per la

*Emendamento*

2. In situazioni di crisi, post crisi e fragilità o in presenza di minacce per la

democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali che richiedono una risposta rapida dell'Unione, il documento di cui all'articolo 11 può essere modificato in esito ad una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale utilizzando la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune.

Queste revisioni possono proporre una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti di politica umanitaria a quelli di politica di sviluppo.

Emendamento 35

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione sul tema interessato, le priorità individuate ai fini del finanziamento

democrazia, **la pace e la stabilità**, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali che richiedono una risposta rapida dell'Unione, il documento di cui all'articolo 11 può essere modificato in esito ad una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale utilizzando la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune. **Il Parlamento europeo è tenuto pienamente informato. Le misure adottate non devono ostacolare e devono essere pienamente coordinate con le misure adottate a titolo del regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità e del regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, nonché eventuali future iniziative intraprese dall'Unione per promuovere la democrazia.**

Queste revisioni possono proporre una strategia specifica e adattata per garantire **l'adesione di possibili nuovi soggetti nei paesi partner**, la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti di **costruzione della pace, prevenzione dei conflitti**, politica umanitaria a quelli di politica di sviluppo.

*Emendamento*

1. I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione sul tema interessato, le priorità individuate ai fini del finanziamento

dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di prestazione, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione ad iniziative globali. I programmi indicativi pluriennali sono coerenti con i documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di prestazione, **le condizioni per la sospensione dell'assistenza o la riassegnazione dei fondi**, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione ad iniziative globali. I programmi indicativi pluriennali sono coerenti con i documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento 36

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. I programmi indicativi pluriennali specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati. I programmi indicativi pluriennali devono essere adeguati, se necessario, per garantire un'attuazione politica efficace, tenendo presenti eventuali revisioni intermedie o ad hoc.

*Emendamento*

2. I programmi indicativi pluriennali specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati. I programmi indicativi pluriennali devono essere adeguati, se necessario, per garantire un'attuazione politica efficace, tenendo presenti eventuali revisioni intermedie o ad hoc. **Le revisioni intermedie e ad hoc sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, rese pubbliche e messe a disposizione delle parti interessate locali.**

Emendamento 37

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. **La** Commissione **approva** i documenti di

*Emendamento*

1. **Alla** Commissione è **conferito il potere**

strategia e *adotta* i programmi indicativi pluriennali *secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune*.

Questa procedura si applica anche a revisioni sostanziali aventi come effetto modifiche significative della strategia o della relativa programmazione.

*di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 per approvare* i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali. Questa procedura si applica anche a revisioni sostanziali aventi come effetto modifiche significative della strategia o della relativa programmazione.

Emendamento 38

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. *La* procedura di cui *al paragrafo 1 non si applica* a modifiche non sostanziali dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali *consistenti in* adeguamenti tecnici, riassegnazioni di fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale inferiori al 20%, purché non incidano sui settori prioritari e sugli obiettivi definiti da questi documenti. In tal caso gli adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

*Emendamento*

2. *In applicazione della* procedura *d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, la Commissione può provvedere* a modifiche non sostanziali dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali, adeguamenti tecnici, riassegnazioni di fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale inferiori al 20%, purché non incidano sui settori prioritari e sugli obiettivi definiti da questi documenti. In tal caso gli adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

Emendamento 39

### **Proposta di regolamento Articolo 16**

*Testo della Commissione*

Fatte salve le disposizioni sulla sospensione degli aiuti previste dagli accordi di partenariato e di cooperazione con paesi e regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, da parte di un

*Emendamento*

Fatte salve le disposizioni sulla sospensione degli aiuti previste dagli accordi di partenariato e di cooperazione con paesi e regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, da parte di un

paese partner, l'Unione lo invita a partecipare a consultazioni finalizzate a trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, salvo in casi di urgenza particolare. Se le consultazioni con il paese partner non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se le consultazioni sono rifiutate o in caso di urgenza particolare, il Consiglio può adottare le misure necessarie previste all'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che possono prevedere la sospensione totale o parziale dell'assistenza dell'Unione.

paese partner, l'Unione lo invita a partecipare a consultazioni finalizzate a trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, salvo in casi di urgenza particolare. Se le consultazioni con il paese partner non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se le consultazioni sono rifiutate o in caso di urgenza particolare, il Consiglio può adottare le misure necessarie previste all'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che possono prevedere la sospensione totale o parziale dell'assistenza dell'Unione. ***Il Parlamento europeo è tenuto pienamente informato dell'avvio e dell'avanzamento delle consultazioni, nonché del loro risultato, che è reso pubblico.***

Emendamento 40

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte A – punto I – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) Decentramento e governance locale***

Emendamento 41

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte A – punto II – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) Clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 42

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte A – punto II – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) Agricoltura ed energia sostenibili

*Emendamento*

(c) Agricoltura ed energia sostenibili  
*nonché*

Emendamento 43

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte A – punto II – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) gestione urbana e territoriale e  
risanamento dei quartieri degradati*

Emendamento 44

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte A – punto III – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) Transizione dagli aiuti umanitari e la  
risposta alle crisi a una cooperazione allo  
sviluppo di lungo termine

*Emendamento*

*(c) ricostruzione dopo le catastrofi nei  
paesi partner in via di sviluppo, comprese  
la reazione rapida e una maggiore  
flessibilità e transizione dagli aiuti  
umanitari e la risposta alle crisi a una  
cooperazione allo sviluppo di lungo  
termine*

Emendamento 45

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte A – punto III – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) prevenzione dei conflitti*

Emendamento 46

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – capoverso 3 – punto i bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i bis) sostegno ad approcci in materia di costruzione della pace e prevenzione dei conflitti*

Emendamento 47

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – capoverso 3 – punto i ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i ter) contribuire ad un maggior rispetto dei diritti umani e della democratizzazione.*

Emendamento 48

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – capoverso 4 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) promuovere la parità di genere*

Emendamento 49

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – capoverso 4 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d ter) sostenere approcci in materia di costruzione della pace e prevenzione dei conflitti.*

Emendamento 50

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – capoverso 5 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) promuovere la costruzione della pace.*

Emendamento 51

**Proposta di regolamento**

**Allegato V – parte B – capoverso 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati dei paesi meno sviluppati fornendo servizi di base tramite organizzazioni della società civile e *autorità locali*;

(a) interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati dei paesi meno sviluppati *migliorando la governance locale e* fornendo servizi di base tramite *le autorità locali, facilitando le loro partecipazione e rappresentanza nella vita locale e nel processo di sviluppo attraverso le* organizzazioni della società civile;

Emendamento 52

**Proposta di regolamento**

**Allegato V – parte B – capoverso 3 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e) sviluppare la capacità e la preparazione delle organizzazioni della società civile locali, nazionali e regionali, in materia di prevenzione dei conflitti e costruzione della pace, con un accento particolare sul trasferimento di conoscenze, metodi e strumenti nel campo del dialogo, della mediazione, della riconciliazione e della giustizia di transizione.*

Emendamento 53

**Proposta di regolamento**  
**Allegato V – parte B – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

Le autorità locali comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, ad es. comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni, *ecc.*

*Emendamento*

Le autorità locali comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, ad es. comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni, *e le loro associazioni a livello nazionale, regionale e globale.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Istituzione di uno strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	DEVE 17.1.2012
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Ana Gomes 14.12.2011
<b>Approvazione</b>	10.7.2012
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :           55 - :           0 0 :           0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Charles Tannock, Inese Vaidere, Sir Graham Watson
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Jean-Jacob Bicep, Reinhard Bütikofer, Andrew Duff, Diogo Feio, Roberto Gualtieri, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Teresa Riera Madurell, Ivo Vajgl, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Victor Boștinaru, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Artur Zasada

17.9.2012

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

destinato alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

Relatore per parere: Helmut Scholz

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La Commissione europea propone un nuovo regolamento che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). Il regolamento in vigore scade il 31 dicembre 2013. Nell'ambito di una procedura di codecisione, il Parlamento sta affrontando il compito di definire il carattere, gli obiettivi e gli ambiti operativi del più significativo strumento per il finanziamento dell'azione esterna per il periodo 2014-2020.

L'obiettivo generale della politica di sviluppo continua a essere il contributo attivo alla riduzione e, a lungo termine, all'eliminazione della povertà, come definito nel trattato sull'Unione europea. A tale scopo, il relatore auspica che lo strumento per la cooperazione allo sviluppo contribuisca anche a uno sviluppo sostenibile e inclusivo in ambito economico, sociale e ambientale, che prevede un lavoro dignitoso e la promozione della democrazia, di norme internazionali sul lavoro, dello Stato di diritto, della buona governance e del rispetto per i diritti umani. Per contribuire più efficacemente a tali obiettivi, la Commissione propone alcune modifiche al DCI.

La Commissione intende adeguare il DCI alle recenti tendenze internazionali in materia di politiche di sviluppo. Il relatore valuta positivamente tale approccio, ma auspica che l'esecutivo si basi su documenti elaborati o approvati dall'autorità legislativa, in particolare sul "Consenso europeo in materia di sviluppo", anziché su documenti elaborati unilateralmente dall'esecutivo stesso. Per chiarire ulteriormente lo scopo cui lo strumento è destinato, il relatore propone ai colegislatori di dettagliare meglio gli allegati IV e V del regolamento e di limitare le modifiche degli allegati a un atto legislativo.

La Commissione propone di operare una differenziazione verso i paesi partner, tenendo conto delle esigenze, delle capacità, degli impegni e dei risultati di questi ultimi nonché del potenziale impatto nei paesi partner senza prevedere un periodo di transizione. In linea di

principio, il relatore valuta positivamente un approccio differenziato e una particolare attenzione verso i paesi e le regioni che ne hanno maggiormente bisogno, mentre ritiene opportuno individuare i bisogni in stretta collaborazione con i paesi partner in un processo che coinvolga i parlamenti e la società civile. Il relatore ritiene che la Commissione si sia spinta troppo in là escludendo alcuni paesi dalla cooperazione bilaterale allo sviluppo e propone di reinserire numerosi paesi dell'America latina nell'elenco dei paesi ammissibili dell'allegato III.

La Commissione propone di migliorare la flessibilità e di ridurre la complessità nell'attuazione dello strumento. Il relatore plaude agli sforzi profusi per migliorare l'efficacia dello strumento, ma sostiene che la flessibilità non possa semplicemente essere a scapito degli obblighi parlamentari di vigilanza in materia di bilancio. La richiesta della Commissione di avere carta bianca sul 60% del bilancio dello strumento non è dunque accettabile. Occorre piuttosto rendere esaustivo l'elenco delle aree di cooperazione allo sviluppo interessate dallo strumento. Il relatore auspica inoltre che sia tutelata la possibilità per i legislatori di obiettare alle proposte della Commissione in merito alla riassegnazione dei fondi superiori a una determinata soglia nonché alle modifiche di natura non tecnica, chiedendo che le modifiche siano introdotte come atti delegati.

Il relatore ritiene inoltre che gli scambi possano essere un importante incentivo allo sviluppo. Tuttavia, non si può ignorare che la revisione inter pares 2012 dell'OCSE rileva come le questioni di politica commerciale rappresentino il 25% di tutti i casi che destano preoccupazione in merito all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo. L'UE ha fatto sì che la coerenza delle politiche per lo sviluppo diventasse il pilastro centrale nella sua lotta di concerto alla povertà. Le modalità con cui le questioni commerciali sono affrontate dallo strumento devono quindi essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo, altrimenti le attività in ambito commerciale non potranno essere finanziate dal DCI. Il relatore avanza numerose proposte per adeguare gli obiettivi commerciali ed economici al contesto di sviluppo.

Il sostegno alla strategia comune Africa-UE mediante il DCI è una buona innovazione contenuta nella proposta della Commissione. Per eliminare la povertà, l'Africa deve superare la frammentazione economica e commerciale, come concluso di recente da uno studio della Banca mondiale. L'UE deve mettere in atto tutti gli sforzi possibili a sostegno dell'integrazione regionale e continentale.

Il relatore plaude infine al sostanziale aumento del finanziamento per il DCI.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Il consenso europeo sullo sviluppo *e le comunicazioni della Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e "Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi", assieme ad altre future comunicazioni che definiscono orientamenti e principi di base della politica di sviluppo dell'Unione, e relative conclusioni successive,* delineano il quadro politico, gli orientamenti e lo scopo generali che guidano l'esecuzione del presente regolamento.

#### *Emendamento*

(3) Il consenso europeo sullo sviluppo, *il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli obiettivi approvati dall'Unione e dagli Stati membri nell'ambito delle Nazioni Unite, in particolare dell'UNCTAD e dell'UNDP nonché delle altre organizzazioni internazionali competenti,* delineano il quadro politico, gli orientamenti e lo scopo generali che guidano l'esecuzione del presente regolamento.

#### *Motivazione*

*È opportuno che l'esecutivo dell'Unione trovi un orientamento per l'attuazione degli strumenti politici dell'Unione nei documenti elaborati congiuntamente o approvati dall'autorità legislativa, e non nelle comunicazioni emesse unilateralmente solo dall'esecutivo. Perciò la legislazione non dovrebbe includere riferimenti ai documenti non influenzati dai legislatori, in particolare non in forma di carta bianca ("altre future comunicazioni").*

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) L'Unione *mira inoltre ad assicurare* la coerenza *con altri* settori dell'*azione esterna, condizione che va garantita all'atto di formulare la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e la relativa pianificazione strategica e di programmare e attuare le misure.*

#### *Emendamento*

(5) L'Unione è *pienamente impegnata a promuovere* la coerenza *delle politiche per lo sviluppo e a garantire la coerenza tra i vari settori della sua azione esterna e tra questi e le sue altre politiche. La politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo ha come principale obiettivo la riduzione e l'eliminazione della povertà.*

*La sua politica estera favorisce lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale. Ciò comprende il miglioramento dei diritti umani, della giustizia sociale, delle norme sul lavoro, di relazioni commerciali eque e di pratiche rilevanti in materia ambientale e climatica. I programmi di sviluppo volti a migliorare, ampliare, formare o agevolare le relazioni commerciali seguono gli stessi principi.*

*Questa condizione va garantita in sede di formulazione della programmazione strategica, nonché a livello di attuazione delle misure. L'Unione intende utilizzare efficientemente le risorse disponibili in modo da ottimizzarne l'impatto.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale quello di eliminare la povertà estrema e la fame, comprese eventuali modifiche successive, e agli obiettivi e ai principi dello sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo.

##### *Emendamento*

(9) La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale quello di eliminare la povertà estrema e la fame, comprese eventuali modifiche successive, e agli obiettivi e ai principi dello sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo.

*In linea con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), l'UE deve sostenere lo sviluppo della cooperazione industriale Nord-Sud e Sud-Sud, attraverso gli investimenti, l'emancipazione, il trasferimento di tecnologia e uno sviluppo industriale sostenibile che aiuti i paesi in via di*

*sviluppo a trarre vantaggio dal processo di globalizzazione.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) Durante la 4<sup>a</sup> conferenza ministeriale di Doha, i membri dell'OMC si sono impegnati a integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo e a fornire un'assistenza tecnica e per la costruzione di capacità in ambito commerciale, impegno ribadito durante la 7<sup>a</sup> conferenza ministeriale.***

*Motivazione*

*L'emendamento reintroduce un importante considerando dell'attuale regolamento DCI.*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 ter) Il miglioramento degli scambi interni e intraregionali costituisce un elemento fondamentale per il successo delle strategie di crescita e di sviluppo. È opportuno che l'Unione aumenti il proprio sostegno alle esigenze commerciali interne e all'integrazione regionale. Essa dovrebbe assistere l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale, nel rispetto delle loro richieste, continuando a essere al contempo il mercato più aperto ai paesi in via di sviluppo per contribuire al successo di tali strategie di sviluppo. È opportuno che l'Unione applichi la propria politica di promozione del multilateralismo nella***

*politica commerciale e migliori le capacità di negoziazione dei paesi in via di sviluppo.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) È necessario che l'assistenza dell'Unione europea si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la capacità dell'Unione di agire su scala mondiale per rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di differenziazione va applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo *si rivolga* ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati che non possono accedere facilmente ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale, e tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. La programmazione bilaterale *si rivolge quindi* soprattutto a questi paesi, applicando criteri obiettivi fondati sulle esigenze e sulle capacità dei paesi interessati e sull'impatto dell'assistenza dell'Unione.

#### *Emendamento*

(11) È necessario che l'assistenza dell'Unione europea si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la capacità dell'Unione di agire su scala mondiale per rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo *attraverso un mercato aperto ed equo* e la promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei diritti umani, *delle norme internazionali sul lavoro* e dello Stato di diritto, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di differenziazione va applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo *arrechi maggiori benefici* ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati che non possono accedere facilmente ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale, e tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. *È opportuno che* la programmazione bilaterale *si rivolga* soprattutto a questi paesi, applicando criteri obiettivi fondati sulle esigenze e sulle capacità dei paesi interessati e sull'impatto dell'assistenza dell'Unione. *Per i paesi non più ammissibili ai programmi geografici nazionali, deve essere prevista la*

*possibilità di ridurre gradualmente gli aiuti, prestando una particolare attenzione ai gruppi di popolazione più vulnerabili, e si deve tener conto del fatto che alcuni di questi paesi cesseranno anche di beneficiare commercialmente del sistema di preferenze generalizzate (SPG), risultando, pertanto, doppiamente colpiti.*

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento  
Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) In un contesto mondiale globalizzato, diversi ambiti di intervento dell'Unione a valenza interna, in materia di ambiente, cambiamenti climatici, lavoro (anche di un lavoro dignitoso per tutti), parità di genere, energia, risorse idriche, trasporti, sanità, istruzione, giustizia, sicurezza, ricerca, innovazione, società dell'informazione, migrazione, agricoltura e pesca, fanno sempre più parte dell'azione esterna dell'UE. ***La comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ribadisce l'impegno dell'Unione a promuovere questo tipo di crescita nell'ambito delle sue politiche interne e esterne coniugando tre pilastri: economico, sociale e ambientale.***

(14) In un contesto mondiale globalizzato, diversi ambiti di intervento dell'Unione a valenza interna, in materia di ambiente, cambiamenti climatici, ***promozione delle energie rinnovabili***, lavoro (anche di un lavoro dignitoso per tutti), parità di genere, energia, risorse idriche, trasporti, sanità, istruzione, giustizia, sicurezza, ***cultura***, ricerca, innovazione, società dell'informazione, migrazione, agricoltura e pesca, fanno sempre più parte dell'azione esterna dell'UE. ***Il successo della strategia interna dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dipende dal progresso economico e sociale dei partner commerciali internazionali dell'Unione che dovrebbe essere promosso nell'ambito delle sue politiche interne ed esterne.***

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Tra le grandi sfide che l'Unione ***deve*** affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento internazionale. ***In linea con l'intento esplicitato dalla Commissione nella comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020" del 29 giugno 2011, il presente regolamento contribuirà a realizzare l'obiettivo di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione alla transizione dell'Europa verso una società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, mentre il programma su beni pubblici e sfide globali destinerà almeno il 25% dei fondi ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Per raggiungere un impatto maggiore è necessario che, nella misura del possibile, le azioni in questi due ambiti si sostengano***

#### *Emendamento*

(15) Tra le grandi sfide che l'Unione ***e tutti i paesi e le regioni suoi partner internazionali in ambito commerciale devono*** affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento internazionale. Il presente regolamento ***andrà ad aggiungersi alla realizzazione dell'obiettivo di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione alla transizione dell'Europa verso una società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, mentre il programma su beni pubblici e sfide globali destinerà almeno il 25% dei fondi ai cambiamenti climatici e all'ambiente, tenendo conto del contributo degli scambi mondiali e del trasporto di merci alle emissioni.*** Per raggiungere un impatto maggiore è necessario che, nella misura del

a vicenda.

possibile, le azioni in questi due ambiti si sostengano a vicenda.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) **La comunicazione della Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" prevede di continuare a sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano destinando a tal fine almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo dell'Unione. Per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, almeno il 20% dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a questo settore dello sviluppo.**

#### *Emendamento*

(16) **Il sostegno all'inclusione sociale e allo sviluppo umano dovrebbe essere l'obiettivo di almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo dell'Unione. Ciò dovrebbe comprendere il sostegno all'erogazione di servizi sociali di base in ambito sanitario e dell'istruzione.** Almeno il 20% dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a questo settore dello sviluppo.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Gli elenchi dei paesi partner di cui al presente regolamento dovranno essere aggiornati alla luce di eventuali cambiamenti dello status di questi paesi stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e di importanti mutamenti in termini di sviluppo umano, dipendenza dagli aiuti, situazioni di crisi, vulnerabilità e altri aspetti, tra cui le dinamiche del processo di sviluppo. **Detti** aggiornamenti, le revisioni dei paesi partner ammissibili alla cooperazione bilaterale allo sviluppo, le modifiche delle definizioni dei settori di cooperazione e delle attività dettagliati e

#### *Emendamento*

(17) Gli elenchi dei paesi partner di cui al presente regolamento dovranno essere aggiornati alla luce di eventuali cambiamenti dello status di questi paesi stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e di importanti mutamenti in termini di sviluppo umano, dipendenza dagli aiuti, situazioni di crisi, vulnerabilità e altri aspetti, tra cui le dinamiche del processo di sviluppo. **Gli** aggiornamenti, le revisioni dei paesi partner ammissibili alla cooperazione bilaterale allo sviluppo, le modifiche delle definizioni dei settori di cooperazione e delle attività dettagliati e

l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie indicative per programma *sono elementi non essenziali* del presente regolamento. *Pertanto, al fine di adattare la portata del presente regolamento alle realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per aggiornare gli allegati del presente regolamento comprendenti l'elenco dei paesi e delle regioni partner ammissibili ai finanziamenti dell'Unione, la definizione dei settori di cooperazione dettagliati nell'ambito dei programmi geografici e tematici e le assegnazioni indicative per programma. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve garantire contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie indicative per programma *devono essere presentate dalla Commissione come proposte legislative che introducono le modifiche necessarie agli allegati I, III, IV, V, VI e VII* del presente regolamento.

#### *Motivazione*

*È opportuno che i colegislatori mantengano un elevato livello di controllo sui finanziamenti erogati dal più importante strumento dell'Unione per il finanziamento esterno.*

#### **Emendamento 11**

##### **Proposta di regolamento Considerando 18**

###### *Testo della Commissione*

*(18) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'esecuzione del presente regolamento, competenze di esecuzione devono essere conferite alla Commissione.*

###### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 19

*Testo della Commissione*

*(19) Le competenze di esecuzione relative ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tenuto conto della loro natura, soprattutto di orientamento politico e dell'incidenza sul bilancio, in linea generale questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi di urgenza.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

*Testo della Commissione*

*ii) promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani.*

*Emendamento*

*ii) promuovere, **consolidare e far avanzare** la democrazia, **anche attraverso elezioni eque e trasparenti**, rafforzare il rispetto per i diritti umani, la giustizia sociale e le norme internazionali del lavoro, incoraggiando lo Stato di diritto, il buon governo **sia nel settore pubblico che***

*privato, le relazioni commerciali eque e promuovendo il rispetto delle convenzioni internazionali e dei principi del diritto internazionale in materia di norme sociali e ambientali.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) delle esigenze;

##### *Emendamento*

a) delle esigenze *in materia di sviluppo sostenibile, così come individuate in stretta collaborazione con i paesi e le regioni partner interessati e i loro rispettivi parlamenti, tenendo in piena considerazione le opinioni degli operatori socio-economici e della società civile;*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) della capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;

##### *Emendamento*

b) della capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento *e audit;*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento**

#### **Titolo II – articolo 3 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Tutti i programmi affrontano le seguenti problematiche trasversali: promozione dei diritti umani, parità di genere, empowerment delle donne, lotta alla

##### *Emendamento*

3. Tutti i programmi affrontano le seguenti problematiche trasversali: promozione dei diritti umani, parità di genere, empowerment delle donne, lotta alla

discriminazione, democrazia, buon governo, diritti dei minori, diritti delle popolazioni indigene, inclusione sociale, diritti delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici e lotta contro l'HIV/AIDS.

discriminazione, democrazia, buon governo, diritti dei minori, diritti delle popolazioni indigene, inclusione sociale, **lavoro dignitoso**, diritti delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici e lotta contro l'HIV/AIDS.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Viene data particolare attenzione ai seguenti temi: rafforzamento dello Stato di diritto, miglioramento dell'accesso alla giustizia, sostegno alla società civile, commercio e sviluppo sostenibile, accesso alle TIC, salute e sicurezza alimentare, promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, sviluppo istituzionale.

#### *Emendamento*

4. **A livello regionale, nazionale e locale**, viene data particolare attenzione ai seguenti temi: rafforzamento dello Stato di diritto, **attuazione e controllo della legislazione, in particolare in merito alle norme ambientali e sul lavoro**, miglioramento dell'accesso alla giustizia, sostegno alla società civile, **comprese le attività di controllo, promozione del commercio equo e dello sviluppo sostenibile**, accesso alle TIC, **servizi pubblici**, salute e sicurezza alimentare, promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, sviluppo istituzionale.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. **L'**esecuzione del presente regolamento **garantisce** la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate. A tal fine le misure finanziate dal presente regolamento, comprese quelle gestite dalla

#### *Emendamento*

5. **Nell'**esecuzione del presente regolamento, **e nell'osservare al contempo il principio della coerenza della politica di sviluppo, va garantita** la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione, **compresi il commercio internazionale e la**

BEI, *si basano sulle* politiche di cooperazione definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessati, *e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.*

*politica commerciale, e* con le altre politiche dell'Unione interessate. A tal fine le misure finanziate dal presente regolamento, comprese quelle gestite dalla BEI, *sono di sostegno, se del caso, alle* politiche di cooperazione definite nell'ambito di strumenti quali accordi, *accordi commerciali,* dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessati.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico;

#### *Emendamento*

b) approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico, *e dei parlamenti nazionali e regionali nei paesi e nelle regioni partner;*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera c bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*c bis) lo sviluppo della cooperazione industriale Nord-Sud e Sud-Sud, attraverso gli investimenti, lo sviluppo delle capacità, il trasferimento di tecnologia e uno sviluppo industriale sostenibile che aiuti i paesi in via di sviluppo a trarre vantaggio dal processo di globalizzazione.*

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 bis. L'Unione si impegnerà a dialogare con i paesi partner per promuovere la consultazione nella politica commerciale e lo sviluppo di capacità nelle sue strategie di sviluppo.**

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 10

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

10. La Commissione provvede ad attivare scambi sistematici di informazioni con la società civile.

10. La Commissione provvede ad attivare **consultazioni e** scambi sistematici di informazioni con **tutti i soggetti interessati (governi e agenzie dei paesi beneficiari, società civile, delegazioni dell'UE, organizzazioni internazionali, nazionali o organismi privati) per definire ed attuare congiuntamente gli aspetti commerciali delle loro strategie di sviluppo. La Commissione rende conto al Parlamento europeo quanto al risultato di tali consultazioni.**

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10 bis. Il finanziamento dell'Unione a titolo del presente regolamento non può essere destinato all'acquisto di armi o munizioni, né per operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa.**

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) i paesi partner di cui all'allegato III, **a livello bilaterale**.

#### *Emendamento*

b) **per paese, con** i paesi partner di cui all'allegato III **e, ove opportuno, per un periodo transitorio con altri paesi partner di cui all'allegato I**.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I programmi geografici **possono essere** elaborati, **tra le altre cose**, in base ai settori di cooperazione previsti dal "Consenso europeo", per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

**Per ciascuna regione, i settori di cooperazione comuni e specifici sono indicati all'allegato IV.**

#### *Emendamento*

3. I programmi geografici **sono** elaborati in base ai settori di cooperazione previsti dal "Consensus europeo" **e agli ambiti comuni e specifici di cooperazione elencati nell'allegato IV**, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali è sostenere azioni in settori quali ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile, sviluppo umano, sicurezza alimentare, migrazione e asilo.

#### *Emendamento*

1. Obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali è sostenere azioni in settori quali ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile, sviluppo umano, sicurezza alimentare, **commercio equo, lavoro dignitoso, giustizia sociale, cultura,**

migrazione e asilo.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Il programma indicativo pluriennale nell'ambito del programma panafricano è elaborato sulla base della strategia comune Africa-UE e relativi piani d'azione.

##### *Emendamento*

3. Il programma indicativo pluriennale nell'ambito del programma panafricano è elaborato sulla base della strategia comune Africa-UE e relativi piani d'azione. ***Va garantita la partecipazione attiva del Parlamento europeo, della società civile e dei rispettivi parlamenti africani nazionali e regionali all'elaborazione di tale programma e alla verifica della sua attuazione.***

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

A tal fine i documenti di strategia si basano, in linea di principio, su un dialogo tra l'Unione e il paese o la regione partner, coinvolgendo, ove necessario, gli Stati membri interessati, il paese o la regione partner, la società civile e le autorità regionali e locali, onde garantire che i paesi o le regioni interessati possano impadronirsi sufficientemente del processo e al fine di promuovere il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare alle strategie di riduzione della povertà.

##### *Emendamento*

A tal fine i documenti di strategia si basano, in linea di principio, su un dialogo tra l'Unione e il paese o la regione partner, coinvolgendo, ove necessario, gli Stati membri interessati, il paese o la regione partner, ***i parlamenti nazionali e regionali***, la società civile e le autorità regionali e locali, onde garantire che i paesi o le regioni interessati possano impadronirsi sufficientemente del processo e al fine di promuovere il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare alle strategie di riduzione della povertà.

## **Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. I documenti di strategia **possono essere** soggetti a revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc, conformemente agli opportuni principi e procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner.

*Emendamento*

2. I documenti di strategia **sono** soggetti a revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc, conformemente agli opportuni principi e procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner. **Il processo di revisione è condotto in stretta consultazione con le commissioni competenti del Parlamento europeo e le sue rispettive delegazioni, i parlamenti dei paesi e delle regioni partner e le strutture parlamentari congiunte; esso comprende, inoltre, le consultazioni con i rappresentanti della società civile e le parti interessate dei paesi beneficiari.**

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

**4. I documenti di strategia non sono richiesti per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il periodo 2014-2020.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*50 milioni di EUR rappresentano comunque un importo considerevole.*

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

5. Programmi indicativi pluriennali sono elaborati per ciascun paese o regione che riceve un'assegnazione indicativa di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. **Ad eccezione dei paesi e delle regioni di cui al paragrafo 4, questi** documenti sono elaborati in base a documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo.

##### *Emendamento*

5. Programmi indicativi pluriennali sono elaborati per ciascun paese o regione che riceve un'assegnazione indicativa di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. **Questi** documenti sono elaborati in base a documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo.

##### *Motivazione*

*50 milioni di EUR rappresentano comunque un importo considerevole.*

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione approva i documenti di strategia e adotta i programmi indicativi pluriennali **secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.** Questa procedura si applica anche a revisioni **sostanziali** aventi come effetto modifiche significative della strategia o della relativa programmazione.

##### *Emendamento*

1. La Commissione approva i documenti di strategia e adotta i programmi indicativi pluriennali **mediante un atto delegato.** Questa procedura si applica anche a revisioni **intermedie e ad hoc** aventi come effetto modifiche significative della strategia o della relativa programmazione.

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. La procedura di cui al paragrafo 1 non si

##### *Emendamento*

2. La procedura di cui al paragrafo 1 non si

applica a modifiche non sostanziali dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazioni di fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale inferiori al **20%**, purché non incidano sui settori prioritari e sugli obiettivi definiti da questi documenti. In tal caso gli adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

applica a modifiche non sostanziali dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazioni di fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale inferiori al **10%**, purché non incidano sui settori prioritari e sugli obiettivi definiti da questi documenti. In tal caso gli adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

#### **Emendamento 34**

##### **Proposta di regolamento Articolo 17**

###### *Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare o integrare **gli allegati da I a VII del presente regolamento**.

###### *Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per **adottare**, modificare o integrare **i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali**.

#### **Emendamento 35**

##### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5**

###### *Testo della Commissione*

**5. Per l'allineamento degli allegati I, II e III alle decisioni con cui l'OCSE/DAC rivede l'elenco dei beneficiari di cui all'articolo 1, lettera a), il periodo di non obiezione è di una settimana.**

###### *Emendamento*

**soppresso**

#### **Emendamento 36**

##### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Tutte le dotazioni finanziarie da erogare ai sensi del presente regolamento sono sottoposte all'audit della Corte dei conti europea (in appresso denominata la Corte dei conti). La CCE può consultarsi con le competenti istituzioni dei paesi beneficiari per tutelare gli interessi finanziari dei cittadini dell'Unione contro le frodi e gli abusi e per garantire economicità, efficienza ed efficacia dei finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento.***

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli importi indicativi minimi assegnati a ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono riportati nell'allegato VII. Questi importi possono essere riassegnati tra i programmi con atto delegato conformemente all'articolo 18. ***Gli importi nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali possono essere riassegnati tra sottorubriche con decisione della Commissione comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla sua adozione.***

2. Gli importi indicativi minimi assegnati a ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono riportati nell'allegato VII. Questi importi possono essere riassegnati tra i programmi con atto delegato conformemente all'articolo 18.

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento Allegato III**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

PAESI E REGIONI PARTNER  
BENEFICIARI DELLA  
COOPERAZIONE BILATERALE A

PAESI E REGIONI PARTNER  
BENEFICIARI DELLA  
COOPERAZIONE BILATERALE A

NORMA DELL'ARTICOLO 5,  
PARAGRAFO 2

I seguenti paesi partner beneficiano dell'assistenza bilaterale allo sviluppo prevista dal presente regolamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 2:

1. Bolivia
2. Cuba
3. El Salvador
4. Guatemala
5. Honduras
6. Nicaragua
7. Paraguay
8. Afghanistan
9. Bangladesh
10. Bhutan
11. Cambogia
12. Repubblica democratica popolare di Corea
13. Laos
14. Mongolia
15. Myanmar/Birmania
16. Nepal
17. Pakistan
18. Filippine
19. Sri Lanka
20. Vietnam
21. Repubblica del Kirghizistan
22. Tagikistan
23. Turkmenistan

NORMA DELL'ARTICOLO 5,  
PARAGRAFO 2

I seguenti paesi partner beneficiano dell'assistenza bilaterale allo sviluppo prevista dal presente regolamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 2:

1. Bolivia
- 1 bis. Colombia**
- 1 ter. Costa Rica**
2. Cuba
- 2 bis. Ecuador**
3. El Salvador
4. Guatemala
5. Honduras
6. Nicaragua
- 6 bis. Panama**
7. Paraguay
- 7 bis. Perù**
8. Afghanistan
9. Bangladesh
10. Bhutan
11. Cambogia
12. Repubblica democratica popolare di Corea
13. Laos
14. Mongolia
15. Myanmar/Birmania
16. Nepal
17. Pakistan
18. Filippine
19. Sri Lanka
20. Vietnam
21. Repubblica del Kirghizistan
22. Tagikistan
23. Turkmenistan

24. Uzbekistan  
25. Iraq  
26. Yemen  
27. Sud Africa

24. Uzbekistan  
25. Iraq  
26. Yemen  
27. Sud Africa

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Allegato IV – parte A – alinea

#### *Testo della Commissione*

I programmi geografici *possono essere* elaborati, *tra le altre cose*, in base alle aree di cooperazione individuate di seguito, che non vanno intese come settori. Le priorità sono stabilite *in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e con le successive conclusioni del Consiglio.*

#### *Emendamento*

I programmi geografici *sono* elaborati in base *al consenso europeo* e alle aree di cooperazione individuate di seguito, che non vanno intese come settori. Le priorità sono stabilite *in cooperazione con il rispettivo paese o regione partner, compresa la partecipazione della società civile e dei parlamenti, e sarà guidato dagli obiettivi di sviluppo del Millennio.*

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Allegato IV – parte A – punto I – titolo

#### *Testo della Commissione*

I. Diritti umani, democrazia e altri elementi cruciali del buon governo

#### *Emendamento*

I. Diritti umani, democrazia e altri elementi cruciali del buon governo *nei settori pubblico e privato*

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Allegato IV – parte A – punto I – lettera a

*Testo della Commissione*

a) Democrazia, diritti umani e Stato di diritto

*Emendamento*

a) Democrazia, *comprese elezioni eque e trasparenti, rispetto dei diritti umani, compresi i diritti politici, economici, sociali e culturali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, dei diritti dei lavoratori e dello* Stato di diritto;

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte A – punto I – lettera a – trattini (nuovi)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– sostegno al monitoraggio delle violazioni dei diritti democratici, dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, compreso il sostegno alle organizzazioni della società civile, ai giornalisti, all'OIL e ad altre organizzazioni internazionali specializzate;*

*– sostegno per l'attuazione e l'applicazione della legislazione riguardante i diritti democratici, i diritti umani e i diritti dei lavoratori, anche come contributo alla lotta contro il dumping sociale;*

*– sostegno a misure di sensibilizzazione della popolazione riguardo agli esistenti diritti democratici, diritti umani e diritti dei lavoratori e ai rispettivi accordi e norme internazionali;*

*– sostegno ai sindacati e alle cooperative per il rafforzamento delle capacità.*

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte A – punto I – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- a bis) l'accesso alla giustizia;*
- in particolare per le vittime delle imprese europee transnazionali, se violano i diritti dei lavoratori e/o causano danni all'ambiente, facilitando l'azione presso i tribunali a livello nazionale, regionale o europeo,*
  - potenziando le procedure di ricorso per i cittadini e le collettività interessati dall'attività dell'impresa,*
  - sostenendo misure a favore dei diritti sociali, economici e ambientali;*

#### **Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte A – punto I – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) Gestione del settore pubblico

c) Gestione del settore pubblico, ***comprese la gestione, le trasparenza e la responsabilità finanziarie;***

#### **Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte A – punto I – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) Politica e amministrazione fiscale

d) Politica e amministrazione fiscale,  
***segnatamente:***

- sostegno a favore di regimi fiscali nazionali trasparenti per i cittadini e le imprese, e sviluppo di capacità di controllo locali,*
- lotta all'elusione fiscale e all'evasione fiscale,*
- promozione della rendicontazione*

*"paese per paese",*

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento  
Allegato IV – parte A – punto I – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) Corruzione

*Emendamento*

e) **Attività anti**-corruzione;

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento  
Allegato IV – parte A – punto I – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) Società civile *e autorità locali*

*Emendamento*

f) **Autorità locali elette, ivi comprese, se del caso, le autorità tradizionali e la società civile;**

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento  
Allegato IV – parte A – punto I – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) Risorse naturali

*Emendamento*

g) **Gestione sostenibile, trasparente e inclusiva delle risorse naturali, comprese le materie prime;**

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento  
Allegato IV – parte A – punto I – lettera g – trattini (nuovi)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**– sostegno allo sviluppo delle capacità in materia di buona governance e sana**

- gestione delle materie prime;*
- sostegno all'applicazione della convenzione 169 dell'OIL;*
  - sostegno per il monitoraggio da parte della società ufficiale e civile dell'informativa paese per paese e progetto per progetto di imprese attive nel settore estrattivo e forestale;*
  - sostegno a favore di investimenti e programmi di formazione professionale relativi al trattamento interno delle materie prime;*
  - sostegno alla cooperazione regionale nella gestione delle riserve di materie prime che si estendono oltre i confini;*
  - sostegno alla cooperazione tecnologica per quanto riguarda le forme più ecocompatibili di estrazione e trasporto delle materie prime;*
  - sostegno alle misure di protezione delle riserve naturali dalle prospezione ed estrazione di materie prime, tra cui l'iniziativa Yasuni ITT e progetti analoghi.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento Allegato IV – parte A – punto II – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) Clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali

#### *Emendamento*

b) Clima imprenditoriale, integrazione regionale e commercio in mercati locali, nazionali, regionali e mondiali; ***sostegno allo sviluppo dei sistemi di produzione locali, segnatamente promuovendo lo sviluppo dell'artigianato locale, delle PMI, delle micro-imprese, delle cooperative e dei principi del commercio equo e solidale;*** nonché

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Allegato IV – parte A – punto II – lettera b – trattini (nuovi)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– assistere i paesi e le regioni partner nel campo degli scambi commerciali, degli investimenti e dell'integrazione regionale, comprese l'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità, per progettare e attuare politiche commerciali sane, creare un ambiente più favorevole per le imprese, politiche economiche e finanziarie sane e sviluppare la trasparenza fiscale e il settore privato, segnatamente le PMI, ponendo l'accento sulla commercializzazione di prodotti locali a livello locale nonché sui mercati nazionali e regionali, ma anche affinché i paesi e le regioni partner beneficino del loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale nonché per sostenere la giustizia sociale e la crescita a favore dei poveri;*

*– assistere i paesi in via di sviluppo negli sforzi nel campo degli scambi commerciali e dell'integrazione regionale e continentale (comprese le iniziative Sud-Sud), promuovendo una crescita equa e ambientalmente sostenibile, e nello scambio delle migliori pratiche in materia di negoziati commerciali, nel collegamento tra commercio e riduzione della povertà o altre strategie equivalenti, nell'ambito di altre politiche in settori quali i mercati, le infrastrutture e la cooperazione transfrontaliera in materia di accesso degli indigenti all'acqua all'energia sostenibile e alla sicurezza umana;*

*– migliorare le capacità di negoziazione commerciale; sostenere l'accesso all'Organizzazione mondiale del*

*commercio (OMC) e l'attuazione degli accordi di quest'ultima mediante l'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità; assistere i paesi partner nella facilitazione degli scambi;*

*– sostenere la cooperazione economica e commerciale e rafforzare le relazioni di investimento tra l'Unione e i paesi e le regioni partner, anche mediante azioni che promuovano e garantiscano che gli operatori privati, comprese le imprese locali ed europee, contribuiscano allo sviluppo economico socialmente responsabile e sostenibile nel rispetto delle norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nonché mediante azioni volte a promuovere lo sviluppo di capacità locali;*

*– sostenere l'attuazione e il controllo delle disposizioni per lo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali con i paesi in via di sviluppo, compreso il rafforzamento delle capacità per le parti sociali, garantendo in tal modo una migliore interazione tra commercio, occupazione e protezione sociale;*

*– sostenere il commercio equo;*

*– sostenere lavoro e salari dignitosi;*

*– sostegno per la creazione di cooperative, in particolare nel settore dell'agricoltura e della pesca, tra cui il rafforzamento delle capacità di gestione, il sostegno a sistemi volti all'utilizzo congiunto di macchinari, trasporto, stoccaggio e raffreddamento, la formazione e la commercializzazione;*

*– collaborazione con il settore privato con un'attenzione particolare ai finanziamenti, tra cui programmi di microcredito, a favore delle imprese nazionali e alla mobilitazione del capitale nazionale, in particolare a livello di MPMI, al fine di migliorare lo sviluppo socialmente responsabile e sostenibile;*

*– sostegno allo sviluppo di servizi pubblici*

*inclusivi di alta qualità a beneficio dell'intera popolazione, compresa la cooperazione con la Banca europea per gli investimenti e le altre grandi istituzioni finanziarie internazionali;*

*– sostenere i paesi in via di sviluppo nella costruzione di un fiorente settore TIC, compresi lo sviluppo di software, il sostegno istituzionale per la protezione delle conoscenze tradizionali, la tutela dei DPI del loro settore creativo, comprese soluzioni creative, come lo sfruttamento congiunto dei brevetti;*

*– istituzione di partenariati economici equi, dialoghi in materia normativa e cooperazione economica per dare una spinta alle economie dei paesi partner al fine di sradicare la povertà.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte A – punto II – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) Agricoltura ed energia sostenibili

*Emendamento*

c) Agricoltura, *segnatamente in piccola scala*, ed energia *rinnovabile* sostenibili

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte A – punto III – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) Migrazione e asilo

*Emendamento*

b) *Sostenere* migrazione e asilo

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

L'assistenza dell'Unione europea sostiene azioni e dialoghi settoriali conformemente all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. I settori di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi **commerciali e di** cooperazione comunemente concordati. Le priorità sono stabilite in linea con la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e con le successive conclusioni del Consiglio.

*Emendamento*

L'assistenza dell'Unione europea sostiene azioni e dialoghi settoriali conformemente all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. I settori di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi e cooperazione comunemente **concordati che contribuiscano ad un commercio aperto ed equo**. Le priorità sono stabilite in linea con la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e con le successive conclusioni del Consiglio.

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – America latina – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere e empowerment delle donne;

*Emendamento*

a) Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, **diritti dei lavoratori**, equità, lavoro dignitoso, **compreso il sostegno alle associazioni sindacali e alle cooperative**, parità di genere e empowerment delle donne;

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – America latina – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) affrontare questioni di governance e sostenere le riforme politiche, soprattutto in materia di politiche sociali, gestione delle finanze pubbliche e fiscalità,

*Emendamento*

b) affrontare questioni di governance e sostenere le riforme politiche, soprattutto in materia di politiche sociali, gestione delle finanze pubbliche e fiscalità,

sicurezza (anche per quanto riguarda droga, criminalità e corruzione), potenziamento del buon governo e delle istituzioni pubbliche (anche attraverso meccanismi innovativi per fornire cooperazione tecnica, ad es. TAIEX e gemellaggi), tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle popolazioni indigene e di origine africana, ambiente, lotta alla discriminazione, lotta alla produzione, al consumo e al traffico di stupefacenti;

sicurezza (anche per quanto riguarda droga, criminalità e corruzione), potenziamento del buon governo e delle istituzioni pubbliche (anche attraverso meccanismi innovativi per fornire cooperazione tecnica, ad es. TAIEX e gemellaggi), tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle popolazioni indigene e di origine africana, ***rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)***, ambiente, lotta alla discriminazione, lotta alla produzione, al consumo e al traffico di stupefacenti;

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento

#### Allegato IV – parte B – America latina – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) affrontare la vulnerabilità economica e contribuire alla trasformazione strutturale dando vita a forti partenariati su ***scambi***, investimenti, ***know-how***, ricerca, innovazione e tecnologia, promuovendo la crescita sostenibile e inclusiva sotto tutti gli aspetti, con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, sicurezza ***alimentare*** (anche per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili, tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche e forestali comprese, e ***favorendo investimenti produttivi finalizzati ad un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione in un'economia verde***;

##### *Emendamento*

f) affrontare la vulnerabilità economica e contribuire alla trasformazione strutturale dando vita a forti partenariati su ***relazioni commerciali aperte ed eque***, investimenti ***produttivi per posti di lavoro migliori e più numerosi nell'economia verde e inclusiva, trasferimento delle conoscenze e cooperazione nella*** ricerca, innovazione e tecnologia, promuovendo la crescita sostenibile e inclusiva sotto tutti gli aspetti, con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, sicurezza ***alimentare*** (anche per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili, tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche, ***del suolo*** e forestali comprese; ***sostenere lo sviluppo delle imprese micro, piccole e medie come fonte principale di crescita, sviluppo e occupazione inclusivi; promuovere gli aiuti allo sviluppo per il commercio per assicurare che le MPMI***

*latinoamericane possano beneficiare di opportunità commerciali internazionali;*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – America latina – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) mitigare l'impatto negativo che l'esclusione dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate avrà per le economie di molti paesi della regione.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – Asia – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere e empowerment delle donne;

a) Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, **diritti dei lavoratori**, equità, lavoro dignitoso, **compreso il sostegno alle associazioni sindacali e alle cooperative**, parità di genere e empowerment delle donne;

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – Asia – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) **creare** partenariati inclusivi su **scambi**, investimenti, **aiuti**, **migrazione**, ricerca, innovazione e tecnologia;

b) **contribuire alla trasformazione strutturale dando vita a** partenariati inclusivi su **relazioni commerciali eque**, investimenti **produttivi per posti di lavoro migliori e più numerosi nell'economia verde e inclusiva**, **trasferimento delle conoscenze e cooperazione nella** ricerca, innovazione e tecnologia, **e promuovendo**

*la crescita sostenibile e inclusiva sotto tutti gli aspetti, con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, sicurezza alimentare (anche per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili, tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche, del suolo e forestali comprese;*

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato IV – parte B – Asia – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) sostenere una società civile attiva e organizzata *ai fini dello sviluppo e promuovere partenariati pubblico-privati;*

##### *Emendamento*

d) sostenere una società civile attiva e organizzata **compreso il rafforzamento delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro per il dialogo sociale;**

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato IV – parte B – Asia centrale – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) promuovere le riforme costituzionali e il ravvicinamento legislativo, normativo e amministrativo all'Unione (**compresa** l'ulteriore democratizzazione e organizzazione della società civile), il sostegno allo Stato di diritto, il buon governo, la fiscalità, il potenziamento di istituzioni e organi nazionali, quali organismi elettorali e parlamentari, la riforma della pubblica amministrazione e la gestione delle finanze pubbliche;

##### *Emendamento*

a) promuovere le riforme costituzionali e il ravvicinamento legislativo, normativo e amministrativo all'Unione, **mettendo in rilievo** l'ulteriore democratizzazione, **il rispetto dei diritti umani, il rafforzamento dell'**organizzazione della società civile, **comprese le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro per il dialogo sociale, il** sostegno allo Stato di diritto, il buon governo, la fiscalità, il potenziamento di istituzioni e organi nazionali, quali organismi elettorali e parlamentari, **un sistema giudiziario indipendente**, la riforma della pubblica amministrazione e la gestione delle finanze pubbliche;

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento

#### Allegato IV – parte B – Asia centrale – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) promuovere la crescita economica inclusiva e sostenibile, affrontando le disuguaglianze sociali e regionali, e sostenere politiche in settori quali istruzione, ricerca, innovazione, tecnologia, sanità, lavoro dignitoso, energia sostenibile, agricoltura, sviluppo rurale *e incentivi* alle **PMI**, stimolando al tempo stesso lo sviluppo di un'economia di mercato, del commercio e degli investimenti, e sostenendo le riforme degli ordinamenti e l'integrazione nell'OMC;

##### *Emendamento*

b) promuovere la crescita economica inclusiva e sostenibile, affrontando le disuguaglianze sociali e regionali, e sostenere politiche in settori quali istruzione, ricerca, innovazione, tecnologia, sanità, lavoro dignitoso, energia sostenibile, agricoltura, sviluppo rurale, ***promuovendo la diversificazione economica mediante il sostegno*** alle **MPMI**, stimolando al tempo stesso lo sviluppo di un'economia ***sociale*** di mercato, del commercio e degli investimenti ***aperti ed equi***, e sostenendo le riforme degli ordinamenti e l'integrazione nell'OMC;

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento

#### Allegato IV – parte B – Medio Oriente – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) promuovere la riforma e la diversificazione verso un'economia sostenibile, ***il commercio***, lo sviluppo di un'economia di mercato, investimenti produttivi e sostenibili nei settori più importanti (tra cui energia *e* fonti energetiche rinnovabili), ***i partenariati pubblico-privato e*** l'integrazione dei paesi partner nell'OMC;

##### *Emendamento*

c) promuovere la riforma e la diversificazione verso un'economia sostenibile, ***relazioni economiche aperte ed eque***, lo sviluppo di un'economia ***sociale*** di mercato ***sostenibile***, investimenti produttivi e sostenibili nei settori più importanti (tra cui energia, ***con un'attenzione particolare alle*** fonti energetiche rinnovabili) ***e, qualora lo desiderino***, l'integrazione dei paesi partner nell'OMC;

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento

#### Allegato IV – parte B – Medio Oriente – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) completare le risorse mobilitate dal presente strumento operando in modo coerente e prevedendo il sostegno di altri strumenti dell'Unione che possono mirare ad un'integrazione regionale su più ampia scala, promuovendo gli interessi **dell'Unione** in economia, energia, ricerca, innovazione, **tecnologia**, lotta alla produzione, al consumo e al traffico di stupefacenti nell'ambito del nesso tra sicurezza e sviluppo, **gestendo la** migrazione e aiutando gli sfollati e i rifugiati nell'ambito del nesso tra sviluppo e migrazione.

##### *Emendamento*

e) completare le risorse mobilitate dal presente strumento operando in modo coerente e prevedendo il sostegno di altri strumenti dell'Unione che possono mirare ad un'integrazione regionale su più ampia scala, promuovendo gli interessi **reciproci** in **campi quali** economia **sostenibile**, **ripresa economica e protezione contro le crisi finanziarie**, energia **rinnovabile**, ricerca, innovazione **e tecnologia**; **sostenere lo sviluppo di canali di finanziamento affidabili, accessibili e di facile utilizzo, compresi i sistemi di microcredito e di controgaranzia della Banca europea per gli investimenti**; lotta alla produzione, al consumo e al traffico di stupefacenti nell'ambito del nesso tra sicurezza e sviluppo; **promozione di una gestione coerente della** migrazione e **di una mobilità ben gestita**, aiutando gli sfollati e i rifugiati **con soluzioni pratiche** nell'ambito del nesso tra sviluppo e migrazione.

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento

#### Allegato IV – parte B – Sud Africa – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) sostenere **gli sforzi di adeguamento conseguenti alla creazione di diverse** zone di libero scambio;

##### *Emendamento*

b) sostenere **l'integrazione commerciale regionale del Sud Africa e dei suoi partner SADC in vista di possibili future** zone di libero scambio **tra di essi e di relazioni commerciali più intense con l'UE**;

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento

#### Allegato IV – parte B – Sud Africa – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) *superare* la vulnerabilità economica e *realizzare la* trasformazione strutturale, dando centralità al lavoro dignitoso, grazie ad una crescita *sostenuta* e inclusiva, a un'economia *verde* a basse emissioni di carbonio, *allo* sviluppo sostenibile *in* tutti *i* *suoi* aspetti (tra cui agricoltura e pesca sostenibili) e *al* potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici;

##### *Emendamento*

d) *affrontare* la vulnerabilità economica e *contribuire alla* trasformazione strutturale, dando centralità al lavoro dignitoso, grazie ad una crescita *economica sostenibile* e inclusiva *e* a un'economia a basse emissioni di carbonio, *efficiente da un punto di vista energetico e basata sulle energie rinnovabili, creando partenariati forti imperniati su relazioni commerciali eque, investimenti produttivi per posti di lavoro migliori e più numerosi nell'economia verde e inclusiva, trasferimento delle conoscenze e cooperazione nella ricerca, innovazione e tecnologia, e promuovendo lo* sviluppo sostenibile *e inclusivo sotto* tutti *gli* aspetti, *con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, alloggio, sicurezza alimentare* (tra cui agricoltura e pesca sostenibili), *cambiamenti climatici, energie sostenibili e tutela e* potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, *risorse idriche e del suolo comprese*;

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento

#### Allegato V – parte A – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6, il programma su beni pubblici e sfide globali mira a potenziare la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la capacità dei paesi partner. Il programma *può essere* elaborato, *tra le altre cose*, in base ai seguenti settori di cooperazione, garantendo la massima

##### *Emendamento*

Conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6, il programma su beni pubblici e sfide globali mira a potenziare la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la capacità dei paesi partner. Il programma è elaborato in base *al consenso europeo in materia di sviluppo e* ai seguenti settori di cooperazione,

sinergia essendo questi settori fortemente interconnessi.

garantendo la massima sinergia essendo questi settori fortemente interconnessi.

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento

#### Allegato V – parte A – Energia sostenibile – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) promuovere la sicurezza energetica, diversificando, ad esempio, le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici.

##### *Emendamento*

c) promuovere la sicurezza energetica, diversificando, ad esempio, le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici ***aperti ed equi***.

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento

#### Allegato V – parte A – Sviluppo umano – lettera a

##### *Testo della Commissione*

Promuovere azioni di potenziamento e miglioramento occupazionale mirate, ad esempio, a rendere le MPMI locali più competitive e resistenti e a favorirne ***l'integrazione nell'economia mondiale***, assistere l'integrazione dei paesi in via di sviluppo ***nel sistema multilaterale*** degli scambi, sviluppare il settore privato e migliorare il clima imprenditoriale, sostenere l'elaborazione e la realizzazione di politiche di innovazione industriale e tecnologica e di ***politiche*** e accordi commerciali, sostenere gli sforzi di integrazione regionale, ***promuovere le relazioni d'investimento tra l'Unione e i paesi e le regioni partner e*** incentivare gli investimenti e la cooperazione pubblico-privato grazie a strumenti finanziari

##### *Emendamento*

Promuovere azioni di potenziamento e miglioramento occupazionale mirate, ad esempio, a rendere le MPMI locali più competitive e resistenti e a favorirne ***l'accesso ai mercati locali, nazionali, regionali e mondiali***, assistere l'integrazione dei paesi in via di sviluppo ***nei sistemi regionali e multilaterali*** degli scambi, sviluppare ***l'artigianato locale, vettore di conservazione del patrimonio culturale locale, sviluppare*** il settore privato ***tra cui i sistemi di microcredito*** e migliorare il clima imprenditoriale, sostenere ***lo sviluppo dell'economia locale e delle strutture produttive locali***, ***sostenere*** l'elaborazione e la realizzazione di politiche di innovazione industriale e tecnologica e di ***relazioni commerciali***

innovativi. Promuovere l'economia verde, l'efficienza delle risorse e la sostenibilità dei consumi e dei processi di produzione. Promuovere il ricorso alle comunicazioni elettroniche, come strumento in grado di sostenere la crescita in tutti i settori, al fine di colmare il divario digitale e realizzare in questo settore una politica e un quadro regolamentare adeguati, e incentivare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie e l'uso di servizi e applicazioni basati sulle TIC.

*equa e il rafforzamento delle capacità in materia di negoziazione di* accordi commerciali, sostenere gli sforzi di integrazione regionale e incentivare gli investimenti e la cooperazione pubblico-privato grazie a strumenti finanziari innovativi. ***Occorre attribuire priorità alla promozione degli scambi aventi un impatto interno nel paese partner e degli scambi di cui beneficiano i piccoli operatori e i poveri, mentre gli aiuti per il commercio dovrebbero essere più mirati;*** promuovere l'economia verde *e inclusiva*, l'efficienza delle risorse e la sostenibilità dei consumi e dei processi di produzione. Promuovere il ricorso alle comunicazioni elettroniche, come strumento in grado di sostenere la crescita in tutti i settori, al fine di colmare il divario digitale e realizzare in questo settore una politica e un quadro regolamentare adeguati, e incentivare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie e l'uso di servizi e applicazioni basati sulle TIC.

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato V – parte A – Migrazione e asilo – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) garantire una migliore gestione dei flussi migratori sotto tutti gli aspetti;

##### *Emendamento*

b) garantire una migliore gestione dei flussi migratori sotto tutti gli aspetti ***e una migliore protezione dei migranti in ogni contesto, garantendo una migliore tutela dei rifugiati e la sicurezza delle vie di accesso nell'Unione;***

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato V – parte B – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) sensibilizzare maggiormente i consumatori europei al commercio equo e sostenibile e favorire l'accesso ai mercati europei per i beni prodotti in modo equo e solidale.***

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Istituzione di uno strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo	
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	DEVE 17.1.2012	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	INTA 17.1.2012	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Helmut Scholz 25.1.2012	
<b>Esame in commissione</b>	30.5.2012	11.7.2012
<b>Approvazione</b>	17.9.2012	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 21	–: 1
	0: 2	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Silvana Koch-Mehrin, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain	
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Eric Andrieu, Jolanta Emilia Hibner, Gabriel Mato Adrover	

13.7.2012

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI**

destinato alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.  
(COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

Relatore: Jan Kozłowski

### **BREVE MOTIVAZIONE**

L'UE è il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo del mondo e, insieme ai suoi Stati membri, fornisce oltre la metà degli aiuti complessivi ai paesi in via di sviluppo. Inoltre, in occasione dell'ultimo vertice sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, l'UE ha confermato l'intenzione di mantenere la sua posizione di leader nel campo degli aiuti allo sviluppo, impegnandosi a raggiungere l'obiettivo dello 0,7% del RNL entro il 2015 e di valutare ogni anno i progressi verso la realizzazione di questo obiettivo.

La presente proposta della Commissione sul regolamento che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo fornirà all'Unione gli strumenti necessari per far fronte ai propri impegni per il quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020. Il nuovo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) avrà i medesimi obiettivi del suo predecessore, e in particolare quello relativo all'eradicazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner. L'ambito geografico del nuovo DCI si baserà sullo strumento esistente e fornirà una migliore base giuridica per l'attuazione di iniziative di interregionali, quali la strategia comune Africa – UE.

L'assistenza allo sviluppo a livello dell'Unione è particolarmente importante data la posizione imparziale dell'UE nel fornire aiuti esterni e nell'integrare gli sforzi degli Stati membri in tal senso. In tempi di austerità, un approccio più coordinato e integrato tra la programmazione delle politiche dell'UE e degli Stati membri è più importante che mai per affrontare le sfide globali in modo più efficace e l'attuale proposta della Commissione mira a rafforzare ulteriormente la capacità di cooperazione. Inoltre, il contesto normativo per il prossimo periodo di programmazione verrebbe semplificato, il che dovrebbe contribuire a rendere più agevole l'accesso ai finanziamenti per i beneficiari. Il relatore intende sottolineare che la spesa dell'UE per gli aiuti allo sviluppo deve essere misurabile, responsabile e progettata in modo da avere il massimo impatto sull'eradicazione della povertà.

La Commissione propone inoltre un approccio più differenziato nell'indirizzare l'assistenza dell'Unione dove è più necessaria e il suo impatto è maggiore.

### Incidenza sul bilancio

La Commissione propone un aumento del 17,87% delle dotazioni finanziarie disponibili per il DCI nel prossimo QFP (da 17 474 milioni di euro nel 2007–2013 a 20 597 nel 2014–2020). Contrariamente allo strumento attuale, il nuovo regolamento prevede di lasciare alcuni importi non assegnati per far fronte a eventi e sfide imprevisti.

Le dotazioni finanziarie indicative per il periodo 2014–2020 sono riportate nell'allegato VII della proposta di regolamento, che può essere modificato o aggiornato dalla Commissione mediante un atto delegato. Circa il 31,8% degli stanziamenti tematici nell'ambito del programma "beni pubblici e sfide globali" del DCI per il prossimo QFP sarà destinato all'ambiente e ai cambiamenti climatici, il 12,7% alle misure nel settore dell'energia sostenibile, il 20% allo sviluppo umano, il 28,4% alla sicurezza alimentare e all'agricoltura sostenibile, e il 7% a migrazione e asilo. Il relatore desidera sottolineare che gli stanziamenti destinati alla lotta contro i cambiamenti climatici non dovrebbero andare a scapito dei principali compiti e obiettivi della cooperazione allo sviluppo, vale a dire l'eliminazione della povertà e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, nonché la promozione della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto e del buon governo. Tutti questi aspetti rappresentano condizioni imprescindibili per la costituzione di un'economia di mercato funzionante e stabile nei paesi in via di sviluppo.

Una quota considerevole degli aiuti allo sviluppo europei transita attraverso la Commissione, ma la maggior parte degli aiuti è direttamente attribuita dagli Stati membri. Allo stesso tempo, grazie alla programmazione pluriennale prevista nel QFP, l'Unione è in una posizione migliore per garantire la prevedibilità del sostegno allo sviluppo e identificare le dotazioni e le priorità di spesa a lungo termine rispetto agli Stati membri. Occorre sfruttare questo vantaggio competitivo ed evitare eventuali sovrapposizioni tra l'assistenza degli Stati membri e dell'Unione.

Inoltre, i finanziamenti destinati all'istruzione superiore saranno forniti attraverso il quadro del programma "Erasmus per tutti", mediante 2 stanziamenti pluriennali di cui si terrà conto nella programmazione pluriennale indicativa del DCI. Il relatore intende sostituire questo importo indicativo con una percentuale relativa data l'incertezza riguardante gli importi definitivi da assegnare agli strumenti di azione esterna partecipanti.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## **Emendamento 1**

### **Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

***1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;***

## **Emendamento 2**

### **Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

***1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"<sup>1</sup>; ribadisce che nel prossimo QFP saranno necessarie risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di realizzare le priorità politiche esistenti e svolgere i nuovi compiti assegnati dal trattato di Lisbona, e fronteggiare altresì eventi imprevisti; sfida il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a definire con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici possano essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;***

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0266.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. È opportuno che il presente regolamento stabilisca, per l'intera durata dello strumento, una dotazione finanziaria che costituisca, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto [...] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.*

### **Emendamento 5**

#### **Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quater. È importante garantire la sana gestione finanziaria dello strumento e provvedere a che esso sia attuato in modo quanto più possibile semplice ed efficace, assicurando nel contempo la certezza del*

*diritto e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) L'Unione si fonda sui valori della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità, dell'indivisibilità e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il dialogo e la cooperazione, l'Unione cerca di promuovere e consolidare l'impegno dei paesi e delle regioni partner a favore di questi valori.

#### *Emendamento*

(4) L'Unione si fonda sui valori della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità, dell'indivisibilità e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, **sulla parità di genere**, sui principi di uguaglianza e solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il dialogo e la cooperazione, l'Unione cerca di promuovere e consolidare l'impegno dei paesi e delle regioni partner a favore di questi valori.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) L'Unione mira inoltre ad assicurare la coerenza con altri settori dell'azione esterna, condizione che va garantita all'atto di formulare la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e la relativa pianificazione strategica e di programmare e attuare le misure.

#### *Emendamento*

(5) L'Unione mira inoltre ad assicurare la coerenza con altri settori dell'azione esterna **come pure con le politiche interne**, condizione che va garantita all'atto di formulare la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e la relativa pianificazione strategica e di programmare e attuare le misure.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) Nell'ottica della coerenza delle politiche per lo sviluppo, è importante che le politiche dell'Unione che non riguardano lo sviluppo aiutino i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi volti a realizzare gli OSM in linea con l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 bis) Tenendo presente l'elevato livello di povertà nei paesi a reddito basso e medio, è opportuno, nei programmi tematici e geografici disponibili nel quadro DCI per questi paesi, prestare particolare attenzione alla riduzione della povertà, assicurando al contempo la complementarità con lo strumento di partenariato.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) L'Unione e gli Stati membri devono migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto in risposta alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e

(8) L'Unione e gli Stati membri devono migliorare la coerenza, **il coordinamento** e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto in risposta alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e

regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente, è opportuno prevedere procedure di programmazione congiunta cui ricorrere laddove possibile e opportuno.

regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente, è opportuno prevedere procedure di programmazione congiunta cui ricorrere laddove possibile e opportuno.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale quello di eliminare la povertà estrema e la fame, comprese eventuali modifiche successive, e agli obiettivi e ai principi dello sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo.

#### *Emendamento*

(9) La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale quello di eliminare la povertà estrema e la fame, comprese eventuali modifiche successive, e agli obiettivi e ai principi dello sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, ***nonché dal Parlamento europeo***, anche nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(9 bis) L'Unione europea è fortemente impegnata a favore della parità di genere in quanto diritto umano, questione di giustizia sociale e valore fondamentale della politica di sviluppo dell'Unione; la parità di genere è fondamentale nel conseguimento di tutti gli OSM; il Consiglio ha adottato il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione delle donne nello***

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) È necessario che l'assistenza dell'Unione europea si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la capacità dell'Unione di agire su scala mondiale per rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di differenziazione va applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo si rivolga ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati che non possono accedere facilmente ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale, e tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. La programmazione bilaterale si rivolge quindi soprattutto a questi paesi, applicando criteri obiettivi fondati sulle esigenze e sulle capacità dei paesi interessati e sull'impatto dell'assistenza dell'Unione.

#### *Emendamento*

(11) È necessario che l'assistenza dell'Unione europea si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la capacità dell'Unione di agire su scala mondiale per rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, ***occorre che ogni analisi e programmazione nazionale contenga un'analisi dei conflitti*** e il principio di differenziazione va applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo si rivolga ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati che non possono accedere facilmente ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale, e tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. La programmazione bilaterale si rivolge quindi soprattutto a questi paesi, applicando criteri obiettivi fondati sulle esigenze e sulle capacità dei paesi interessati e sull'impatto dell'assistenza dell'Unione. ***Per garantire il massimo impatto degli aiuti dell'Unione nel mondo, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere strettamente coordinata con i programmi e le azioni***

*finanziati a titolo di altri regolamenti che istituiscono strumenti di finanziamento esterni, nella fattispecie il regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità e il regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo e il regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (COM (2011) 843).*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) Il presente regolamento definisce un quadro favorevole alla programmazione, che assicura maggiore coerenza ***tra le politiche*** dell'Unione, partendo da un documento quadro congiunto. Lo scopo è garantire il pieno allineamento con i paesi e le regioni partner, facendo affidamento, dove possibile, su piani di sviluppo nazionali o simili documenti che definiscono le grandi linee della strategia di sviluppo, e ottenere, grazie alla programmazione congiunta, un maggior coordinamento dei donatori, soprattutto tra l'Unione e gli Stati membri.

#### *Emendamento*

(12) Il presente regolamento definisce un quadro favorevole alla programmazione, che assicura maggiore coerenza ***delle politiche*** dell'Unione ***per lo sviluppo***, partendo da un documento quadro congiunto. Lo scopo è garantire il pieno allineamento con i paesi e le regioni partner, facendo affidamento, dove possibile, su piani di sviluppo nazionali o simili documenti che definiscono le grandi linee della strategia di sviluppo ***adottate dai parlamenti dei paesi o dalle regioni partner previa consultazione delle rispettive società civili***, e ottenere, grazie alla programmazione congiunta, un maggior coordinamento dei donatori, soprattutto tra l'Unione e gli Stati membri.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Tra le grandi sfide che l'Unione **deve** affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento internazionale. In linea con l'intento esplicitato dalla Commissione nella comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020" del 29 giugno 2011, il presente regolamento contribuirà a realizzare l'obiettivo di **destinare almeno il 20% del** bilancio dell'Unione alla transizione dell'Europa verso una società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, mentre il programma su beni pubblici e sfide globali destinerà **almeno il 25%** dei fondi ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Per raggiungere un impatto maggiore è necessario che, nella misura del possibile, le azioni in questi due ambiti si sostengano a vicenda.

*Emendamento*

(15) Tra le grandi sfide che l'Unione **e i paesi in via di sviluppo devono** affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento internazionale. In linea con l'intento esplicitato dalla Commissione nella comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020" del 29 giugno 2011, il presente regolamento contribuirà a realizzare l'obiettivo di **orientare** il bilancio dell'Unione **verso la** transizione dell'Europa verso una società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, mentre il programma su beni pubblici e sfide globali destinerà **parte** dei fondi ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Per raggiungere un impatto maggiore è necessario che, nella misura del possibile, le azioni in questi due ambiti si sostengano a vicenda, **nonostante l'obiettivo principale del presente strumento sia il conseguimento degli OSM, compresa la lotta contro la povertà. Conformemente agli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Copenaghen, le risorse per la mitigazione e l'adattamento nei paesi in via di sviluppo devono essere nuove e aggiuntive.**

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) La comunicazione della Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" prevede di continuare a sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano destinando a tal fine almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo

*Emendamento*

(16) La comunicazione della Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" prevede di continuare a sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano destinando a tal fine almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo

dell'Unione. Per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, almeno il 20% dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a questo settore dello sviluppo.

dell'Unione. ***La priorità "inclusione sociale e sviluppo umano" va intesa come comprendente i servizi sociali di base, tra cui sanità e istruzione.*** Per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, almeno il 20% dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a questo settore dello sviluppo.

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli aiuti si concentrano inoltre sul rafforzamento della politica fiscale dei paesi partner e sulla promozione della mobilitazione delle entrate nazionali, che condurranno in futuro alla riduzione della povertà e della dipendenza dagli aiuti, favorendo nel contempo una crescita economica sostenibile e lo sviluppo sociale.***

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite *rilevanti* indicatori, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), oltre ad altri indicatori convenuti dall'Unione e ***gli*** Stati membri.

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite indicatori ***pertinenti tra cui indicatori di sviluppo umano***, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), oltre ad altri indicatori convenuti ***dalle Nazioni Unite***, dall'Unione e ***dai suoi*** Stati membri.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

**Fatta salva la lettera a), almeno il 90 %** della spesa prevista dal programma panafricano e dai programmi tematici deve rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

*Emendamento*

**Il 100 %** della spesa prevista dal programma panafricano e dai programmi tematici deve rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. I criteri di ammissibilità per il sostegno al bilancio sono definiti in maniera chiara e obiettiva e la loro rigorosa applicazione è assicurata e controllata dall'autorità di bilancio.**

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Tutti i programmi affrontano le seguenti problematiche trasversali: promozione dei diritti umani, parità di genere, empowerment delle donne, lotta alla discriminazione, democrazia, buon governo, diritti dei minori, diritti delle popolazioni indigene, inclusione sociale, diritti delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici e lotta contro l'HIV/AIDS.

3. Tutti i programmi affrontano le seguenti problematiche trasversali: promozione dei diritti umani, **imprenditorialità, diritti dei lavoratori, protezione ambientale**, parità di genere, empowerment delle donne, lotta alla discriminazione, democrazia, buon governo, diritti dei minori, diritti delle popolazioni indigene, inclusione sociale, diritti delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici e lotta contro l'HIV/AIDS.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. L'esecuzione del presente regolamento garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate. A tal fine le misure finanziate dal presente regolamento, comprese quelle gestite dalla BEI, si basano sulle politiche di cooperazione definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessate, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

#### *Emendamento*

5. L'esecuzione del presente regolamento garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione, **compresi altri strumenti pertinenti dell'azione esterna, se del caso**, e con le altre politiche **interne ed esterne** dell'Unione interessate. A tal fine le misure finanziate dal presente regolamento, comprese quelle gestite dalla BEI, si basano sulle politiche di cooperazione definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessate, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. La Commissione e gli Stati membri cercano di attivare frequenti e sistematici scambi di informazioni, anche con altri donatori, e incoraggiano un coordinamento e una complementarità maggiori tra i donatori, puntando su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie equivalenti dei paesi partner, meccanismi comuni di attuazione comprendenti analisi condivise, missioni comuni estese a tutti i donatori e accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.

#### *Emendamento*

6. La Commissione e gli Stati membri cercano di attivare frequenti e sistematici scambi di informazioni, anche con altri donatori **internazionali, regionali e locali**, e incoraggiano **una coerenza**, un coordinamento e una complementarità maggiori tra i donatori, puntando su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie equivalenti dei paesi partner, meccanismi comuni di attuazione comprendenti analisi condivise, missioni comuni estese a tutti i donatori e accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, l'Unione e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale alle sfide globali e incoraggiano, se opportuno, la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.

#### *Emendamento*

7. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, l'Unione e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale alle sfide globali e incoraggiano, se opportuno, la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi **locali, nazionali e** internazionali e con altri donatori bilaterali.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) modalità e strumenti di cooperazione efficaci e innovativi, come previsto all'articolo 4 del regolamento di esecuzione comune, quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC. Questi strumenti e modalità, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sulla concessione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese e su approcci di sviluppo basati sui risultati, ivi compresi, ove opportuno, traguardi e indicatori internazionalmente convenuti, quali quelli degli OSM; nonché

#### *Emendamento*

(c) modalità e strumenti di cooperazione efficaci e innovativi, come previsto all'articolo 4 del regolamento di esecuzione comune, quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC **e sulla base delle norme e delle migliori pratiche comuni dell'Unione in materia di uso dei fondi dell'UE e di rendicontazione, come stabilito nelle norme finanziarie e in altre normative pertinenti dell'UE.** Questi strumenti e modalità, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sulla concessione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese e su approcci di sviluppo basati sui risultati, ivi compresi, ove opportuno, traguardi e indicatori internazionalmente convenuti,

quali quelli degli OSM; nonché

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento e l'armonizzazione tra donatori al fine di **ridurre** sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori.

##### *Emendamento*

(d) un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, **la coerenza** e l'armonizzazione tra donatori al fine di **creare sinergie evitando** sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere le iniziative dell'insieme dei donatori.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**10 bis. L'Unione offre un sostegno particolare alle autorità locali e agli attori non statali stabiliti nei paesi beneficiari.**

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 10 ter (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**10 ter. L'Unione include tra i destinatari dei suoi appalti pubblici e bandi di gara le autorità locali e regionali nonché gli agenti non statali dei paesi beneficiari.**

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***È prestata attenzione anche alla promozione dello sviluppo del settore privato, delle PMI e delle microimprese nei paesi beneficiari.***

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, le azioni intraprese tramite i programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate dai programmi geografici e sono complementari con queste.

Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, le azioni intraprese tramite i programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate dai programmi geografici e sono complementari con queste. ***Gli aiuti a titolo dei programmi tematici offerti ai paesi ammissibili al sostegno geografico non possono essere in contraddizione con i settori prioritari definiti per tali paesi.***

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – comma 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) le azioni riguardano iniziative mondiali a sostegno di obiettivi internazionalmente convenuti, o beni pubblici e sfide globali, e in tal caso, ***in deroga all'articolo 9 del regolamento di esecuzione comune,*** possono prevedere interventi negli Stati membri, nei paesi candidati e candidati potenziali o altri paesi terzi, come previsto

(b) le azioni riguardano iniziative mondiali a sostegno di obiettivi internazionalmente convenuti, o beni pubblici e sfide globali, e in tal caso possono prevedere interventi negli Stati membri, nei paesi candidati e candidati potenziali o, ***in deroga all'articolo 9 del regolamento di esecuzione comune,*** in altri paesi terzi,

dal pertinente programma tematico;

come previsto dal pertinente programma tematico;

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile e **autorità locali** originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte.

##### *Emendamento*

1. Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da **autorità locali** e organizzazioni della società civile originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte.

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione adotta le misure di esecuzione di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune in base ai documenti di programmazione di cui all'articolo 11 e all'articolo 13. Tuttavia in determinate circostanze il sostegno dell'Unione può essere erogato anche tramite misure non previste da questi documenti, come stabilito dal regolamento di esecuzione comune.

##### *Emendamento*

La Commissione adotta le misure di esecuzione di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune in base ai documenti di programmazione di cui all'articolo 11 e all'articolo 13. Tuttavia in determinate circostanze il sostegno dell'Unione può essere erogato anche tramite misure **individuali e speciali** non previste da questi documenti, come stabilito dal regolamento di esecuzione comune.

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri e con altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri.

#### *Emendamento*

2. Al fine di favorire **la congruenza**, la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri e con altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri.

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Nell'ambito di ciascun programma geografico, la Commissione stabilisce le assegnazioni indicative pluriennali conformemente ai principi generali del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tenendo presente la specificità dei diversi programmi e le difficoltà particolari dei paesi o delle regioni in situazioni di crisi, vulnerabilità, fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di catastrofi.

#### *Emendamento*

3. Nell'ambito di ciascun programma geografico, la Commissione, **fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio**, stabilisce le assegnazioni indicative pluriennali conformemente ai principi generali del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tenendo presente la specificità dei diversi programmi e le difficoltà particolari dei paesi o delle regioni in situazioni di crisi, vulnerabilità, fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di catastrofi.

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I fondi possono rimanere non assegnati. L'impiego dei fondi non assegnati, che possono essere successivamente assegnati o riassegnati, come previsto all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 13, è deciso conformemente al regolamento di esecuzione comune.

#### *Emendamento*

4. I fondi possono rimanere non assegnati. L'impiego dei fondi non assegnati, che possono essere successivamente assegnati o riassegnati, come previsto all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 13, è deciso conformemente al regolamento di esecuzione comune, **fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio.**

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 bis. In considerazione del fatto che la prevedibilità dei flussi di aiuti costituisce uno dei principali fattori per garantire la qualità della spesa e che tale prevedibilità consente ai paesi partner di procedere ad una pianificazione a lungo termine delle spese e di portare avanti miglioramenti delle politiche settoriali, tali miglioramenti sono rafforzati dalla politica fiscale dei paesi partner e dalla mobilitazione delle entrate nazionali, il che, nel lungo termine, comporta la riduzione della dipendenza dagli aiuti.***

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come

#### *Emendamento*

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come

prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, **gli** indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati.

prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi nonché indicatori di rendimento **chiari, specifici e trasparenti e, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, stabiliscono** l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario, ripartita anno per anno. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo, **con una variazione non superiore al 10% dell'importo minimo del programma** e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati.

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione sul tema interessato, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di prestazione, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione ad iniziative globali. I programmi indicativi pluriennali sono coerenti con i documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

#### *Emendamento*

1. I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione sul tema interessato, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di prestazione **chiari, specifici e trasparenti**, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione ad iniziative globali. I programmi indicativi pluriennali sono coerenti con i documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I programmi indicativi pluriennali specificano l'assegnazione finanziaria

#### *Emendamento*

2. **Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio**, i programmi indicativi

indicativa, sia complessiva che per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati. I programmi indicativi pluriennali devono essere adeguati, se necessario, per garantire un'attuazione politica efficace, tenendo presenti eventuali revisioni intermedie o ad hoc.

pluriennali specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati. I programmi indicativi pluriennali devono essere adeguati, se necessario, per garantire un'attuazione politica efficace, tenendo presenti eventuali revisioni intermedie o ad hoc.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica a modifiche non sostanziali dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazioni di fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale *inferiori al 20%*, purché non incidano sui settori prioritari e sugli obiettivi definiti da questi documenti. In tal caso gli adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

#### *Emendamento*

2. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica a modifiche non sostanziali dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazioni di fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale *entro il pertinente limite percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune*, purché non incidano sui settori prioritari e sugli obiettivi definiti da questi documenti. In tal caso gli adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 14 bis*

*Coerenza e complementarità  
dell'assistenza dell'Unione*

*1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con gli altri ambiti e strumenti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche pertinenti.*

*2. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficaci ed efficienti l'erogazione del sostegno e il dialogo politico conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e delle procedure. Il coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza.*

*3. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie a garantire un coordinamento e una cooperazione adeguati con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese, ma non esclusivamente, le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori esterni all'Unione.*

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento  
Articolo 16**

*Testo della Commissione*

Fatte salve le disposizioni sulla sospensione degli aiuti previste dagli accordi di partenariato e di cooperazione con paesi e regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui

*Emendamento*

Fatte salve le disposizioni sulla sospensione degli aiuti previste dagli accordi di partenariato e di cooperazione con paesi e regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui

all'articolo 3, paragrafo 1, da parte di un paese partner, l'Unione lo invita a partecipare a consultazioni finalizzate a trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, salvo in casi di urgenza particolare. Se le consultazioni con il paese partner non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se le consultazioni sono rifiutate o in caso di urgenza particolare, il Consiglio può adottare le misure necessarie previste all'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che possono prevedere la sospensione totale o parziale dell'assistenza dell'Unione.

all'articolo 3, paragrafo 1, da parte di un paese partner, l'Unione lo invita a partecipare a consultazioni finalizzate a trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, salvo in casi di urgenza particolare. Se le consultazioni con il paese partner non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se le consultazioni sono rifiutate o in caso di urgenza particolare, il Consiglio può adottare le misure necessarie previste all'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che possono prevedere la sospensione totale o parziale dell'assistenza dell'Unione. ***Il Parlamento europeo è informato immediatamente e pienamente di ogni decisione adottata al riguardo.***

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. ***L'importo finanziario di riferimento*** per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a 23 294 700 000 EUR.

###### *Emendamento*

1. ***Il riferimento finanziario, quale definito al punto 17 dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria***, per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a 23 294 700 000 EUR.

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. Gli importi indicativi minimi assegnati a ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono riportati

###### *Emendamento*

2. Gli importi indicativi minimi assegnati a ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono riportati

nell'allegato VII. Questi importi possono essere riassegnati tra i programmi con atto delegato conformemente all'articolo 18. Gli importi nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali possono essere riassegnati tra sottorubriche con decisione della Commissione comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla sua adozione.

nell'allegato VII. Questi importi *indicativi* possono essere riassegnati tra i programmi con atto delegato conformemente all'articolo 18. Gli importi *indicativi* nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali possono essere riassegnati tra sottorubriche con decisione della Commissione comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla sua adozione. ***Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/2017 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.***

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento

#### Articolo 20 – paragrafo 3 - comma 1

##### *Testo della Commissione*

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo ***di 1 812 100 000 EUR proveniente da vari strumenti di azione esterna*** (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni sulla mobilità a scopo di apprendimento da e verso paesi terzi, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni o le organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

##### *Emendamento*

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo ***pari al 2% delle dotazioni finanziarie disponibili per gli strumenti partecipanti*** (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Il finanziamento è reso disponibile attraverso 2 assegnazioni pluriennali che si limitano a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale dei relativi strumenti, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione.

#### *Emendamento*

Il finanziamento è reso disponibile attraverso 2 assegnazioni pluriennali che si limitano a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale dei relativi strumenti, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati ***ed è concesso soltanto per le finalità ammissibili a beneficiare degli aiuti allo sviluppo***. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione.

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Allegato V – parte A – titolo "Sviluppo umano" – lettera b – punto iii

#### *Testo della Commissione*

iii) potenziare l'inclusione sociale mirando la cooperazione ad un accesso equo ai servizi di base, al lavoro per tutti, all'*empowerment* e al rispetto dei diritti di determinati gruppi sociali, soprattutto giovani, disabili, donne e minoranze, in modo che tutta la popolazione possa partecipare alla creazione di ricchezza e alla diversità culturale e possa trarne beneficio.

#### *Emendamento*

iii) potenziare l'inclusione sociale e ***l'uguaglianza di genere*** mirando la cooperazione ad un accesso equo ai servizi di base, al lavoro per tutti, all'*empowerment* e al rispetto dei diritti di determinati gruppi sociali, soprattutto giovani, disabili, donne e minoranze, in modo che tutta la popolazione possa partecipare alla creazione di ricchezza e alla diversità culturale e possa trarne beneficio.

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

Allegato V – parte A – titolo "Sviluppo umano" – lettera c – punto i

*Testo della Commissione*

i) Sostenere programmi nazionali che promuovano l'*empowerment* economico e sociale e la partecipazione politica delle donne;

*Emendamento*

i) Sostenere programmi **locali, regionali e** nazionali che promuovano l'*empowerment* economico e sociale e la partecipazione politica delle donne;

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

Allegato V – parte A – titolo "Sviluppo umano" – lettera c – punto ii

*Testo della Commissione*

ii) sostenere iniziative **nazionali**, regionali e mondiali atte a favorire l'*integrazione di questa problematica nell'*agenda sull'efficacia degli aiuti;

*Emendamento*

ii) sostenere **programmi e** iniziative **locali**, regionali, **nazionali** e mondiali atte a favorire **e dare attuazione all'uguaglianza di genere e all'empowerment delle donne e delle ragazze, in particolare mediante l'assistenza microfinanziaria, e l'**agenda sull'efficacia degli aiuti;

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

Allegato V – parte A – titolo "Sviluppo umano" – lettera c – punto ii bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ii bis) promuovere, prestare e ampliare i servizi di base e l'assistenza psicologica alle vittime della violenza di genere;**

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento

Allegato V – parte A – titolo "Sviluppo umano" – lettera d – punto i

*Testo della Commissione*

i) **Migliorare** la salute e il benessere delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo potenziando l'accessibilità e la qualità del servizio pubblico di base e garantendone una fornitura più equa, e in particolare:

*Emendamento*

i) **Conformemente alle priorità definite nel "Consenso europeo in materia di sviluppo", sostenere** la salute e il benessere delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo potenziando l'accessibilità e la qualità del servizio pubblico di base e garantendone una fornitura più equa, e in particolare:

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**

**Allegato V – parte A – titolo "Sviluppo umano" – lettera d – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) sostenere e disegnare l'agenda politica delle iniziative mondiali aventi benefici significativi diretti per i paesi partner, prendere in considerazione l'orientamento ai risultati, l'efficacia e gli effetti degli aiuti sui sistemi sanitari, e fornire sostegno ai paesi partner perché possano impegnarsi meglio in queste iniziative;

*Emendamento*

ii) sostenere e disegnare l'agenda politica delle iniziative mondiali aventi benefici significativi diretti per i paesi partner, **nel contesto dell'eradicazione della povertà e nei settori della salute e dell'istruzione di base**, prendere in considerazione l'orientamento ai risultati, l'efficacia e gli effetti degli aiuti sui sistemi sanitari, e fornire sostegno ai paesi partner perché possano impegnarsi meglio in queste iniziative;

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**

**Allegato V – parte A – titolo "Sviluppo umano" – lettera d – punto iii**

*Testo della Commissione*

iii) sostenere iniziative specifiche, **soprattutto** a livello regionale e mondiale, atte a potenziare i sistemi sanitari e aiutare i paesi a elaborare e realizzare politiche sanitarie nazionali sane e statisticamente fondate, in settori prioritari (ad es. salute **materna**, salute e diritti sessuali e riproduttivi, accesso alla pianificazione

*Emendamento*

iii) sostenere iniziative specifiche a livello **locale**, regionale e mondiale, atte a potenziare i sistemi sanitari e aiutare i paesi a elaborare e realizzare politiche sanitarie nazionali sane e statisticamente fondate, in settori prioritari (ad es. salute **materno-infantile**, salute e diritti sessuali e riproduttivi, accesso alla pianificazione

familiare, beni pubblici globali e risposta alle minacce sanitarie mondiali).

familiare, beni pubblici globali e risposta alle minacce sanitarie mondiali, *quali l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, nonché altre malattie trascurate e legate alla povertà*).

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento

Allegato V – parte A – titolo "Sviluppo umano" – lettera d – punto iii bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iii bis) promuovere, prestare e ampliare i servizi di base e l'assistenza psicologica alle vittime della violenza, in particolare i minori.*

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

Allegato V – parte A – titolo "Sviluppo umano" – lettera e – punto iii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

iii) migliorare la qualità dell'istruzione e garantirne l'accesso paritario, *anche per i gruppi vulnerabili, le donne e le ragazze e nei* paesi più lontani dal raggiungimento dei traguardi mondiali.

iii) migliorare la qualità dell'istruzione e garantirne l'accesso paritario, *con particolare riferimento alle donne, alle ragazze e ad altri gruppi vulnerabili, e ai* paesi più lontani dal raggiungimento dei traguardi mondiali.

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento

Allegato V – parte A – titolo "Sviluppo umano" – lettera e bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) Minori e giovani*

*i) Promuovere politiche che tengano conto della particolare vulnerabilità dei minori e dei giovani, della tutela dei loro diritti, della loro istruzione, della loro salute e della loro*

*vita, a partire dalla partecipazione e dall'empowerment;*

*ii) promuovere e coadiuvare l'attuazione e la definizione di politiche, progetti e programmi a vantaggio dei minori e dei giovani, rafforzando il ruolo di questi ultimi in quanto attori dello sviluppo;*

*iii) promuovere e coadiuvare l'attuazione e la definizione di politiche, progetti e programmi intesi a debellare i fenomeni del lavoro minorile, della tratta di minori e della violenza nei loro confronti;*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Istituzione di uno strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	DEVE 17.1.2012
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	BUDG 17.1.2012
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Jan Kozłowski 29.2.2012
<b>Approvazione</b>	12.7.2012
<b>Esito della votazione finale</b>	+:               28 -:               3 0:               2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Alexander Alvaro, Bendt Bendtsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Nils Torvalds
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Leonardo Domenici

5.9.2012

## PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo  
(COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

Relatore per parere: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

### EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

#### **Emendamento 1** **Proposta di regolamento** **Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) La lotta contro la povertà rimane il principale obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione europea, come definito al titolo V, capo 1, del trattato sull'Unione europea e alla parte quinta, titolo III, capo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), o altri obiettivi accettati dall'Unione e dagli Stati membri.

##### *Emendamento*

(2) La lotta contro la povertà, *l'estrema povertà e l'esclusione sociale, preso atto che le donne, i minori e gli anziani costituiscono gruppi particolarmente vulnerabili ed esiste uno stretto collegamento tra crescita, sviluppo e riduzione della povertà, da un lato, e la costante riduzione delle disuguaglianze di genere, dall'altro*, rimane il principale obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione europea, come definito al titolo V, capo 1, del trattato sull'Unione europea e alla parte quinta, titolo III, capo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), o altri obiettivi accettati dall'Unione e dagli Stati membri, *come la lotta contro la discriminazione sociale e di genere.*

**Emendamento 2**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) Le donne sono attrici fondamentali dello sviluppo e promotrici dei processi di riforma, quindi contribuire al loro empowerment è un investimento a medio e lungo termine che genera prosperità, competitività e sviluppo più sostenibile.*

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Nel piano di azione dell'UE sulla parità tra donne e uomini sull'emancipazione femminile nello sviluppo (2010-2015), l'UE ha ribadito il suo fermo impegno per la parità di genere in quanto diritto umano, questione di giustizia sociale e valore centrale della politica di sviluppo dell'UE.*

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 ter) Ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato dell'Unione europea e dell'articolo 8 del TFUE, la parità tra uomini e donne è un*

*valore e obiettivo fondamentale dell'UE e l'Unione deve promuovere la parità di genere in tutte le sue attività.*

**Emendamento 5**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) L'Unione si fonda sui valori della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità, dell'indivisibilità e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, *sui principi di* uguaglianza e solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il dialogo e la cooperazione, l'Unione cerca di promuovere e consolidare l'impegno dei paesi e delle regioni partner a favore di questi valori.

*Emendamento*

(4) L'Unione si fonda sui valori *e sui principi* della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità, dell'indivisibilità e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, *sull'*uguaglianza *tra uomini e donne, sulla non discriminazione, sulla* solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il dialogo e la cooperazione, l'Unione cerca di promuovere e consolidare l'impegno dei paesi e delle regioni partner a favore di questi valori.

**Emendamento 6**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 bis) La violenza contro le donne in tutte le sue forme rappresenta un fenomeno strutturale connesso con la disuguale ripartizione del potere tra donne e uomini nella società e costituisce una violazione dei diritti fondamentali. Le iniziative di contrasto alla violenza contro le donne contribuiscono alla promozione della parità tra uomini e donne e rappresentano una forte componente del presente regolamento.*

**Emendamento 7**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale quello di eliminare la povertà estrema e la fame, comprese eventuali modifiche successive, e agli obiettivi e ai principi dello sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo.

*Emendamento*

(9) La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale quello di eliminare la povertà estrema, **la discriminazione di genere** e la fame, **promuovere la parità tra uomini e donne, ridurre la mortalità materna e infantile**, comprese eventuali modifiche successive, e agli obiettivi e ai principi dello sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo.

**Emendamento 8**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) L'Unione deve assicurare la promozione della parità di genere e dell'empowerment delle donne non solo ai fini dell'avanzamento dell'obiettivo di sviluppo del Millennio (OSM) specificamente dedicato a tale tematica, ma anche, in maniera trasversale, ai fini della realizzazione di tutti gli OSM.**

**Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) È necessario che l'Unione promuova un approccio globale in risposta a crisi,

*Emendamento*

(10) È necessario che l'Unione promuova un approccio globale in risposta a crisi,

catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di transizione. *Un* tale approccio dovrà tener conto in particolare delle conclusioni del Consiglio su sicurezza e sviluppo, sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità, sulla prevenzione dei conflitti e su eventuali conclusioni future in questo ambito e dovrà provvedere alla necessaria combinazione di approcci, risposte e strumenti, soprattutto garantendo il giusto equilibrio tra le impostazioni orientate alla sicurezza e allo sviluppo e le impostazioni umanitarie e collegando le reazioni a breve termine con il sostegno a lungo termine.

catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di transizione. *Ogniqualevolta si dimostri necessario, un* tale approccio *deve contemplare, in maniera trasversale, una dimensione di genere che tratti la situazione di vulnerabilità particolare di donne e ragazze, ma che promuova anche l'immagine delle donne come attrici sociali e del cambiamento in possesso di risorse e capacità preziose che devono contribuire a influenzare e orientare il processo di pacificazione, stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo. Inoltre, tale approccio* dovrà tener conto in particolare delle conclusioni del Consiglio su sicurezza e sviluppo, sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità, sulla prevenzione dei conflitti e su eventuali conclusioni future in questo ambito e dovrà provvedere alla necessaria combinazione di approcci, risposte e strumenti, soprattutto garantendo il giusto equilibrio tra le impostazioni orientate alla sicurezza e allo sviluppo e le impostazioni umanitarie e collegando le reazioni a breve termine con il sostegno a lungo termine.

**Emendamento 10**  
**Proposta di regolamento**

**Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 bis) Data l'importanza di affrontare il divario retributivo di genere a favore dello sviluppo globale, è importante collaborare con le agenzie e gli organismi dell'ONU, quali la Banca Mondiale e la Banca europea per gli investimenti su programmi specifici per migliorare l'accesso delle donne alle opportunità economiche e ridurre i divari di reddito e produttività tra donne e uomini.*

**Emendamento 11**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis) Le donne sono responsabili del mantenimento delle basi fondamentali per il funzionamento della società durante i conflitti, ma quando questi si concludono si osserva una subordinazione delle donne che le riconduce alla situazione di svantaggio esistente prima del conflitto.**

**Emendamento 12**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 ter) È opportuno riconoscere l'importanza della lotta alle discriminazioni tra uomini e donne nell'accesso all'impiego e al lavoro, della promozione dell'uguaglianza nella carriera e nelle categorie professionali, nella formazione professionale e nella retribuzione, e della cooperazione con le istituzioni delle Nazioni Unite allo scopo di potenziare l'occupazione con diritti e la difesa degli accordi collettivi e dei diritti sindacali.**

**Emendamento 13**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(11) È necessario che l'assistenza dell'Unione europea si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la capacità dell'Unione di agire su scala mondiale per rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la

(11) È necessario che l'assistenza dell'Unione europea si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la capacità dell'Unione di agire su scala mondiale per rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la

promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e *dello Stato di diritto*, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di differenziazione va applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo si rivolga ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati che non possono accedere facilmente ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale, e tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. La programmazione bilaterale si rivolge quindi soprattutto a questi paesi, applicando criteri obiettivi fondati sulle esigenze e sulle capacità dei paesi interessati e sull'impatto dell'assistenza dell'Unione.

promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, *dello Stato di diritto*, dei diritti umani e *delle libertà fondamentali, dei diritti delle donne, della parità di genere, della non discriminazione*, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di differenziazione va applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo si rivolga ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati che non possono accedere facilmente ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale, e tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. La programmazione bilaterale si rivolge quindi soprattutto a questi paesi, applicando criteri obiettivi fondati sulle esigenze e sulle capacità dei paesi interessati e sull'impatto dell'assistenza dell'Unione.

**Emendamento 14**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) Le preoccupazioni relative all'aumento dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo e l'importanza di nuove modalità di aiuto - come il sostegno al bilancio e il sostegno settoriale nei paesi partner - pongono sfide anche per la promozione della parità di genere e l'empowerment delle donne nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.***

**Emendamento 15**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) Considerato che i cambiamenti climatici presentano una forte dimensione di genere, sia negli effetti che producono sia nelle soluzioni da apportarvi, sarebbe opportuno che le questioni di parità di genere fossero integrate, in quanto problematica trasversale, nei programmi e progetti dedicati ai cambiamenti climatici e all'ambiente, dalla fase di progettazione sino alla valutazione, al fine di disporre di elementi fattuali che consentano di valutare e migliorare l'impatto di tali politiche.*

**Emendamento 16**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(16) La comunicazione della Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" prevede di continuare a sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano destinando a tal fine almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo dell'Unione. Per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, almeno il 20% dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a questo settore dello sviluppo.

(16) La comunicazione della Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" prevede di continuare a sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano, ***comprese l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile***, destinando a tal fine almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo dell'Unione. Per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, almeno il 20% dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a questo settore dello sviluppo. ***Nell'ambito di questi aiuti, programmi particolari dovrebbero essere destinati all'emancipazione femminile, all'antidiscriminazione, alla realizzazione degli OSM e alla priorità assoluta rappresentata dalla parità di genere.***

**Emendamento 17**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) i programmi tematici su beni pubblici e sfide globali e sul sostegno alle **organizzazioni** della società civile e **alle autorità locali** nei paesi, nei territori e nelle regioni ammissibili ai finanziamenti dell'Unione nell'ambito dei programmi geografici, conformemente all'allegato I del presente regolamento, al regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato e alla decisione del Consiglio [decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea], e nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) firmatari dell'accordo di partenariato ACP-UE di Cotonou del 23 giugno 2000;

*Emendamento*

(b) i programmi tematici su beni pubblici e sfide globali e sul sostegno alle **autorità locali e ai gruppi locali** della società civile, **in particolare le associazioni di donne e le associazioni che si occupano della parità di genere, organizzazioni incentrate sulle questioni femminili**, nei paesi, nei territori e nelle regioni ammissibili ai finanziamenti dell'Unione nell'ambito dei programmi geografici, conformemente all'allegato I del presente regolamento, al regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato e alla decisione del Consiglio [decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea], e nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) firmatari dell'accordo di partenariato ACP-UE di Cotonou del 23 giugno 2000;

**Emendamento 18**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

**(b bis) i programmi tematici che contribuiscono alla promozione e tutela dei principi dei diritti delle donne, della parità di genere e della non discriminazione.**

*Emendamento*

**Emendamento 19**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. L'assistenza dell'Unione a titolo del presente regolamento si collega alla parità di genere e all'empowerment delle donne tramite il sostegno a iniziative di livello regionale, nazionale e mondiale e gli impegni assunti per promuovere l'emancipazione economica e sociale delle donne, la loro leadership e partecipazione politica e l'integrazione della parità di genere e dell'empowerment delle donne e delle giovani nelle politiche di sviluppo, nei piani d'azione e nei bilanci.*

**Emendamento 20**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a termine, eliminare la povertà;

(a) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a eliminare la povertà in modo coerente con i valori fondamentali dell'UE, in particolare la parità tra uomini e donne, promuovendo a tutti i livelli del processo decisionale e attuativo della politica di sviluppo uno stretto partenariato con i più poveri, in modo che dalla loro esperienza possano essere tratti i mezzi e le risorse adeguati a combattere efficacemente la povertà cronica e a eliminare l'esclusione sociale.  
*Si presta un'attenzione particolare alla prevenzione dell'impatto della povertà sulle donne, che sono le principali vittime della povertà e della discriminazione;*

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

##### *Testo della Commissione*

(ii) promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani.

##### *Emendamento*

(ii) promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, ***l'uguaglianza di genere, l'emancipazione femminile*** e il rispetto dei diritti umani.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(b ter) promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne con la promozione dei diritti delle donne e del principio di non discriminazione;***

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.

##### *Emendamento*

1. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, ***dei diritti delle donne e dei principi della parità di genere e della non discriminazione***, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.

**Emendamento 24**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Tutti i programmi affrontano le seguenti problematiche trasversali: promozione dei diritti umani, parità di genere, empowerment delle donne, lotta alla discriminazione, democrazia, buon governo, diritti dei minori, diritti delle popolazioni indigene, inclusione sociale, diritti delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici e lotta contro l'HIV/AIDS.

*Emendamento*

3. Tutti i programmi affrontano le seguenti problematiche trasversali: promozione dei diritti umani, parità di genere, empowerment delle donne, **miglioramento delle condizioni di lavoro e promozione di un miglior equilibrio tra la vita professionale e quella privata, accesso a posizioni altamente qualificate tramite corsi di formazione a pari accessibilità e lavoro a pari retribuzione, promozione del diritto a un'occupazione stabile, lotta a tutte le forme di violenza di genere sul posto di lavoro, in famiglia e nella società, diritto a vivere con dignità, senza povertà e senza esclusione sociale, lotta** alla discriminazione, democrazia, buon governo, diritti dei minori, diritti delle popolazioni indigene, inclusione sociale, diritti delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici e lotta contro l'HIV/AIDS, **sottolineando al tempo stesso l'importanza di associare a tali tematiche una prospettiva che riconosca la situazione di particolare vulnerabilità in cui possono trovarsi donne, minori e anziani.**

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Viene data particolare attenzione ai seguenti temi: rafforzamento dello Stato di diritto, miglioramento dell'accesso alla giustizia, sostegno alla società civile, commercio e sviluppo sostenibile, accesso

*Emendamento*

4. Viene data particolare attenzione ai seguenti temi: rafforzamento dello Stato di diritto, **parità di genere**, miglioramento dell'accesso alla giustizia, sostegno alla società civile **e segnatamente alle**

alle TIC, salute e sicurezza alimentare, promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, sviluppo istituzionale.

*organizzazioni che si occupano dei diritti delle donne, lotta alle discriminazioni nell'accesso alle risorse economiche, politiche e sociali, in particolare alle discriminazioni a danno delle donne, commercio e sviluppo sostenibile, accesso alle TIC, salute e sicurezza alimentare, promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, sviluppo istituzionale, riconoscendo il valore aggiunto dell'inclusione della prospettiva di genere e della promozione del ruolo delle donne quali attrici sociali e del cambiamento al pari degli uomini.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) raccolta, su base annuale, dei dati e delle statistiche dei progressi compiuti, se del caso ripartiti per genere.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) la raccolta e il trattamento di dati statistici disaggregati in base al genere e l'elaborazione di indicatori (quantitativi e qualitativi) sensibili al genere affinché sia possibile garantire la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale politico e tecnico;*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 10**

*Testo della Commissione*

10. La Commissione provvede ad attivare scambi sistematici di informazioni con la società civile.

*Emendamento*

10. La Commissione provvede ad attivare scambi sistematici di informazioni con la società civile, ***in particolare gruppi e organizzazioni locali incentrate sulle questioni femminili, e garantisce che tutte le componenti della società siano rappresentate e ascoltate nell'ambito di tali scambi;***

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 bis. La Commissione deve tenere conto della Dichiarazione A (2010) 21584 adottata dalla ventunesima sessione dell'Assemblea parlamentare ACP, tenutasi il 28 settembre 2010, nella quale l'Assemblea parlamentare ACP esorta l'Unione europea ad astenersi da qualsiasi tentativo di imporre valori UE che non siano liberamente condivisi.***

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali è sostenere azioni in settori quali ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile, sviluppo umano, sicurezza alimentare, migrazione e asilo.

1. Obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali è sostenere azioni in settori quali ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile, sviluppo umano, sicurezza alimentare, ***pari opportunità tra uomini e donne*** e migrazione e asilo. ***Tutte le azioni che saranno intraprese in tale contesto saranno accompagnate da una prospettiva di genere e di promozione della non discriminazione.***

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile e autorità locali originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte.

#### *Emendamento*

1. Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile, **in particolare associazioni locali, organizzazioni di donne e organizzazioni che si occupano di parità di genere, emancipazione femminile e non discriminazione, e** autorità locali originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte.

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri e con altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri.

#### *Emendamento*

2. Al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri e con altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile, **segnatamente i gruppi e le organizzazioni locali che si occupano dei diritti delle donne, e le** autorità regionali e locali. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri.

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Nell'ambito di ciascun programma geografico, la Commissione stabilisce le assegnazioni indicative pluriennali conformemente ai principi generali del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tenendo presente la specificità dei diversi programmi e le difficoltà particolari dei paesi o delle regioni in situazioni di crisi, vulnerabilità, fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di catastrofi.

#### *Emendamento*

3. Nell'ambito di ciascun programma geografico, la Commissione stabilisce le assegnazioni indicative pluriennali conformemente ai principi generali del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tenendo presente la specificità dei diversi programmi e le difficoltà particolari dei **gruppi sociali e segnatamente delle donne, dei** paesi o delle regioni in situazioni di crisi, vulnerabilità, fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di catastrofi. **Occorre prevedere disposizioni specifiche per l'istituzione di un programma di informazione e sensibilizzazione sulle questioni di genere, nonché per l'emancipazione delle donne e la lotta alla discriminazione di genere.**

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**3 bis. La Commissione europea dovrebbe adottare rigidi criteri di condizionalità legati al rispetto dei diritti fondamentali e in particolare dei diritti delle donne nella fase di valutazione e d'assegnazione dei fondi destinati alla cooperazione e allo sviluppo.**

**Emendamento 35**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I documenti di strategia precisano la strategia di assistenza dell'UE a titolo del presente regolamento sulla base delle priorità dell'Unione, del contesto internazionale e delle attività dei partner principali. Essi sono in linea con le finalità globali, gli obiettivi, il campo di applicazione e i principi del presente regolamento e devono integrare, in modo trasversale, i principi dell'integrazione della dimensione di genere e di non discriminazione a livello di elaborazione, attuazione e valutazione;*

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nel quadro del principio di efficacia degli aiuti, l'UE provvederà affinché le strategie proposte per conseguire gli obiettivi di sviluppo non acuiscano le discriminazioni esistenti in materia di assegnazione delle risorse e promuovano la lotta contro tutte le discriminazioni e a favore della parità tra uomini e donne;*

**Emendamento 37**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. I documenti di strategia possono essere soggetti a revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc, conformemente agli opportuni principi e

2. I documenti di strategia possono essere soggetti a revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc, conformemente agli opportuni principi e

procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner.

procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner. ***Tali valutazioni dovrebbero includere una dimensione di genere e di non discriminazione e rispettare la disaggregazione delle informazioni e dei dati in base al genere.***

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Articolo 11 - paragrafo 5 - comma 3

#### *Testo della Commissione*

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati.

#### *Emendamento*

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento, ***nel rispetto della disaggregazione dei dati e delle informazioni in base al genere e*** l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati.

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 11 - paragrafo 5 - comma 5

#### *Testo della Commissione*

In linea con il principio della responsabilità reciproca, nel perseguire e realizzare gli obiettivi convenuti, anche relativi a buon governo, democrazia e rispetto dei diritti umani e ***dello Stato di diritto***, le assegnazioni indicative possono essere aumentate o diminuite in esito a revisioni, soprattutto alla luce di esigenze speciali che possono emergere in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, o in caso di

#### *Emendamento*

In linea con il principio della responsabilità reciproca, nel perseguire e realizzare gli obiettivi convenuti, anche relativi a buon governo, democrazia, ***Stato di diritto***, rispetto dei diritti umani e ***delle libertà fondamentali, dei diritti delle donne e dei principi di parità tra uomini e donne e di non discriminazione***, le assegnazioni indicative possono essere aumentate o diminuite in esito a revisioni, soprattutto

prestazioni eccezionali o insoddisfacenti.

alla luce di esigenze speciali che possono emergere in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, o in caso di prestazioni eccezionali o insoddisfacenti, ***tenendo in considerazione l'approccio di genere.***

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali dei paesi e delle regioni interessati.

Viene data la debita attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post conflitto.

Quando un paese o un gruppo di paesi partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni.

#### *Emendamento*

1. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità ***dei diversi gruppi sociali***, le ***particolari*** esigenze ***delle donne*** e le circostanze speciali dei paesi e delle regioni interessati.

Viene data la debita attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post conflitto.

Quando un paese o un gruppo di paesi partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni. ***Si dovrebbe prestare un'attenzione speciale alle donne, che sono spesso le principali vittime di situazioni di crisi.***

**Emendamento 41**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, è fondamentale tenere in considerazione le implicazioni per la situazione delle donne e delle giovani in quanto principali vittime di abusi e reati, quali violenze e sevizie sessuali;*

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 - paragrafo 1 - comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Viene data la debita attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post conflitto.

Viene data la debita attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post conflitto. ***Per tale motivo è essenziale includere le donne affinché partecipino, al pari degli uomini, ai negoziati e alle iniziative per la pacificazione, la stabilizzazione e la ricostruzione dei paesi e delle istituzioni. È fondamentale quindi completare l'immagine delle donne quali vittime vulnerabili con un'immagine delle donne come categoria nettamente differenziata di attori sociali, che possiede risorse e capacità preziose, che ha priorità proprie e che può influenzare e orientare i processi di composizione dei conflitti. Oltre a ciò, è importante sottolineare che la comprensione del ruolo delle donne nelle società postbelliche e dei loro contributi alla ricostruzione nel dopoguerra deve accompagnarsi a un approccio globale alla promozione del ruolo centrale dell'istruzione nell'emancipazione di donne e ragazze, al***

*fine di combattere gli stereotipi e  
permettere l'evoluzione delle mentalità.*

#### **Emendamento 43**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le misure di assistenza previste a titolo del presente regolamento tengono conto delle caratteristiche peculiari delle crisi in cui le libertà fondamentali sono gravemente carenti, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano nelle situazioni più difficili. Particolare attenzione va posta ai conflitti in cui le donne sono esposte a violenze fisiche e psicologiche;*

#### **Emendamento 44**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 - paragrafo 2 - comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

In situazioni di crisi, post crisi e fragilità o in presenza di minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali che richiedono una risposta rapida dell'Unione, il documento di cui all'articolo 11 può essere modificato in esito ad una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale utilizzando la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune.

In situazioni di crisi, post crisi e fragilità o in presenza di minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, le libertà fondamentali **e i diritti delle donne** che richiedono una risposta rapida dell'Unione, il documento di cui all'articolo 11 può essere modificato in esito ad una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale utilizzando la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune.

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 EUR proveniente da vari strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni sulla mobilità a scopo di apprendimento da e verso paesi terzi, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni o le organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

Il finanziamento è reso disponibile attraverso 2 assegnazioni pluriennali che si limitano a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale dei relativi strumenti, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione.

#### *Emendamento*

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 EUR proveniente da vari strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni sulla mobilità a scopo di apprendimento da e verso paesi terzi, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni o le organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

Il finanziamento è reso disponibile attraverso 2 assegnazioni pluriennali che si limitano a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale dei relativi strumenti, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione.

***Si dovrebbe prestare particolare attenzione ad un approccio basato sul bilancio di genere per coloro che partecipano al programma "Erasmus per tutti".***

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Oltre all'istruzione superiore, si presterà attenzione all'eliminazione delle disparità di genere nell'istruzione primaria e secondaria, e in tutti i livelli di istruzione entro il 2015, come indicato nell'obiettivo 3 degli Obiettivi di sviluppo del millennio.***

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Allegato IV – parte B – paragrafo 2 "America latina" – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere e empowerment delle donne;

(a) Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere e empowerment delle donne ***e la lotta alla violenza sessuale, di genere e alla violenza nelle relazioni strette;***

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Allegato IV – parte B – paragrafo 3 "Asia" – lettera i bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(i bis) sostenere il rafforzamento della tutela dei diritti umani e la lotta alla discriminazione e alla violenza sessuale, di genere e alla violenza nelle relazioni strette;***

## Emendamento 49

## Proposta di regolamento

### Allegato IV – parte B – paragrafo 4 "Asia centrale" – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) promuovere le riforme costituzionali e il ravvicinamento legislativo, normativo e amministrativo all'Unione (compresa l'ulteriore democratizzazione e organizzazione della società civile), il sostegno allo Stato di diritto, il buon governo, la fiscalità, il potenziamento di istituzioni e organi nazionali, quali organismi elettorali e parlamentari, la riforma della pubblica amministrazione e la gestione delle finanze pubbliche;

#### *Emendamento*

(a) promuovere le riforme costituzionali e il ravvicinamento legislativo, normativo e amministrativo all'Unione (compresa l'ulteriore democratizzazione e organizzazione della società civile), il sostegno allo Stato di diritto, il buon governo, la fiscalità, il potenziamento di istituzioni e organi nazionali, quali organismi elettorali e parlamentari, la riforma della pubblica amministrazione e **della giustizia** e la gestione delle finanze pubbliche;

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

### Allegato IV – parte B – paragrafo 4 "Asia centrale" – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) promuovere la crescita economica inclusiva e sostenibile, affrontando le disuguaglianze sociali e regionali, e sostenere politiche in settori quali istruzione, ricerca, innovazione, tecnologia, sanità, lavoro dignitoso, energia sostenibile, agricoltura, sviluppo rurale e incentivi alle PMI, stimolando al tempo stesso lo sviluppo di un'economia di mercato, del commercio e degli investimenti, e sostenendo le riforme degli ordinamenti e l'integrazione nell'OMC;

#### *Emendamento*

(b) promuovere la crescita economica inclusiva e sostenibile, affrontando le disuguaglianze sociali e regionali, e sostenere politiche in settori quali istruzione, ricerca, innovazione, tecnologia, sanità, lavoro dignitoso, **creazione di sindacati indipendenti**, energia sostenibile, agricoltura, sviluppo rurale e incentivi alle PMI, stimolando al tempo stesso lo sviluppo di un'economia di mercato, del commercio e degli investimenti, e sostenendo le riforme degli ordinamenti e l'integrazione nell'OMC;

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

### Allegato IV – parte B – paragrafo 4 "Asia centrale" – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) sostenere una gestione delle frontiere e

#### *Emendamento*

(c) sostenere una gestione delle frontiere e

una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la criminalità organizzata, qualsiasi forma di traffico illecito, la produzione e il consumo di stupefacenti e relativi effetti negativi, tra cui la diffusione del virus HIV/AIDS;

una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la criminalità organizzata, qualsiasi forma di traffico illecito, ***in particolare la tratta delle donne***, la produzione e il consumo di stupefacenti e relativi effetti negativi, tra cui la diffusione del virus HIV/AIDS;

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte B – paragrafo 4 "Asia centrale" – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) definire una politica di sviluppo in risposta alle sfide demografiche che affronti il crescente squilibrio di genere per cui gli uomini sono preferiti alle donne e che tratti il problema della selezione prenatale e dell'aborto in base al genere e del ricorso all'infanticidio per garantire una progenie maschile;***

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato V – parte A – paragrafo 2 "Ambiente e cambiamenti climatici" – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) mitigare gli impatti del cambiamento climatico sulle donne e rafforzare il loro ruolo nella lotta al cambiamento climatico, intraprendere azioni volte ad aiutare i paesi in via di sviluppo a integrare la dimensione di genere dei cambiamenti climatici e delle politiche ambientali, in particolare nelle politiche sulle calamità naturali di cui tali paesi sono vittime in misura***

*sproporzionata, l'accesso alla formazione sulle questioni ambientali, l'aumento della partecipazione delle donne e delle organizzazioni di donne all'elaborazione delle politiche legate all'ambiente e ai cambiamenti climatici,*

#### **Emendamento 54**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Allegato V – parte A – paragrafo 2 "Ambiente e cambiamenti climatici" – lettera c**

###### *Testo della Commissione*

(c) favorire la realizzazione di iniziative dell'Unione e di impegni da questa convenuti a livello internazionale e regionale e/o di carattere transfrontaliero, soprattutto in materia di cambiamenti climatici, promuovendo strategie di resistenza al clima (in particolare strategie di adeguamento con benefici collaterali sulla biodiversità), biodiversità e servizi ecosistemici, foreste e FLEGT, desertificazione, gestione integrata delle risorse idriche, gestione delle risorse naturali, sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti, efficienza delle risorse e *economica* verde;

###### *Emendamento*

(c) favorire la realizzazione di iniziative dell'Unione e di impegni da questa convenuti a livello internazionale e regionale e/o di carattere transfrontaliero, soprattutto in materia di cambiamenti climatici, promuovendo strategie di resistenza al clima (in particolare strategie di adeguamento con benefici collaterali sulla biodiversità), biodiversità e servizi ecosistemici, foreste e FLEGT, desertificazione, gestione integrata delle risorse idriche, gestione delle risorse naturali, sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti, efficienza delle risorse e *economia* verde *integrando la dimensione di genere al fine di promuovere la partecipazione delle donne alla progettazione e all'attuazione di tali strategie e di non acuire le discriminazioni di cui sono vittime, in particolare nell'accesso alle risorse e nella partecipazione alla vita politica;*

#### **Emendamento 55**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Allegato V – parte A – paragrafo 3 "Energia sostenibile" – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) Promuovere l'accesso a servizi energetici sicuri, abordabili, puliti e

###### *Emendamento*

(a) Promuovere l'accesso a servizi energetici sicuri, abordabili, puliti e

sostenibili quale motore principale dell'eliminazione della povertà e della crescita inclusiva, ponendo in particolare l'accento sull'impiego di fonti energetiche locali;

sostenibili *per tutti, prestando attenzione alle popolazioni discriminate, in particolare le donne*, quale motore principale dell'eliminazione della povertà e della crescita inclusiva, ponendo in particolare l'accento sull'impiego di fonti energetiche locali;

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

#### Allegato V - paragrafo A - "Sviluppo umano" - lettera c), - punto ii

##### *Testo della Commissione*

(i) Sostenere programmi nazionali che promuovano l'empowerment economico e sociale e la partecipazione politica delle donne;

##### *Emendamento*

(i) Sostenere programmi nazionali che **combattano la violenza contro le donne e** promuovano l'empowerment economico e sociale e la partecipazione politica delle donne;

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento

#### Allegato V – parte A – paragrafo 4 "Sviluppo umano" – lettera b – punto i

##### *Testo della Commissione*

(i) Sostenere livelli elevati di occupazione produttiva e dignitosa, favorendo soprattutto politiche e strategie occupazionali sane, una formazione professionale che aumenti le capacità di occupazione tenendo presente il fabbisogno e le prospettive del mercato del lavoro, le condizioni di lavoro (anche nell'economia informale), la promozione del lavoro dignitoso (compresa la lotta al lavoro minorile), e il dialogo sociale, e facilitare la mobilità *mi* manodopera nel rispetto dei diritti dei migranti;

##### *Emendamento*

(i) Sostenere livelli elevati di occupazione produttiva e dignitosa, favorendo soprattutto politiche e strategie occupazionali sane, una formazione professionale che aumenti le capacità di occupazione tenendo presente il fabbisogno e le prospettive del mercato del lavoro, le condizioni di lavoro (anche nell'economia informale), la promozione del lavoro dignitoso **per le donne e gli uomini** (compresa la lotta al lavoro minorile), e il dialogo sociale, e facilitare la mobilità **di** manodopera nel rispetto dei diritti dei migranti;

## Emendamento 58

## Proposta di regolamento

### Allegato V – parte A – paragrafo 4 "Sviluppo umano" – lettera e bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) Donne e bambini*

*(i) sensibilizzare i paesi in via di sviluppo alle politiche a favore delle donne e dei bambini e sviluppare la loro capacità di elaborarle;*

*(ii) sostenere strategie e interventi concreti per affrontare problemi e sfide specifici che interessano le donne e i bambini, tenendo conto dei loro interessi in tutte le azioni pertinenti;*

*(iii) sfruttare la posizione di principale donatore dell'Unione in materia di ASP tra le istituzioni internazionali per sollecitare i donatori multilaterali a esercitare pressioni affinché siano formulate politiche intese a combattere la tratta di donne e bambini, la violenza nei loro confronti, lo sfruttamento e il lavoro forzato e promuovere il ruolo delle donne e dei minori quali attori dello sviluppo.*

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento

#### Allegato V – paragrafo A – "Migrazione e asilo" - lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) fare in modo che l'accresciuta mobilità demografica regionale e mondiale abbia il massimo impatto in termini di sviluppo, promuovendo e tutelando i diritti dei migranti, fornendo sostegno all'elaborazione e all'attuazione di sane politiche di migrazione e asilo regionali e nazionali e garantendo che la dimensione della migrazione sia presente in altre politiche regionali e nazionali;

(c) fare in modo che l'accresciuta mobilità demografica regionale e mondiale abbia il massimo impatto in termini di sviluppo, promuovendo e tutelando i diritti dei migranti, ***tenendo conto della dimensione di genere del problema e della situazione delle donne migranti***, fornendo sostegno all'elaborazione e all'attuazione di sane politiche di migrazione e asilo regionali e nazionali e garantendo che la dimensione della migrazione sia presente in altre politiche regionali e nazionali;

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Istituzione di uno strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	DEVE 17.1.2012
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	FEMM 17.1.2012
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 25.1.2012
<b>Esame in commissione</b>	21.6.2012
<b>Approvazione</b>	3.9.2012
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 21 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Mikael Gustafsson, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Angelika Werthmann, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Izaskun Bilbao Barandica, Mariya Gabriel, Gesine Meissner, Antigoni Papadopoulou

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Istituzione di uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo			
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	7.12.2011			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	DEVE 17.1.2012			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012	INTA 17.1.2012	BUDG 17.1.2012	LIBE 17.1.2012
	FEMM 17.1.2012			
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	LIBE 26.1.2012			
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Thijs Berman 5.12.2011			
<b>Esame in commissione</b>	9.2.2012	24.4.2012	9.7.2012	24.6.2013
<b>Approvazione</b>	4.12.2013			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	18 0 5		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Thijs Berman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Anna Záborská			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Philippe Boulland, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Bart Staes			
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Marusya Lyubcheva, María Muñoz De Urquiza, Jens Nilsson, Anni Podimata			
<b>Deposito</b>	6.12.2013			